



Sede legale e amministrativa: Via Del Cantiere, 4 24065 Lovere (BG) C.F. 90029430163 e P.IVA 03606190167
Sedi operative: Via Don Zinetti, 1 24060 Casazza (BG) Via Roma, 35 24060 Villongo (BG)

Delibera n. 41

VERBALE DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA Seconda Convocazione

OGGETTO: Scelta del sistema di gestione in house per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Comune di Riva di Solto. Approvazione della relazione per l'affidamento prevista dal d.lgs. n. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore 20:30 nella sala delle adunanze della Sede di Lovere.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legislazione vennero oggi convocati in seduta i componenti dell'Assemblea.

All'appello risultano:

Arcangeli Vigilio Paolo	A	Martinelli Roberto	P
Amaglio Alex	P	Micheli Nicola	A
Baiguini Federico	P	Mocchi Marco	P
Baldassari Emanuele	P	Nicoli Alfredo	A
Barboni Mario	P	Pezzoli Maurizio	P
Bellini Adriana	P	Piccioli Cappelli Tiziano	A
Belotti Gilberto	A	Pizzighini Angelo	P
Belotti Manuel	P	Poli Lorenzo	A
Beluzzi Ivan	A	Ponti Carlo	A
Bena Mattia	A	Rosa Roberto	A
Benedetti Danny	P	Schiavi Valentina	P
Bigoni Alessandro	P	Vavassori Stefano Francesco	A
Bonomelli Marco	A	Zappella Gabriele	P
Cadei Federica	A	Zenoni Nerella	P
Carizzoni Patrizia	P	Zoppetti Marco	P
Franzoni Felice	A	Trapletti Alessio	P
Gori Gabriele	A	Danesi Simona	P
Ghirardelli Fabio	A	Alberti Luigi	P
Lazzari Lorenzo	A	Mariano Beatrice Agata	A

Totale presenti: 20

Totale assenti: 18

Assiste il Segretario dott. Davide Bellina che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Martinelli Roberto procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi Danny Benedetti illustra l'argomento in discussione.

L'ASSEMBLEA

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, di seguito denominato per brevità "TUEL";
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 c.d. *Codice dei Contratti Pubblici*;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*, di seguito denominato per brevità "TUSP";
- il D.Lgs. n. 201/2022 recante *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*;
- lo Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;

RICHIAMATA la vigente normativa nazionale e regionale in materia di gestione rifiuti;

ATTESO CHE:

- ai sensi dell'art. 200, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente), le Regioni possono derogare al modello degli ATO, dimostrando con il proprio piano regionale la coerenza con gli obiettivi strategici stabiliti a livello statale;
- Regione Lombardia, con Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 *Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*, ha stabilito un modello alternativo di governance del servizio di gestione dei rifiuti rispetto a quanto delineato nel D.Lgs. n. 152/2006;
- in relazione alla su indicata legge, è stata attribuita ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, demandando alla programmazione regionale la definizione degli obiettivi e degli indirizzi generali, ma senza istituire Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), come invece prefigurato dall'art. 200 del citato Testo Unico dell'Ambiente;

PRESO ATTO CHE:

- con DGR 20 giugno 2014, n. X/1990 Regione Lombardia ha approvato il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), successivamente aggiornato con DGR n. XI/6408 del 23 maggio 2022, che costituisce lo strumento di pianificazione integrata delle politiche di prevenzione, riciclo, recupero, smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, in coerenza con le strategie europee di sviluppo sostenibile;
- l'attuale modello gestionale adottato in Lombardia si basa sulla delega ai Comuni, singolarmente o in forma associata, della funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, purché nel rispetto della programmazione regionale vigente, come previsto dall'art. 19, comma 1, lett. f) del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che attribuisce ai Comuni la "*organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi*", nonché in conformità con quanto disposto dall'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 150/2013;
- dal contenuto della quinta Relazione, redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante *Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*, pubblicata da Arera il 1° luglio 2025, emerge che in numerose Regioni – come la Lombardia – non sono ancora stati istituiti formalmente gli ATO previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, demandando quindi ai Comuni le funzioni organizzative e gestionali in materia di rifiuti. In Regione Lombardia è, dunque, presente un modello atomistico, dove l'esercizio unitario delle funzioni è demandato ad un unico livello governance di dimensione comunale (che opera con riferimento a bacini tariffari di medesima dimensione);

RITENUTO CHE:

- l'art. 198, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), prevede che sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito, i Comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (c.d. TUEL);
- la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che *“Non è precluso alle amministrazioni comunali il potere di organizzare il servizio rifiuti in regime transitorio, in attesa, cioè, che entri a regime la gestione del medesimo da parte dell'Autorità d'ambito. Esse, pertanto, in base a considerazioni di opportunità e convenienza sono libere di scegliere se prorogare l'affidamento del servizio con i gestori in essere alle condizioni vigenti, laddove questi siano disponibili, oppure effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica.”* (Consiglio di Stato, Sez. V, 12/9/2017 n. 4304);
Ed ancora *“Non avendo la Regione Lazio attivato l'ATO rifiuti e le connesse forme di gestione centralizzate, emerge per un verso la specifica competenza dei comuni, ai sensi dell'art. 198 del d.lgs. n. 152 del 2006, alla gestione dei rifiuti urbani, disciplinata da appositi regolamenti; per l'altro la circostanza – ben evidenziata dal TAR – che i servizi di igiene urbana attinenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti rientrano nella qualificazione dell'art. 112 TUEL n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), ai sensi del quale “gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 17/06/2020 n. 3895);
Da ultimo *“In attesa dell'entrata in vigore degli ambiti territoriali ottimali di cui agli artt. 200 e ss. d. lgs. n. 152/06 il Comune, come stabilito dall'art. 198 comma 1 d. lgs. n. 152/06, è titolare del potere di organizzare e gestire in autonomia il servizio di gestione dei rifiuti.”* (TAR Lazio, sez. II bis, 19/3/2024 n. 5452);

DATO ATTO che è intenzione affidare il servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Riva di Solto, delegante il servizio, con il modello dell'*in house providing*, ponendosi la finalità di gestire il servizio rifiuti individuato all'art.183 del D.lgs. n. 152/2006 comprendente le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATI:

- l'art. 183, c. 1, lett. n) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante *Norme in materia ambientale*;
- la *Convenzione per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani* approvata dall'Assemblea della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi con deliberazione dell'Assemblea n. 40 del 28/11/2023 e dal Comune di Riva di Solto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30/11/2023;

DATO ATTO CHE:

- il servizio di igiene urbana per il Comune di Riva di Solto è stato gestito negli anni passati mediante affidamento in house a Val Cavallina Servizi s.r.l. ed il contratto in essere ha scadenza prevista al 31 dicembre 2025;
- in considerazione dell'ormai prossima scadenza del contratto di servizio sopra citato è necessario procedere all'individuazione del modello gestorio di detto servizio per il futuro;

ACCERTATO CHE la società Val Cavallina Servizi s.r.l. con sede legale a Trescore Balneario (BG), 24069, Piazza Salvo d'Acquisto n. 80, codice fiscale e partita IVA 02544690163:

- è una società a responsabilità limitata di diritto privato completamente partecipata dalla Pubblica Amministrazione, con capitale sociale di € 120.072,00 interamente versato dai soci, in proporzione della rispettiva partecipazione, e tra detti soci vi sono la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (valore partecipazione € 1.207,20) ed il Comune di Riva di Solto (valore partecipazione € 853,18);
- ha come oggetto esclusivo quello di provvedere alla gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici ed ambientali ed in particolare quelli relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio recupero riciclaggio e smaltimento

dei rifiuti. Le predette finalità vengono perseguite e conseguite nel rigoroso rispetto delle disposizioni e normative riguardanti la fattispecie di carattere europeo, nazionale e regionale e quindi nell'esclusivo interesse, convenienza e beneficio delle comunità e dei territori locali;

- risulta in linea con la normativa e con la giurisprudenza nazionale ed europea per ricevere affidamenti in house providing in quanto lo statuto della predetta società prevede:
 - ✓ l'esclusività pubblica dei soci, che risultano essere enti locali individuati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con esplicita esclusione di ogni partecipazione di capitale privato;
 - ✓ il rispetto del requisito del Controllo Analogo in forma per effetto delle norme statutarie (per il tramite del Comitato ai sensi dell'art. 20 dello Statuto);
 - ✓ il rispetto del principio della prevalenza, con la previsione che oltre l'80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTI i contenuti della proposta tecnico-economica trasmessa dalla suddetta società partecipata Val Cavallina Servizi s.r.l., prot. n. 0006814 del 05/11/2025 registrata al prot. n. 0020944 del 06/11/2025;

SENTITO a tal proposito il Comune interessato che ha dato indicazioni circa il proseguimento del servizio;

CONSIDERATO CHE prima di procedere ad un nuovo affidamento del suddetto servizio (seppur allo stesso gestore), è onere dell'Ente procedere, in ogni caso, alla predisposizione della Relazione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022;

VISTI in particolare:

l'art. 14, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 201/2022 a norma del quale: “2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni. 4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”;

l'art. 17 il quale recita che “1. 1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

[...]

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

[...];

RILEVATO CHE, ai sensi del citato comma 3 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022, è stata redatta apposita relazione, corredata dai seguenti allegati trasmessi dalla società al prot. n. 0022833 del 04/12/2025:

- ✓ PEF asseverato 2026/2035;
- ✓ Capitolato prestazionale;

CONSIDERATO CHE:

- dall'esame della suindicata documentazione l'Amministrazione esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al futuro affidamento in house providing alla Val Cavallina Servizi s.r.l., mediante nella forma dell'appalto di servizi;
- quanto sopra, trova ragione nel fatto che nella fattispecie in esame l'Amministrazione incassa il tributo (TARI) da parte dell'utenza e, a sua volta, remunera il gestore del servizio rifiuti per il tramite di un corrispettivo annuo. Circostanza questa che rende l'affidamento in questione riconducibile all'alveo dell'appalto, anziché della concessione dove (nell'ambito del servizio rifiuti) sarebbe il concessionario (e non l'ente) ad incassare direttamente dall'utenza (rectius riscuotere) la tariffa a titolo di corrispettivo, in tal guisa esponendosi al correlativo rischio operativo.

Al riguardo, preme rilevare come la stessa giurisprudenza (sia civile che amministrativa), proprio in tema di gestione di rifiuti, ha avuto modo di precisare che "a) che, per comune intendimento, va qualificato come appalto di servizi, e non come concessione di servizi, il contratto di gestione dei rifiuti urbani che preveda (come nella specie) che l'attività svolta sia remunerata integralmente dall'amministrazione, di modo che non gravi sull'operatore economico il rischio d'impresa (Cass., SS.UU., 20 aprile 2017, n. 9965): cfr., infatti, in conformità alla vincolante indicazione di diritto eurocomune, artt. 3, comma 1 lettere vv) e zz) e 165 d.gs. n. 50/2016:" (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 14/1/2020 n. 608).

Ed ancora "In tema di appalto di pubblico servizio avente ad oggetto la gestione di rifiuti, ravvisabile, in base al diritto dell'Unione europea, laddove il corrispettivo sia pagato direttamente dall'Amministrazione al prestatore del servizio stesso, il quale non ne sopporta il rischio, a differenza del concessionario di servizi, che trae la propria remunerazione dai proventi ricavati dagli utenti, è devoluta alla giurisdizione esclusiva amministrativa, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 537 del 1993, come sostituito dall'art. 44 della l. 724 del 1994, applicabile "ratione temporis", la controversia relativa alla revisione del corrispettivo contrattuale fondata non su di una specifica clausola contrattuale, di cui, al contrario, è

chiesta accertarsi la nullità, ma sull'esercizio del potere autoritativo dell'Amministrazione a tutela dell'interesse pubblico " (Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 20 aprile 2017, n. 9965);

VISTO l'art. 15 del D.Lgs. n. 201/2022, il quale recita che *"1. Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore"*;

DATO ATTO CHE la suindicata norma, nell'ambito dell'affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, accorda il proprio *favor* alle concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, ma solo nella misura in cui ciò sia possibile, tenuto conto delle caratteristiche del servizio da erogare nel Comune di riferimento;

CONSIDERATO CHE:

- il vigente Regolamento TARI del Comune di Riva di Soltò approvato con la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27/04/2023, individua espressamente la tariffa come tributo da incassare da parte del Comune, ai sensi dell'articolo 1, commi 639 e 651, della legge n. 147/13, e non come corrispettivo (applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione) ai sensi del successivo comma 668 della medesima legge;
- è evidente, quindi, che nel caso di specie l'unica forma di gestione possibile ad oggi da parte del futuro affidatario del servizio, è quello dell'appalto, anziché della concessione di servizi;

PRESO ATTO CHE

- dall'analisi S.W.O.T. effettuata all'interno della Relazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, anche sotto l'aspetto motivazione e di istruttoria, la modalità in affidamento in house in appalto (in ragione della prevalenza sulla concessione) rappresenta quella complessivamente più vantaggiosa (maggiori opportunità e punti di forza, minori punti di debolezza), atteso che le modalità di affidamento alternativa prese in considerazione, quelle della "società mista" e dell'affidamento a terzi presentano valutazioni inferiori; nello specifico la forma "Società mista" è quella con valutazione minore;
- sulla base dell'istruttoria posta in essere dagli uffici, la scelta dell'affidamento in house a Val Cavallina Servizi s.r.l. è quella che risulta più rispettosa dei principi posti alla base dell'esercizio della funzione amministrativa, volti al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta e adeguata gestione del servizio di igiene ambientale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle correlate esigenze. La scelta dell'istituto dell'in house può considerarsi quindi, nel caso di specie e sotto il profilo dell'opportunità, la migliore attualmente perseguibile;

ATTESO CHE, in ordine alla motivazione rafforzata di cui all'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022, la preferenza dell'in house, oggi, trova conferma sia nell'analisi dei costi attuali (e futuri) del servizio di igiene urbana (competitivi rispetto a situazioni similari ed inferiori alla media regionale), sia in quella S.W.O.T., dal quale emerge come la soluzione migliore sia da rinvenirsi nell'affidamento in house, anche in forza dei peculiari poteri riservati all'Amministrazione dallo Statuto, per il tramite del controllo analogo congiunto.

In particolare, l'affidamento "in house" alla suindicata società, del servizio in argomento risulta preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, in quanto (ferme tutte le altre considerazioni presenti all'interno della documentazione in atti):

1. in primo luogo, risulta qualificante il particolare rapporto giuridico intercorrente tra l'Amministrazione ed il soggetto affidatario, che consente all'Ente un controllo ed un'ingerenza sul servizio più penetrante di quello praticabile su di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non rigidamente vincolato al rispetto del contratto di servizio;
2. la titolarità pubblica della gestione effettiva del servizio, seppur espletata secondo metodi imprenditoriali assicura le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, con conseguente attribuzione al sistema pubblico, nell'interesse della collettività, di tutte le decisioni afferenti alla concreta attività gestionale del servizio;

3. la società, che andrà a prendere in carico il servizio, si ritiene un soggetto del tutto idoneo, atteso che già lo gestisce da anni anche per conto dei comuni di vari comuni della Provincia di Bergamo per un totale di circa 103.000 abitanti, in un territorio che presenta caratteristiche orografiche difforni in Comuni che si distinguono per dimensione e densità abitativa;

4. la gestione in house providing comporterà inoltre, nell'attuale contesto normativo (cfr. D.Lgs. n. 175/2016, D.Lgs. n. 201/2022 e D.Lgs. n. 36/2023), e finanziario, un rafforzamento del patrimonio comunale da intendersi quale valore patrimoniale ed economico degli assets, oltre che un Know how in continua crescita della società pubblica;

5. in un'ottica di gestione improntata a principi di efficienza, di condivisione di costi ed economie di scala, di scopo e di varietà, l'affidamento del servizio alla Val Cavallina Servizi s.r.l., consentirà di ottimizzare le sinergie sistemiche a tutto vantaggio - in termini economici finanziari- della stessa società e dell'Amministrazione, con conseguenti e diretti benefici in favore della qualità del servizio erogato ai cittadini – utenti;

6. sempre in termini di vantaggio a favore della collettività servita e della particolare attenzione posta al territorio di riferimento, la scelta attuata dall'Amministrazione comunale, finalizzata, tra l'altro, alla massimizzazione delle economie di scala, in termini di efficienza ed economicità, non potrà che generare un sicuro miglioramento della qualità dei servizi per l'utenza in termini di soddisfazione qualitativa;

7. non da ultimo, il contenimento dei costi e dei tempi necessari per l'affidamento del servizio rispetto alle procedure di gara per la selezione di un soggetto operante nel libero mercato.

ATTESO CHE la giurisprudenza amministrativa, recentemente ha avuto modo di precisare che *"i parametri valutativi utilizzati nella fattispecie dalla Comunità Montana e dal Comune ai fini dell'analisi c.d. Swot sono, comunque, riferibili ai criteri di valutazione previsti dall'art. 14 comma 2 d. lgs. n. 201/22: è il caso, ad esempio, tra i punti di forza, del criterio dell'efficiamento del servizio in termini qualitativi e innovativi", della maggiore elasticità di cambiamento alle esigenze di esecuzione del servizio, della prevedibilità di costi di servizio più bassi per la convenuta residualità degli utili di impresa e la possibile riduzione delle spese generali e della possibilità di ottimizzare la vendita della frazione merceologica differenziata ad un mercato più ampio per merito di volumi di rifiuti raccolti maggiori in sinergia con più appalti. Tutti questi elementi, infatti, sono riferibili ai costi e alle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, menzionati dall'art. 14 comma 2 d. lgs. n. 201/22 ai fini della scelta.*" (TAR Lazio, sez. II bis, 19/3/2024 n. 5452);

PRECISATO CHE la valutazione S.W.O.T. ha valore indicativo e supporta le scelte istruttorie dell'Ente, rappresentando un giudizio tecnico-comparativo non meramente numerico, ma fondato su criteri di efficienza, efficacia e coerenza con l'interesse pubblico;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

RICHIAMATI:

- l'art. 42 del TUEL, il quale al comma 2, lett. e) radica in capo all'organo di indirizzo politico le decisioni in ordine all'organizzazione dei pubblici servizi;
- l'art. 4 del TUSP, che legittima l'affidamento in house per la produzione di servizi di interesse generale;

VISTO il disposto dell'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012 n. 190, che ha introdotto l'art. 6 bis nella legge 7 agosto 1990 n. 241, a fronte del quale il Responsabile del Servizio attesta che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono, in capo al medesimo, situazioni di *"conflitto di interessi"*, neppure potenziale;

ACQUISITO in data 22-12-2025 al prot. n.24007 il parere favorevole dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art 239 del TUEL, allegato alla presente proposta deliberativa;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1 e comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI espressi nelle forme di legge e secondo le disposizioni del vigente Statuto nel modo

seguente: consiglieri presenti e votanti n. 20, consiglieri favorevoli n. 20., contrari e astenuti nessuno,

DELIBERA

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare la Relazione, redatta ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 2021/2022, predisposta dagli uffici relativamente all'affidamento del servizio in oggetto ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, anche sotto il profilo motivazionale;
- 3) di prendere atto ed approvare che la scelta dell'affidamento in house a Val Cavallina Servizi s.r.l. risulta essere la più rispettosa dei principi posti alla base dell'esercizio della funzione amministrativa, volti al perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta ed adeguata gestione del servizio di igiene ambientale, tenuto conto delle peculiari caratteristiche del territorio e delle correlate esigenze;
- 4) di disporre, per l'effetto, l'affidamento della gestione servizio in oggetto alla suddetta società per il periodo di 10 anni, fino al 31/12/2035, fatte salve eventuali future decisioni dell'Assemblea in ordine alla modifica del modello gestorio prescelto;
- 5) di approvare lo schema di contratto di servizio redatto secondo lo schema tipo Arera di cui alla delibera n. 385/2023;
- 6) di dare atto che la stipula del contratto avverrà decorsi 60 giorni dall'invio all'ANAC della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022;
- 7) di dare atto che pertanto, nelle more della stipula del contratto che avverrà decorsi i termini di pubblicazione sopra indicati, è prorogato il contratto di servizio in essere al fine di garantire lo svolgimento del servizio;
- 8) di dare sin d'ora atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. n. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito della Regione (art. 201 del D.lgs. n. 152/2006) con l'individuazione del soggetto gestore d'ambito, il contratto con il futuro aggiudicatario potrà essere risolto anticipatamente, nel rispetto delle previsioni di legge vigenti, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore della società, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente;
- 9) di dare mandato agli uffici competenti per gli adempimenti di competenza previsti dalla normativa per poter dare attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento, ivi compresa:
 - a) la pubblicazione della Relazione ex art. 14, comma 3 del D.Lgs. n. 2021/2022 sul sito web istituzionale ai fini della trasparenza e il successivo invio all'ANAC per la pubblicazione sul sito <https://www.anticorruzione.it/documenti-trasparenza-spl> unitamente alla presente deliberazione, così come disposto dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022;
 - b) la sottoscrizione del contratto di servizio con Val Cavallina Servizi s.r.l. redatto secondo il modello tipo Arera di cui alla delibera n. 385/2023, decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 del D.Lgs. n. 201/2022, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC.

Il Presidente chiede all'Assemblea di votare la immediata esecutività della presente deliberazione.

L'Assemblea in separata votazione, con voti espressi nelle forme di legge e secondo le disposizioni del vigente Statuto, stante l'urgenza: consiglieri presenti e votanti n. 20, consiglieri favorevoli n. 20, contrari e astenuti nessuno,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Delibera Assemblea n. 41 del 22-12-2025

OGGETTO:

Scelta del sistema di gestione in house per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Comune di Riva di Solto. Approvazione della relazione per l'affidamento prevista dal d.lgs. n. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2.

PARERI

- PARERE DEL RESPONSABILE TECNICO

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Lì, 11-12-2025

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Agricoltura e Gestione del Territorio
f.to Arch. Claudia Cominetti

- PARERE DEL RESPONSABILE FINANZIARIO

Favorevole in ordine alla regolarità contabile estesa alla copertura finanziaria

Lì, 15-12-2025

Il Responsabile dell'Area
Finanziaria Affari Generali
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

Se contrario, il parere dovrà essere motivato nella proposta di deliberazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente
f.to Roberto Martinelli

Il Segretario
f.to dott. Davide Bellina

~~~~~  
Referto di pubblicazione (articolo 124 comma 2 D. Lgs. 18/8/2000 n° 267).

Io sottoscritto Segretario della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi certifico che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal 07-01-2026 al 22-01-2026

addì, 07-01-2026

Il Segretario  
f.to dott. Davide Bellina

#### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

- ☐ Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 22-12-2025 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ☐ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Lì, 22-12-2025

Il Segretario  
f.to dott. Davide Bellina

**GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO  
E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ED IGIENE AMBIENTALE  
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIVA DI SOLTO**

**Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti  
per la forma di affidamento prescelta  
(ex D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, art. 14 comma 3)**

**dicembre 2025**

## INFORMAZIONI DI SINTESI

|                                                                   |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto dell'affidamento</b>                                   | Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, dei servizi di igiene urbana e complementari a ridotto impatto ambientale DM 23/06/2022 |
| <b>Importo dell'affidamento</b>                                   | euro 1.077.370,00 IVA esclusa                                                                                                                       |
| <b>Ente affidante</b>                                             | Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi                                                                                                              |
| <b>Tipo di affidamento</b>                                        | Appalto di servizi                                                                                                                                  |
| <b>Modalità di affidamento</b>                                    | Affidamento in house<br>(D.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. c)                                                                                |
| <b>Durata dell'affidamento</b>                                    | 10 anni                                                                                                                                             |
| <b>Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare</b> | Comune di Riva di Solto<br>(855 abitanti)                                                                                                           |

## SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nominativo</b>          | Arch. Claudia Cominetti                             |
| <b>Ente di riferimento</b> | Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi              |
| <b>Area/servizio</b>       | Area Tecnica, Agricoltura e Gestione del Territorio |
| <b>Indirizzo</b>           | Via del Cantiere n. 4 – 24065 – Lovere (BG)         |
| <b>PEC</b>                 | cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lombardia.it     |
| <b>Data di redazione</b>   | dicembre 2025                                       |

## **PREMESSA**

### **a. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201 ART. 14 E DAL PREVIGENTE ART. 34, CO. 20, DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012**

Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare, all’articolo 14, comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all’ente affidante i cui contenuti sono meglio descritti nella seguente Sezione A “Normativa di riferimento”.

Il suddetto Decreto ha inoltre abrogato l’art.34, comma 20 del d.lgs. 18 ottobre 2012, n. 179 che prevedeva la redazione di un’apposita relazione “(...) *che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*”.

Per la redazione della relazione art. 34, comma 20 del d.lgs. 18 ottobre 2012, n. 179 il Ministero per lo Sviluppo Economico aveva predisposto uno schema tipo per facilitare la compilazione ed un Vademecum.

Al pari, sul sito dell’ANAC è stato predisposto ora uno schema tipo della relazione prevista dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022 circa la scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, al fine di supportare gli enti affidanti nella redazione della relazione.

Lo schema proposto è finalizzato a orientare l’azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di best practices.

Si evidenzia altresì che, a sensi dell’art. 31, comma 5 del d.lgs. n. 201/2022, “*gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall’ente che li produce in conformità a quanto previsto dall’articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005*”. Pertanto, al fine di rendere il contenuto degli atti e delle informazioni trasmesse chiaro e controllabile, l’ente affidante esplicita i dati di dettaglio utilizzati e fornisce le informazioni utili a rendere agevolmente fruibili e riutilizzabili i predetti dati. È dunque in riferimento a tali obiettivi che la scrivente predispone la presente Relazione per motivare le proprie decisioni e per garantirne la coerenza rispetto alla disciplina europea.

In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art.31, la relazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell’ente affidante e contestualmente trasmessa all’ANAC.

### **b. IL SERVIZIO OGGETTO DELLA PRESENTE RELAZIONE**

Oggetto della presente relazione è l’affidamento di un servizio evoluto per la gestione integrata

dell'igiene urbana, con ridotto impatto ambientale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, previsti nel Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP), nel D.M 13 febbraio 2014 e nella Legge 28 dicembre 2015, n. 221. **La revisione dei CAM del 2022 è stata effettuata con il decreto 7 aprile 2025 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale - n. 92 del 19-04-2025):** Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

La nozione di “servizio di igiene ambientale” è desumibile dall’art. 183, c. 1, lett. n), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» (c.d. Codice dell’ambiente), venendo ivi definita come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento.

Al riguardo, è del tutto consolidato l’orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa a esso applicabile.

Come riconosciuto dai magistrati contabili, *«la natura del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti è quella di servizio pubblico locale di rilevanza economica (Consiglio di Stato, Sez. V, 03/05/2012 n. 2537), in quanto reso direttamente al singolo cittadino, con pagamento da parte dell’utente di una tariffa, obbligatoria per legge, di importo tale da coprire interamente il costo del servizio (cfr. art. 238 D.Lgs. n. 152/2006 e, prima, art. 49 d.lgs. n. 22/1997)»* (C. Conti, Lombardia, sez. contr., **parere del 27 giugno 2013, n. 263; conf. Id., parere del 17 gennaio 2014, n. 20**). La suddetta qualificazione del servizio di igiene ambientale risulta confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto occasione di occuparsi del tema (**Cons. St., sez. V, 8 marzo 2011, n. 1447 e Cons. St., sez. V, 3 maggio 2012, n. 2537**).

In ogni caso, proprio con riguardo all’attività in questione, il dibattito giurisprudenziale circa la natura di servizio pubblico locale a rilevanza economica in essa rintracciabile appare superato in considerazione del fatto che oggi è lo stesso impianto normativo a qualificare le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani in termini, appunto, di servizio pubblico locale a rilevanza economica “a rete”.



## **SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO**

### **A.1 - Contesto giuridico**

#### **LA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO**

Il servizio di igiene ambientale, a livello statale, trova la sua disciplina nel Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” (T.U. Ambiente).

Tra le norme qui d’interesse, Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Titolo I - Gestione dei rifiuti, Capo II – Competenze:

- **art. 195-Stato**

1. Per quanto concerne il tema proprio della “*pianificazione*”, ai sensi dell’art. 195, spettano allo **Stato**:

- l’adozione di *criteri generali per la redazione di piani di settore* per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
- l’individuazione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, degli *impianti di recupero e smaltimento di preminente interesse nazionale* da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese;
- la definizione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle Regioni, di un *piano nazionale di comunicazione e di conoscenza ambientale*;
- la determinazione di criteri generali, differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali;
- l’indicazione dei criteri generali *relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento* dei rifiuti;
- l’indicazione dei *criteri generali per l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani*;
- l’individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica.

- **art. 196-Regioni**

Ai sensi dell’art. 196 del Codice ambientale, sono di competenza delle **Regioni**:

1. la predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento, sentiti le Province, i Comuni e le Autorità d’Ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all’art. 199 del Codice Ambientale;
2. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
3. l’elaborazione, l’approvazione e l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

4. la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
5. la promozione della gestione integrata dei rifiuti;
6. la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati dallo Stato;
7. la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche stabilite dallo Stato, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

- **art. 197-Province**

Alle **Province**, l'art. 197 attribuisce competenze per le funzioni amministrative concernenti la programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e in particolare:

1. l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 20, co. 2 del D.Lgs. 267/00 (cd. TUEL-Testo Unico degli Enti Locali), ove già adottato, e delle previsioni di cui al Piano regionale, nonché sentiti l'Autorità d'Ambito e i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

- **art. 198-Comuni**

I **Comuni**, a norma dell'art. 198, concorrono, all'interno delle attività svolte a livello degli Ambiti Territoriali Ottimali, alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

Dal quadro normativo che precede si evince che la Regione ha competenza, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dallo Stato, per la redazione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti nei quali vengono definiti i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché i criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.

- **art. 199-Piani regionali di gestione dei rifiuti**

In conformità all'art. 199 del D.Lgs. 152/06, i **Piani regionali di gestione dei rifiuti** prevedono misure tese alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, nonché:

1. le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
2. la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali[...], nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
3. la delimitazione di ogni singolo Ambito Territoriale Ottimale sul territorio regionale [...];
4. il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei

- rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali [...], nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
5. la promozione della gestione dei rifiuti per ambiti territoriali ottimali attraverso una adeguata disciplina delle incentivazioni, prevedendo per gli ambiti più meritevoli, tenuto conto delle risorse disponibili a legislazione vigente, una maggiorazione di contributi; a tal fine le Regioni possono costituire nei propri bilanci un apposito fondo;
  6. le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulla qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei [...], nel rispetto delle prescrizioni [dettate dai Piani di bacino finalizzate alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente];
  7. la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
  8. i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali [individuati dallo Stato];
  9. le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
  10. le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
  11. le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
  12. le prescrizioni in materia di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 225, comma 6;
  13. il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
  14. un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'art. 180, che descriva le misure di prevenzione esistenti e fissi ulteriori misure adeguate. Il programma fissa anche gli obiettivi di prevenzione. Le misure e gli obiettivi sono finalizzati a dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. Il programma deve contenere specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati, anche mediante la fissazione di indicatori;
  15. informazioni sulle misure volte a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 3 bis), della direttiva 1999/31/CE o in altri documenti strategici che coprano l'intero territorio dello Stato membro interessato;
  16. misure per contrastare e prevenire tutte le forme di dispersione di rifiuti e per rimuovere tutti i tipi di rifiuti dispersi;
  17. l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti.

A sua volta l'**art. 200 del d.lgs. n. 152/2006** (T.U. dell'Ambiente), rubricato "*Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*", ribadisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati "ATO", delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti secondo i seguenti criteri:

- a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;
- b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;
- c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;
- d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;
- e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;
- f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

Aggiunge l'**art. 202 T.U. Ambiente**, che "*L'Autorità d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali*".

Successivamente al suddetto Decreto è entrato in vigore l'**art. 3-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138**, e s.m.i. prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012.

Precisa il comma 6-bis del medesimo art. 3-bis, che "*Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di un'autorità indipendente*".

Dopo la legge sul mercato e la concorrenza del 5 agosto 2022, il Governo delegato ha avviato i lavori per il nuovo testo sui servizi pubblici locali. Il 23 dicembre 2022 è stato pubblicato il **D.Lgs. n. 201/2022**, entrato in vigore il 31 dicembre 2022 avente ad oggetto: "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*".

Il testo sembra riprendere diverse norme presenti nello schema del vecchio testo unico sui servizi pubblici, proposto nel 2016, ma mai entrato in vigore.

Il D.Lgs. n. 201/2022 presenta, poi, spunti di novità e di conferma della disciplina già vigente in materia di affidamenti di pubblici servizi, potendosi ravvisare una sovrapponibilità con il passato quanto alla disciplina generale dei principi, definizioni, presupposti dei servizi pubblici e un'innovazione (o meglio una cristallizzazione di prassi e orientamenti giurisprudenziali) in quella dell'affidamento, regolazione, competenza. Elemento cardine dell'intero testo è il rispetto

dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della sostenibilità della stessa, del costante e periodico monitoraggio dell'andamento e dei risultati della gestione. Altresì, rilevante è la richiesta espressa, sia alle amministrazioni affidanti sia ai potenziali gestori, della redazione di tutta una serie di atti, come relazioni preventive, piani economico finanziari asseverati e prospetto degli investimenti e dei costi. Il titolo III, Capo 2, comprende 7 articoli (dal 14 al 20) che corrispondono al nucleo centrale del decreto, almeno per quanto riguarda la tematica dell'affidamento del servizio pubblico locale.

Nello specifico, **l'art. 14** prevede che l'ente locale provveda all'affidamento del servizio tramite 3 modalità: procedura ad evidenza pubblica, gara a doppio oggetto per istituire una società mista, **società in house**, aziende speciali (per servizi diversi da quelli a rete, come quello in esame) di cui all'art. 114 d.lgs. n. 267/2000.

Nell'attività di affidamento del servizio, gli enti locali devono tenere conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da affidare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022. Degli esiti delle attività suddette, l'ente locale dà conto in apposite relazioni prima dell'affidamento, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dall'UE per la forma di affidamento prescelta. Alla relazione deve essere allegato un piano economico finanziario, acquisito all'esito della procedura, che contenga la proiezione dei costi, dei ricavi, e degli investimenti e finanziamenti necessari e attesi durante la gestione.

A sua volta, per quanto qui interessa, il successivo art. 17 - **Affidamento a società in house**:

- al comma 2 prescrive: *“Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.”*

- al comma 4 recita *“Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-*

*patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale pia- no deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”.*

Sempre avuto riguardo all'affidamento in house è opportuno richiamare le disposizioni di cui al vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023), in particolare l'**Art. 7. (Principio di auto-organizzazione amministrativa)**:

*“1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*

*2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.*

***3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.”***

## **LA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE**

In materia di organizzazione territoriale del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la Regione Lombardia, con la Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003, ha stabilito un modello alternativo di governance del servizio di gestione dei rifiuti rispetto a quanto delineato nel D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, la Regione ha attribuito ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla programmazione regionale, ma senza istituire Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), come invece prefigurato dall'art. 200 del citato Testo Unico dell'Ambiente.

Peraltro, ad oggi, tale impostazione pare essere confermata in quanto non si rilevano orientamenti regionali volti alla costituzione di tali ambiti nel breve o medio periodo.



In assenza degli ATO, continua ad applicarsi l'art. 198, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, secondo cui *“sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*.

La stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che *“Non è precluso alle amministrazioni comunali il potere di organizzare il servizio rifiuti in regime transitorio, in attesa cioè che entri a regime la gestione del medesimo da parte dell'Autorità d'ambito. Esse, pertanto, in base a considerazioni di opportunità e convenienza sono libere di scegliere se prorogare l'affidamento del servizio con i gestori in essere alle condizioni vigenti, laddove questi siano disponibili, oppure effettuare una nuova gara ad evidenza pubblica.”* (**Consiglio di Stato, Sez. V, 12/9/2017 n. 4304**).

Ed ancora *“Non avendo la Regione Lazio attivato l'ATO rifiuti e le connesse forme di gestione centralizzate, emerge per un verso la specifica competenza dei comuni, ai sensi dell'art. 198 del d.lgs. n. 152 del 2006, alla gestione dei rifiuti urbani, disciplinata da appositi regolamenti; per l'altro la circostanza – ben evidenziata dal TAR – che i servizi di igiene urbana attinenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti rientrano nella qualificazione dell'art. 112 TUEL n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), ai sensi del quale “gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.* (**Consiglio di Stato, Sez. IV, 17/06/2020 n. 3895**);

Da ultimo *“In attesa dell'entrata in vigore degli ambiti territoriali ottimali di cui agli artt. 200 e ss. d. lgs. n. 152/06 il Comune, come stabilito dall'art. 198 comma 1 d. lgs. n. 152/06, è titolare del potere di organizzare e gestire in autonomia il servizio di gestione dei rifiuti.”* (**TAR Lazio, sez. II bis, 19/3/2024 n. 5452**).

Con la Deliberazione della Giunta Regionale del 20 giugno 2014, n. X/1990, la Regione Lombardia ha approvato il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), aggiornato successivamente con la Delibera n. XI/6408 del 23 maggio 2022. Tale programma costituisce lo strumento attraverso il quale la Regione definisce, in modo integrato, le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero, smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati, in coerenza con le strategie europee di sviluppo sostenibile.

Il modello gestionale adottato in Lombardia si basa, dunque, sull'art. 200, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, che consente alle Regioni di derogare al modello degli ATO, purché il piano regionale dei rifiuti adottato dimostri la propria *“adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri e alle linee guida riservati, in materia allo Stato, ai sensi dell'art. 195”* del medesimo decreto.

Dal 2003, quindi, la Regione Lombardia ha scelto un modello alternativo agli ATO, delegando ai

Comuni la funzione di affidamento del servizio, purché nel rispetto della programmazione regionale. In assenza di interventi organizzativi contrari da parte della Regione, spetta tuttora ai Comuni, singolarmente o in forma associata, il compito di affidare il servizio di igiene ambientale secondo le modalità consentite dall'ordinamento comunitario.

Tale facoltà, come indicato dall'art. 19, comma 1, lett. f), del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, è annoverata tra le funzioni fondamentali dei Comuni e consiste nell'*“organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi”*. Tale previsione non è stata abrogata né dall'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, né dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 150/2013, che anzi ne confermano la validità.

Il modello di governance descritto nel PRGR si basa sul principio della flessibilità organizzativa, riconoscendo la possibilità per i Comuni lombardi di gestire autonomamente o in forma associata il servizio, a seconda delle specifiche esigenze territoriali. In tale ottica, la Regione incoraggia forme di aggregazione tra Comuni che possono esplicitarsi in convenzioni intercomunali, gestioni associate, consorzi, aziende speciali, società a capitale interamente pubblico, società miste o società pubbliche partecipate, che operano in house e dispongono di mezzi propri.

Le analisi contenute nel PRGR evidenziano che le forme aggregative dotate di un efficace sistema di coordinamento e controllo riescono a ottenere performance migliori in termini di raccolta differenziata e riduzione dei costi, rispetto a gestioni isolate o meno strutturate. Questa evidenza supporta la validità del modello lombardo, che, pur non avendo formalizzato un sistema di ATO, si è dotato di un meccanismo di governance flessibile, aderente agli obiettivi nazionali ed europei in tema di economia circolare.

Con la quinta Relazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”*, l'Autorità ha inteso fornire un quadro aggiornato, segnalando, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti competenti, il quadro d'insieme ed i profili di criticità territoriali relativamente a: i) ii) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO); la costituzione dei relativi Enti di Governo e l'effettiva operatività degli stessi; iii) l'adesione degli enti locali agli Enti di Governo dell'ambito; iv) gli affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio di pertinenza.


Nell'Appendice alla Relazione è stato riportato, altresì, un approfondimento (alla base delle conclusioni riportate nel Capitolo 6) per le realtà territoriali del Paese, evidenziando – in singole schede analitiche sugli assetti locali delle diverse regioni italiane – i principali elementi all'uopo rappresentati dai soggetti territorialmente competenti riguardo sia ai profili di costituzione e implementazione degli Enti di governo dell'ambito, sia agli elementi di contesto gestionale di riferimento del pertinente territorio.

Il percorso di riordino dell'organizzazione territoriale del settore - così come delineato dall'art. 3-bis del D.L. 138/2011 - risulta ancora lontano dal conseguire i necessari connotati di razionalizzazione dimensionale e di uniformità istituzionale, tanto che l'Autorità, alla luce dell'eterogeneità delle soluzioni di volta in volta rilevate, ha da tempo adottato la definizione di *“Ente territorialmente competente”* (ETC), inteso come *“l'Ente di governo dell'ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia*



autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente” (ricomprendendo quindi in tale definizione anche i Comuni).

Ai fini illustrativi e comparativi, si riporta di seguito una rappresentazione grafica nazionale che evidenzia lo stato di attuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per la gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio italiano:



**Fonte: Quinta Relazione 304/2025/I/RIF, 1° luglio 2025, ARERA**

La mappa mostra una situazione disomogenea a livello nazionale: circa il 50% dei Comuni italiani risulta attualmente sprovvisto di un Ente di Governo d'Ambito (EGATO) operativo. Tale circostanza conferma la persistenza di assetti locali diversificati, con numerose Regioni – come la Lombardia – che non hanno ancora istituito formalmente gli ATO previsti dal D.Lgs. 152/2006, demandando quindi ai Comuni le funzioni organizzative e gestionali in materia di rifiuti.

Tali evidenze consentono di identificare in particolare quattro differenti modelli di 18 governance:

- modello integrato, rinvenibile nella Regione Veneto, dove si rileva l'esercizio unitario delle funzioni di EGATO a livello subregionale (tre dei quali costituiscono un unico bacino tariffario);

- modelli di governance multilivello con coordinamento rafforzato, che caratterizzano le Regioni Valle D’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Basilicata e Puglia, nei quali si rileva in capo agli EGATO, di dimensione regionale o subregionale, un ruolo attivo, pur con diversi gradi di efficacia nell’esercizio delle attività di governo del territorio, in presenza di una parcellizzazione dei bacini tariffari; a queste realtà regionali si ritiene di poter aggiungere il Piemonte, che si sta caratterizzando sotto il profilo operativo per l’efficacia nel coordinamento;
- modelli di governance multilivello con coordinamento debole, rinvenibili nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni Liguria, Campania, Calabria e Sicilia, nei quali, pur rilevandosi casi in cui l’azione di governance è più efficace, gli EGATO, di dimensione regionale o subregionale, non appaiono nel loro complesso svolgere un adeguato ruolo di coordinamento, in presenza di una parcellizzazione dei bacini tariffari;
- **modello atomistico, proprio della Regione Lombardia, dove l’esercizio unitario delle funzioni è demandato ad un unico livello governance di dimensione comunale (che opera con riferimento a bacini tariffari di medesima dimensione).**

Questa configurazione risulta coerente con l’impostazione normativa regionale lombarda, che valorizza l’autonomia locale e consente l’adozione di modelli flessibili e aggregativi alternativi agli ATO, come delineato nel PRGR della Regione.

In conclusione, la Regione Lombardia si configura come un esempio di applicazione alternativa del principio di gestione integrata dei rifiuti, incentrata sul ruolo centrale dei Comuni e sulla promozione della cooperazione intercomunale.

## **LE STRATEGIE DI GESTIONE SECONDO LE NORME DEL CODICE AMBIENTE E DELL’ATTUALE PIANO REGIONALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR)**

Le strategie di gestione dei rifiuti urbani devono mirare a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata e a soddisfare i principi definiti dal Testo Unico Ambientale (D.lgs. n.152/2006) e dalla pianificazione regionale (Piano Regionale dei Rifiuti e Piano degli interventi di Emergenza).

Il Decreto Legislativo n.152/2006 prevede all’art. 178 che *“I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (...)”*. Prevede inoltre che *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio CHI INQUINA PAGA. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza economica e trasparenza.”*

Nell'art. 179 relativo ai criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, si legge che *“Le pubbliche amministrazioni perseguono nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire prioritariamente la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti” e che “adottano inoltre misure dirette al recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa a ottenere materie prime secondarie, nonché all'uso di rifiuti come fonte di energia.”*

L'art. 182 prevede che *“Lo smaltimento dei rifiuti è effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti (...). I rifiuti da avviare a smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.”*

## **A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto**

### **Strumenti per la valutazione di efficienza ed economicità**

Le previsioni economiche del nuovo affidamento sono in linea con i costi attuali e previgenti, fatte salve le migliorie intervenute all'organizzazione dei servizi.

A partire dall'anno 2020, la determinazione dei costi afferenti al settore dei rifiuti urbani è regolata da ARERA, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Si tratta di un'autorità amministrativa indipendente, con la funzione di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione dei servizi a rete con adeguati livelli di qualità. Con la Legge di Bilancio 2018 sono state attribuite all'Autorità funzioni di regolazione e controllo anche nel settore dei rifiuti urbani e igiene ambientale.

Per le finalità sopra richiamate ARERA ha emanato per lo specifico settore in esame il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), contenuto nella delibera 443/2019/R/rif, sulla base del quale devono essere determinati i costi di esercizio e di investimento del servizio di igiene urbana per il periodo 2018-2021 e, conseguentemente, le tariffe applicate agli utenti (TARI) a partire dal 2020.

Con la **Delibera n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021** Arera ha approvato il secondo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), definendo i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. La Delibera (segue i documenti di consultazione 196/2021/R/rif e 282/2021/R/rif), confermando l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR):

- si basa sulla verifica e la trasparenza dei costi e fissa i criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- introduce una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, al fine di favorire ulteriormente il riequilibrio della dotazione impiantistica, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, in funzione della gerarchia per la gestione dei rifiuti;

- introduce elementi di novità principalmente riconducibili alla necessità di rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020, tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità e alla contestuale necessità di garantire la copertura dei correlati costi aggiuntivi;
- prevede un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico-finanziaria di pari durata, con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie (secondo modalità e criteri di successiva definizione) un'eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente;
- disciplina le procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati.

Con la successiva **Delibera n. 389/2023R/rif del 03/08/2023** sono state definite le regole per l'aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie, confermando l'impostazione generale del metodo tariffario rifiuti MTR-2 (delibera 363/21) e adeguandolo anche per ottemperare rapidamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la recente sentenza n. 7196/23 relativamente alla trattazione dei costi afferenti alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata, in tal modo garantendo l'affidabilità del nuovo quadro regolatorio.

Sono stati quindi introdotti criteri tariffari che preservano un quadro di riferimento stabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento ed esercizio e di non discriminazione degli utenti finali. Al tempo stesso sono state introdotte misure per dare adeguata copertura ai maggiori oneri sostenuti negli anni 2022 e 2023 a causa dell'inflazione, salvaguardando l'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e la continuità nell'erogazione del servizio, assicurando comunque la sostenibilità della tariffa all'utenza. Nella medesima delibera si sono infine introdotte misure per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, prevedendo una riclassificazione dei molteplici elementi conoscitivi desumibili dai circa 6.000 PEF approvati.

#### **Nello specifico le principali novità dell'MTR-2 sono le seguenti:**

- Il PEF predisposto nel 2022 deve coprire l'intero periodo regolatorio 2022 – 2025;
- Aggiornamento del PEF dopo il primo biennio (per il periodo 2024-2025) per tenere conto dei dati contabili del bilancio 2022 dei gestori, senza ammettere la possibilità di intercettare costi evolutivi del servizio non programmati nel PEF originario, ad eccezione di eventi straordinari in nessun modo prevedibili all'inizio del periodo regolatorio con possibilità di revisione del Pef in qualsiasi momento);
- Possibilità di introdurre costi previsionali legati alla Qualità commerciale/contrattuale/tecnica del servizio;
- Nuova modulazione del fattore di sharing (rispetto all'MTR-1);
- Nuova modulazione del coefficiente «ql» e «x» (rispetto all'MTR-1);
- Modulazione nel periodo regolatorio delle eventuali differenze tra entrate di riferimento e limite di crescita annua con possibilità di modulazione dei congruati anche oltre il periodo regolatorio;

- Possibilità di inserire correttivi per effetti D.Lgs. 116/2020;
- Possibilità di inserire correttivi per talune condizioni di crediti in sofferenza;
- Possibilità di trasferimento di talune tipologie di costo tra quelli di spazzamento;
- Tariffe di accesso agli impianti di trattamento e smaltimento in parte regolate;
- Meccanismi di premialità per avvio rifiuti ad impianti «green» e penalità per avvio ad impianti non «green»;

**In maggior dettaglio, il provvedimento prevede le seguenti disposizioni:**

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario

- Le componenti di tariffarie del servizio integrato per la determinazione delle entrate di riferimento comprendono: costi operativi; costi d'uso del capitale; componenti a congruaggio di annualità pregresse.
- Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, per quanto di pertinenza, le medesime definizioni delle componenti di costo sopra richiamate, secondo le regole recate dal MTR-2.

Misure per lo sviluppo di infrastrutture a beneficio della Circular Economy.

- Regole di riconoscimento dei costi d'uso del capitale, basate su parametri da stabilire con successivo provvedimento;
- Previsione di un fattore di sharing in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'output recuperato, valorizzato, dall'ente territorialmente competente, in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia, modulabile, con riferimento ai sistemi di compliance, in funzione del livello di qualità ambientale delle prestazioni;
- Determinazione delle tariffe di accesso agli impianti, in grado di stimolare innovazione tecnologica e migliori performance ambientali, attraverso una modulazione della regolazione in ragione del livello di pressione competitiva, dell'attività di programmazione settoriale, nonché grado di integrazione della filiera, distinguendo gli impianti di chiusura del ciclo in "integrati", "minimi" e "aggiuntivi";
- Introduzione di un meccanismo di incentivazione tramite perequazione, sulla base della gerarchia dei rifiuti, prevedendo componenti perequative a compensazione o maggiorazione dei corrispettivi per l'accesso agli impianti di chiusura a seconda del tipo di impianto a cui si conferisce (compostaggio/digestione anaerobica, impianti di incenerimento con recupero di energia, impianti di incenerimento senza recupero di energia e discarica). Il citato sistema di perequazione e i criteri per la quantificazione delle suddette componenti saranno definiti con successivo provvedimento.

**Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale**

- La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.
- Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annuale che tiene conto, ai sensi dell'MTR-2:
  - del tasso di inflazione programmata;
  - del miglioramento della produttività (secondo un coefficiente di recupero di produttività determinato dall'Ente territorialmente competente in ragione del confronto tra il costo unitario

effettivo della gestione interessata e il benchmark di riferimento, nonché del livello dei livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo);

- del miglioramento previsto della qualità e delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale.

Con la successiva **Delibera 18 febbraio 2025 del 57/2025/R/rif** è stato disposto l’*”Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”* per disciplinare il periodo regolatorio 2026-2029.

Con il successivo **documento per la consultazione 15 aprile 2025 180/2025/R/rif** sono stati illustrati i primi orientamenti dell’Autorità in merito alla definizione, per il terzo periodo regolatorio, del metodo tariffario per la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, nonché per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento (MTR-3).

Da ultimo con il **documento per la consultazione 10 giugno 2025 249/2025/R/rif** vengono illustrati gli **orientamenti finali** dell’Autorità per la definizione della regolazione delle entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, per il nuovo periodo regolatorio 2026-2029. Si tratta dei criteri generali con cui gli Enti preposti dovranno stabilire le entrate tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, e gli oneri per l’accesso degli operatori a agli impianti di trattamento.

Con la **Delibera 397/2025/R/rif**, ARERA approva il Metodo Tariffario Rifiuti per il periodo 2026-2029. Un provvedimento che non si limita ad aggiornare formule e parametri, ma introduce obblighi sostanziali per gli Enti territorialmente competenti (ETC). Al centro: la verifica dell’equilibrio economico-finanziario della gestione. Non basta più validare il PEF con un controllo formale. È necessario un procedimento partecipato, con analisi tecniche documentate, confronto con il gestore e atti motivati.

Il nuovo metodo tariffario, precisa Arera, è stato definito in sintonia con le disposizioni del bando tipo per l’affidamento della gestione dei rifiuti urbani (che partirà proprio dal 1° gennaio 2026) e con le altre misure di recente introduzione, a partire dalla disciplina sulla qualità del servizio. Tra gli aggiornamenti, un nuovo fattore di ‘sharing’ (ovvero di ripartizione dei costi e dei benefici tra gestore e utenti) che consentirà di modulare le tariffe anche sulla base “dei risultati raggiunti in termini di livelli di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo”. Nel rispetto del regime di responsabilità estesa del produttore, chiarisce Arera, il piano economico finanziario della gestione dovrà tendere a garantire la copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, con l’obiettivo, nel caso dei rifiuti da imballaggio, di arrivare ad almeno l’80%.

**Relativamente alla regolazione qualità Arera – TQRIF, si richiama la deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF**, recante “*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*” e il relativo Allegato A “*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*” (TQRIF) la quale prevede l’introduzione dal 1° gennaio 2023 di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da



indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni, determinato dall'ETC medesimo.

Con la successiva **Delibera 28 gennaio 2025 23/2025/R/rif** è stato disposto l'“Avvio di procedimento volto all'aggiornamento della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani e alla modifica della deliberazione 15/2022/R/RIF”.

Nel **documento per la consultazione del 1° aprile 2025, 147/2025/R/RIF**, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha illustrato – a partire dagli elementi di inquadramento generale in ordine agli obiettivi dell'intervento – i primi orientamenti dell'Autorità in merito all'estensione del set di indicatori introdotto con la deliberazione 387/2023/R/RIF.

Con il **documento per la consultazione 03 giugno 2025 235/2025/R/rif** sono stati illustrati gli orientamenti finali in merito all'estensione del set di indicatori introdotto con la deliberazione 387/2023/R/RIF, con particolare riferimento alla metodologia di calcolo del macro-indicatore R3, nonché alcune ipotesi di semplificazione del TQRIF. Al riguardo, i soggetti interessati sono stati invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte.

Infine, con **delibera n. 374/2025/R/RIF, approvata il 29 luglio 2025**, l'Arera ha completato e aggiornato la regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR), integrando le disposizioni della deliberazione 387/2023/R/RIF e aggiornando la 15/2022/R/RIF.

Gli obiettivi principali sono:

- Rafforzare la regolazione tecnica in linea con la normativa europea e nazionale e della concomitante attuazione del PNRR.
- Promuovere modelli di gestione dei rifiuti più sostenibili, efficienti e con maggiore rendimento ambientale.
- Favorire l'economia circolare, ridurre lo smaltimento in discarica e incentivare il riciclo e la preparazione per il riutilizzo.
- Garantire standard tecnico-ambientali elevati e supportare la disponibilità di materie prime seconde di qualità per l'industria.
- Assicurare trasparenza e accountability attraverso sistemi affidabili di monitoraggio e valutazione.
- Sostenere enti territoriali e gestori nel miglioramento continuo del servizio.

Infine, l'applicazione è prevista in modo graduale, con una fase di monitoraggio dal 2026 al 2027 e l'entrata in vigore piena delle nuove regole dal 2028.

Gli schemi regolatori sono 4 e indicano gli standard di qualità del servizio di gestione integrata dei rifiuti (da minimo ad avanzato). L'Ente territorialmente competente (Autorità d'ambito o Comune) valuta il servizio che viene offerto agli utenti nel suo territorio e sceglie uno dei 4 schemi (da quello che offre le prestazioni minime agli utenti a quello migliore). Dallo schema scelto dipendono gli obblighi contrattuali dei gestori del servizio rifiuti affidatari nei confronti di cittadini e imprese.

Nell'ambito degli obblighi minimi di qualità del servizio rifiuti, l'Autorità vuole aggiornare in

particolare gli indicatori approvati dal 1° gennaio 2024 relativi alla qualità della raccolta differenziata (delibera 387/2023/R/Rif) con lo scopo di migliorarne ulteriormente la qualità, spingere sull'upgrade tecnologico degli impianti di trattamento, contribuendo così ad accrescere la disponibilità di materiale recuperato di buona qualità per il successivo impiego nelle filiere produttive. Arera intenderebbe aggiungere un nuovo indice della qualità del servizio dato dalla affidabilità dell'impianto, intesa come incidenza della durata delle interruzioni senza preavviso.

In considerazione dell'aggiornamento, l'Authority ha deciso di differire al 2026 l'acquisizione sistematizzata da parte degli Enti competenti dei dati sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani riferiti all'anno solare 2024 prevista dalla citata delibera 387/2023/R/Rif.

Il Comune di Riva di Solto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29 aprile 2022, ha scelto lo SCHEMA REGOLATORIO. Per l'affidamento di che trattasi, è stato individuato lo SCHEMA 1 per il primo anno di servizio, con l'obiettivo di raggiungere almeno lo SCHEMA 3 alla scadenza del contratto.

Quanto sopra descritto anche per la successiva approvazione della **Carta della qualità del servizio** integrato di gestione dei rifiuti urbani, che andrà presentata dal futuro gestore e dovrà enunciare le regole di organizzazione e di erogazione dei servizi, stabilire i livelli di qualità delle prestazioni e individuare gli strumenti messi a disposizione delle utenze per le comunicazioni con l'Appaltatore e con il Comune di Riva di Solto e la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, anche con riguardo alla presentazione di eventuali reclami o alla segnalazione di disservizi.

La carta dovrà rappresentare, quindi, un irrinunciabile elemento di trasparenza nel rapporto con i cittadini.

Essa dovrà contenere disposizioni in merito alla qualità dei servizi pubblici, alle condizioni di tutela delle utenze, nonché alle procedure di indennizzo per il mancato rispetto dei livelli qualitativi previsti.

La carta dei servizi dovrà essere elaborata dal gestore con contenuti semplici e chiari e, al tempo stesso, precisi e completi, non tralasciando la particolare cura della presentazione grafica.

Essa dovrà comprendere almeno la trattazione dei seguenti argomenti:

- a) validità e diffusione della carta;
- b) profilo aziendale;
- c) principi fondamentali;
- d) standard di qualità del servizio;
- e) raccolta dei RUR;
- f) raccolta dei rifiuti differenziati;
- g) attività di spazzamento;
- h) comportamento del personale;
- i) tutela dell'utenza e procedure di reclamo e di rimedio;
- l) valutazione del grado di soddisfazione dell'utenza.



In ordine allo **schema di contratto tipo** cui dovrà attenersi il futuro gestore del servizio si rappresenta che AREA con la Delibera 03 agosto 2023 385/2023/R/rif ha approvato lo “***Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani***”.

Con questa delibera sono stati disciplinati i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

La delibera dispone espressamente che “• *sia necessario prevedere l'adeguamento obbligatorio dei contratti in essere allo schema tipo di cui all'Allegato A in forza dell'efficacia eterointegrativa dei contratti che disciplinano la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, riconosciuta ai provvedimenti di regolazione dell'Autorità, atteso che tale prerogativa di eterointegrazione dei rapporti sottostanti alle fattispecie regolate è un potere riconosciuto con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge n. 481/95, cui espressamente rinvia l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17;*

• *sia, altresì, opportuno disporre che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;*

• *sia opportuno precisare che il presente provvedimento fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente in ordine allo schema di contratto di servizio, non comprimendo, tuttavia, l'autonomia contrattuale dell'Ente territorialmente competente e del gestore del servizio che sottoscrivono il contratto nello statuire, all'uopo, contenuti ulteriori, in ragione, tra l'altro, dei peculiari assetti locali del servizio nel pertinente territorio e nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti di regolazione di questa Autorità;*

• *sia necessario provvedere alla trasmissione, ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 31 comma 4 lett. c) del d. lgs. 201/22, del presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)”*

Di tale provvedimento si dovrà tener conto nella futura gestione del servizio, a far data da quando ARERA, con la delibera n. 385/2023, ha stabilito (entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024) che i contratti di servizio in essere dovranno essere resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti.

## **SEZIONE B - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**

### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO**

Oggetto dell'affidamento è un servizio evoluto per la gestione integrata dell'igiene urbana, con ridotto impatto ambientale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei “Criteri Ambientali Minimi per

l'affidamento del servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, previsti nel Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP), nel D.M 13 febbraio 2014 e nella Legge 28 dicembre 2015, n. 221. **La revisione dei CAM del 2014 è stata effettuata con il decreto 23 giugno 2022 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale - n. 182 del 5-8-2022):** Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani, della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

In data 31 ottobre 2019 l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha emanato il provvedimento 443/2019/R/RIF denominato ***“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”***. All'art.1 si definisce l'ambito di applicazione: *“1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. 1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende:*

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;*
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;*
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;*
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.”*

In coerenza, con quanto previsto dalla suindicata delibera Arera, formano oggetto del contratto i seguenti servizi:

Servizio a) Servizio di raccolta e trasporto agli impianti finali di smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti riciclabili, compostabili, recuperabili e/o valorizzabili, raccolti sul territorio del Comune di RIVA DI SOLTTO con il metodo “porta a porta”;

Servizio b) Gestione Centro di Raccolta di RIVA DI SOLTTO, FONTENO E SOLTTO COLLINA compresa la custodia, vigilanza e spese del personale addetto.

Servizio c) Spazzamento strade

Servizio d) Passaggio aggiuntivo per ritiro rifiuti vetro/lattine da n° 6 attività commerciali dal 1° Giugno al 30 Settembre

Servizio e) Servizio svuotamento cestini settimanale (il lunedì). Servizio di svuotamento cestini nella giornata di venerdì dal 1°Giugno al 30 Settembre. compreso il trasporto e il conferimento dei rifiuti dai cestini agli impianti finali di smaltimento e/o recupero. Servizio di svuotamento cestini nei mesi di luglio e agosto anche nelle giornate di mercoledì e domenica

Servizio f) Fornitura annuale gratuita, presso la sede comunale, di sacchi per il conferimento della frazione secca (per le utenze domestiche n° 32.000 sacchi/anno sacchi da 30 Litri di colore rosso trasparente con logo; per le utenze non domestiche, n° 8000 sacchi/anno da 110 Litri di colore azzurro trasparente con logo VCS);

Servizio g) Servizio raccolta rifiuti per n° 2 sagre/annuali e ritiro rifiuti a fine sagra;

Servizio i) Servizio Centralino, Assistenza “qualità ARERA”, Assistenza Tari.

In base alle più recenti indicazioni regionali in materia di gestione dei rifiuti, contenute nella D.G.R. 20 giugno 2014, n. X/1990 – *Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.)* – e in particolare nel capitolo 3.6 dedicato all’analisi delle modalità di raccolta, la Regione Lombardia ha espresso l’indirizzo di promuovere una **progressiva riconversione dal sistema di raccolta con cassonetti stradali al sistema “porta a porta”**. Tale scelta è motivata dalla necessità di contenere la produzione pro-capite di rifiuti, migliorare la qualità della raccolta differenziata e incrementare la quota di frazioni avviate a riciclo, secondo le indicazioni operative riportate nel capitolo 11.4 del PRGR.

A livello normativo, l’art. 205, comma 6-quater, del D.Lgs. 152/2006 ha introdotto l’obbligo di raccolta differenziata per specifiche frazioni di rifiuto, tra cui: carta, metalli, plastica, vetro, legno (ove possibile), tessili (dal 1° gennaio 2022), organico, imballaggi, RAEE, pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti.

Inoltre, il D.Lgs. 201/2022 ha introdotto una disciplina generale per i servizi di interesse economico generale erogati a livello locale, integrando e, ove in contrasto, prevalendo sulle normative di settore, salvo non sia prevista una specifica clausola di salvaguardia. In particolare, l’art. 5, comma 2, stabilisce che **le Regioni incentivino, con il coinvolgimento degli enti locali, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento per i servizi pubblici locali a rete**, anche mediante forme di aggregazione volontaria. Tale riorganizzazione dovrebbe avvenire preferibilmente su scala regionale o, comunque, secondo modalità che consentano economie di scala e di scopo, in grado di aumentare l’efficienza del servizio.

In questo contesto normativo e programmatico, l’Amministrazione comunale ha previsto che il servizio da affidare venga strutturato in **continuità con la precedente gestione**, pur introducendo **modifiche e miglioramenti ritenuti necessari** al fine di incrementarne qualità ed efficacia. Tali aggiornamenti saranno oggetto di indirizzi puntuali che verranno forniti al futuro gestore, con l’obiettivo di ottimizzare il servizio offerto alla cittadinanza.

### **Le tipologie delle utenze da servire: utenze domestiche e non domestiche**

Il modello gestionale prevede la suddivisione delle utenze in due macrocategorie:

1. **Le Utenze Domestiche (UD) considerate sono pari a n. 1.124 (al 31/12/2024).**
2. Le attività commerciali, artigianali e professionali sia pubbliche che private, invece, sono indicate nel progetto come **utenze non domestiche (UnD)**. In totale **le UnD sono pari a n. 33 (al 31/12/2024).**

Sono esclusi da tale gestione i rifiuti speciali di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. originati dal circuito di produzione non domestica, i quali debbono essere smaltiti a totale carico del produttore/detentore.


### **Analisi quantitativa della raccolta rifiuti**

Vengono analizzati i dati consuntivi di produzione fino al 2023 perché è l’ultimo anno che è possibile confrontare con i dati comunali. È dunque riportato il prospetto dei rifiuti raccolti nel 2023. I dati sono


i seguenti:

| Anno | Dato relativo a:        | Popolazione | RD (t)  | Tot. RU (t) | RD (%) | RD Pro capite (kg/ab.*anno) | RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|------|-------------------------|-------------|---------|-------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2023 | Comune di Riva di Solto | 856         | 436,570 | 522,670     | 83,53  | 510,01                      | 610,60                      |
| 2022 | Comune di Riva di Solto | 869         | 409,615 | 498,555     | 82,16  | 471,36                      | 573,71                      |
| 2021 | Comune di Riva di Solto | 881         | 397,343 | 471,203     | 84,33  | 451,01                      | 534,85                      |
| 2020 | Comune di Riva di Solto | 904         | 399,312 | 462,932     | 86,26  | 441,72                      | 512,09                      |
| 2019 | Comune di Riva di Solto | 917         | 395,512 | 469,832     | 84,18  | 431,31                      | 512,36                      |
| 2018 | Comune di Riva di Solto | 920         | 414,078 | 456,588     | 90,69  | 450,08                      | 496,29                      |
| 2017 | Comune di Riva di Solto | 913         | 380,682 | 447,122     | 85,14  | 416,96                      | 489,73                      |
| 2016 | Comune di Riva di Solto | 875         | 372,694 | 499,304     | 74,64  | 425,94                      | 570,63                      |
| 2015 | Comune di Riva di Solto | 881         | 261,763 | 441,001     | 59,36  | 297,12                      | 500,57                      |
| 2014 | Comune di Riva di Solto | 883         | 275,174 | 438,466     | 62,76  | 311,64                      | 496,56                      |
| 2013 | Comune di Riva di Solto | 869         | 250,431 | 414,427     | 60,43  | 288,18                      | 476,90                      |
| 2012 | Comune di Riva di Solto | 863         | 251,690 | 429,126     | 58,65  | 291,65                      | 497,25                      |
| 2011 | Comune di Riva di Solto | 862         | 256,096 | 408,041     | 62,76  | 297,10                      | 473,37                      |
| 2010 | Comune di Riva di Solto | 867         | 245,963 | 405,123     | 60,71  | 283,69                      | 467,27                      |


### Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Riva di Solto




## Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Riva di Solto



## Ripartizione del pro capite di RD per frazione - Comune di Riva di Solto



## Ripartizione percentuale della RD per frazione - Comune di Riva di Soltò



### Obiettivi finali previsti

Il conseguimento della **massima sostenibilità del ciclo di gestione dei rifiuti urbani** prodotti nell'ambito dell'intero territorio comunale è l'obiettivo prioritario dell'Amministrazione Comunale, sia per gli aspetti ambientali che sociali, unitamente alla massima efficacia ed efficienza dei servizi resi alla comunità locale nonché alla maggiore equità nella ripartizione dei costi generati dai servizi stessi da valutarsi tenendo in considerazione l'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza.

Il conseguimento della massima sostenibilità del ciclo di gestione dei rifiuti urbani prodotti nell'ambito dell'intero territorio comunale è l'obiettivo prioritario della Società, sia per gli aspetti ambientali che sociali, unitamente alla massima efficacia ed efficienza dei servizi resi alla comunità locale nonché alla maggiore equità nella ripartizione dei costi generati dai servizi stessi da valutarsi tenendo in considerazione l'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza.

Il nuovo servizio individua - considerati gli elementi di cui sopra - quali principi ispiratori nonché capisaldi strategici di indirizzo:

- **Tutela ambientale e sviluppo sostenibile:** la gestione del ciclo dei rifiuti urbani deve prioritariamente garantire la massima tutela dell'ambiente e prevedere un modello orientato ai principi dello sviluppo sostenibile;
- **La prevenzione e la riduzione del rifiuto** conferito in discarica con conseguente riduzione dei costi di smaltimento e degli impatti ambientali;
- **L'incremento della percentuale di raccolta differenziata** e, in prospettiva, dell'effettivo recupero

della materia;

- **Favorire la raccolta differenziata**, la selezione e la valorizzazione delle frazioni di rifiuti urbani raccolte separatamente mediante la modalità domiciliare;
- Una **migliore qualità delle frazioni** di rifiuto destinate al riciclo;
- **Riequilibrio della platea del personale** operativo in grado di eseguire i servizi previsti;
- **Gestione informatizzata del servizio** e della reportistica periodica;
- **Promozione del recupero dei rifiuti**, al fine di ridurre lo smaltimento finale degli stessi;
- Una **maggiore efficienza del servizio** tramite un'attenta riorganizzazione delle risorse operative assicurando la gestione unitaria dei rifiuti urbani in ambiti territoriali omogenei di raccolta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- L'erogazione di un servizio caratterizzato da **un'elevata qualità gestionale** a favore delle utenze domestiche e non domestiche;
- Una **maggiore responsabilizzazione individuale** ed educazione al rispetto dell'ambiente e del territorio;
- La **valorizzazione della qualità del servizio** di igiene urbana anche quale ulteriore elemento di promozione del territorio.

I CAM affrontano i diversi aspetti ambientali associati al ciclo di vita del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento e connesse forniture, proponendo soluzioni che favoriscono la riduzione complessiva degli impatti ambientali correlati, tenendo in considerazione il contesto di mercato e gli attuali modelli organizzativi dei servizi di igiene urbana, nonché le specificità territoriali in cui vengono erogati.

Nello specifico, i criteri ambientali mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) **Prevenire la produzione di rifiuti**: attraverso azioni di sensibilizzazione degli utenti e la promozione dello scambio e del riuso;
- b) **Massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata** ponendo obiettivi sfidanti ma in linea con le disposizioni normative sull'economia circolare;
- c) **Diffondere beni riciclabili** e contenenti materiale riciclato: attraverso l'acquisizione di contenitori e sacchetti in materiale riciclato e riciclabili e la promozione di filiere del riciclo;
- d) **Ridurre gli impatti del trasporto**: attraverso la riduzione del peso dei rifiuti trasportati, ad esempio promuovendo il compostaggio di prossimità, ottimizzando i percorsi, promuovendo innovazioni tecnologiche per i mezzi utilizzati e la loro gestione.

### **Assetto gestionale in essere**

Il servizio di Igiene Urbana è stato oggetto di affidamento in house providing alla società Val Cavallina Servizi s.r.l.

La “Convenzione per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani” è stata approvata dall'Assemblea



della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi con deliberazione n. 40 del 28.11.2023 e dal Comune di Riva di Solto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.11.2023.

La Società Val Cavallina Servizi s.r.l. con sede in Trescore Balneario (BG) alla Piazza Salvo d'Acquisto n. 80, è a capitale interamente pubblico, partecipata dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per lo 1,01%.

L'attuale affidamento ha decorrenza dal 1 Luglio 2017 e durata prevista fino al 31 dicembre 2025, in conformità ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di affidamenti in house, con particolare riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.

Quindi, il servizio di igiene urbana è attualmente gestito sino al 31 dicembre 2025 dalla Val Cavallina Servizi s.r.l.

## **OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E RELATIVE COMPENSAZIONI**

Trattasi di servizio pubblico essenziale di interesse pubblico il cui costo è a carico del bilancio comunale a copertura totale (ruolo tariffa e proventi da vendita rifiuti recuperabili).

Il Comune, per il Servizio di Igiene Urbana relativo all'avvio al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché della gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili nel Comune, individuerà i seguenti obblighi di servizio pubblico e universale che la società aggiudicataria dell'appalto dovrà assicurare attraverso alti standard quanti-qualitativi:

- **Universalità:** il servizio è garantito per tutti gli utenti e su tutto il territorio indipendentemente dalla loro posizione geografica (centro abitato territorio extraurbano) e ai medesimi standard qualitativi;
- **Continuità:** non è prevista alcuna interruzione di servizio al momento dell'entrata in vigore del nuovo appalto; i servizi contemplati nella Carta della qualità sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici, costituendo quindi attività di pubblico interesse e non possono essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. La Comunità Montana e il Comune si impegnano a garantire pertanto la continuità e regolarità dei servizi di igiene urbana, avvalendosi degli uffici che consentono di controllare e monitorare lo svolgimento regolare delle azioni programmate dal gestore. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, la Comunità Montana e il Comune si impegnano al rispetto delle norme di legge, fornendo la dovuta informazione agli utenti prima dell'inizio dello sciopero, nelle forme adeguate, dei modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione, anche tenuto conto delle disposizioni previste ai sensi del TITR e del TQRIF in relazione alla: continuità e regolarità dei servizi di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade; sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- **Qualità:** più alto standard nello svolgimento dei servizi con l'introduzione di prestazioni aggiuntive e modalità di realizzazione dei servizi più adeguate alle esigenze degli utenti. La società gestrice dell'appalto dovrà perseguire l'obiettivo del progressivo, continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, adottando tutte le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.
- **Economicità:** maggiore livello qualitativo del servizio realizzato senza integrare la previsione economica complessiva rinveniente dai corrispettivi contrattuali afferenti l'affidamento; in merito alla



cessione dei materiali valorizzabili la società affidataria reperirà di volta in volta l'interlocutore che consenta di ottenere la remunerazione più conveniente in funzione delle condizioni di mercato e pertanto potranno essere stipulati contratti e convenzioni anche con soggetti diversi dai consorzi obbligatori.

- **Monitoraggio e controllo:** gli uffici preposti dall'Ente effettueranno un controllo diretto (c.d. analogo) sullo svolgimento del servizio, verificando il rispetto degli obblighi contrattuali e normativi.

- **Trasparenza e informazione completa:** sottoscrizione di un contratto di servizio dove saranno specificate tutte le attività in modo puntuale e chiaro; diritto all'informazione su tutte le attività e le procedure in uso, sia a livello qualitativo che quantitativo ed in particolare quelle di carattere economico; libero accesso agli atti aziendali, nel rispetto della normativa vigente. Per gli aspetti relazionali con i cittadini, garantire l'identificabilità del personale e dei relativi responsabili dei vari settori.

- **Sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti:** rispetto delle prescrizioni legislative ed autorizzative, con la ricerca continua di soluzioni tecnologiche e gestionali innovative, l'incentivazione delle raccolte differenziate e la riduzione della produzione di rifiuti.

- **Coinvolgimento degli utenti e incentivi:** per una migliore gestione dei rifiuti il Comune di ..... adotta ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa. Possono essere previsti quindi l'incentivazione delle persone, associazioni, aziende, scuole che si siano particolarmente distinte nel favorire le iniziative delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, quali premi materiali, da distribuirsi in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.

## LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE

A fronte degli specifici obblighi di servizio pubblico non sono previste compensazioni.

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che l'impresa non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni, se considerasse esclusivamente il proprio interesse commerciale.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, può affermarsi che la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

L'Ente locale deve intervenire laddove, per garantire un servizio accessibile a tutti, di qualità e ad un prezzo abbordabile, si rendano necessarie adeguate compensazioni economiche (e quindi integrative della tariffa) al fine di rendere appetibile un servizio che, senza tali condizioni, non risulterebbe contendibile per il mercato. In tale ottica sono dichiarate ammissibili le eccezioni alle regole del mercato necessarie per garantire l'"equilibrio economico" del servizio, secondo il peso relativo delle

attività redditizie e quello delle attività che non lo sono, nel rispetto comunque del principio di proporzionalità.

La regolamentazione dei prezzi deve, tuttavia, essere equilibrata, nel senso che non deve ostacolare l'apertura del mercato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le distorsioni della concorrenza. Di conseguenza, l'intervento deve essere proporzionale allo scopo perseguito, il che presuppone, conformemente alla giurisprudenza, che non deve andare al di là di quanto indispensabile per raggiungere il relativo obiettivo "di interesse economico generale": nel caso di specie il contenimento dei prezzi.

Entro tali limiti è quindi rimessa all'ente di riferimento la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico, purché l'intervento tariffario ed il servizio universale (previsto nell'art. 3, n. 3, della Direttiva) confluiscono verso un medesimo scopo.

In ogni caso, la compensazione deve essere effettivamente utilizzata per garantire il funzionamento del servizio di interesse economico generale. La compensazione degli obblighi di servizio pubblico deve essere concessa per il funzionamento di un determinato servizio di interesse economico generale e non deve essere utilizzata per operare su altri mercati, in quanto, in tale ultimo caso, costituirebbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa vigente in materia. Ciò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che riceve una compensazione per obblighi di servizio pubblico di realizzare un margine di utile ragionevole.

Nel caso di specie i rapporti tra Enti locali e l'azienda affidataria del servizio saranno regolati da specifico contratto di servizio dal quale si rinvergono le modalità di esecuzione e gli obblighi in capo all'affidataria nonché le compensazioni economiche contrattualmente pattuite (cfr. corrispettivi al netto delle eventuali tariffe) che risultano adeguate a remunerare i costi sostenuti dall'azienda per l'esercizio delle attività svolte.

Sotto il profilo dell'individuazione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale è opportuno evidenziare che, atteso il superiore interesse pubblico alla salute ed alla tutela dell'ambiente, riconosciuti a livello costituzionale, l'ente competente non possa esimersi dall'imporre specifici obblighi di servizio pubblico nel campo dei rifiuti, obblighi volti a garantire che i relativi servizi siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità) e comunque secondo concetti di parità.

I costi del servizio saranno interamente coperti dalla TARI all'interno del PEF annuale di riferimento.

### **CONFORMITÀ ALLA DISCIPLINA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO (art. 107 TFUE)**

L'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguarda le norme sugli aiuti di Stato nell'Unione europea. Questo articolo stabilisce che gli aiuti di Stato che possono falsare la concorrenza e influenzare negativamente il commercio tra gli Stati membri sono incompatibili con

il mercato interno, a meno che non siano autorizzati dalla Commissione europea in base a determinate condizioni.

Secondo la Commissione Europea, 29/11/2005 n. C 297/04, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza delle seguenti condizioni:

- a. L'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico, definiti in modo chiaro;
- b. I parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che la compensazione comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto ad imprese concorrenti;
- c. La compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
- d. Nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata dell'esecuzione di obblighi di servizio pubblico, la compensazione deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

## **SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA**

### **C.1 - SPECIFICAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA: AFFIDAMENTO IN HOUSE**

La Regione Lombardia, come detto, non ha ancora attivato un'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani per ambiti territoriali, cosicché spetta ai comuni provvedervi nelle forme previste dalla legge per la conduzione dei servizi pubblici di interesse generale (art. 198, d.lgs. 152/2006).

Mancando l'attivazione degli ambiti territoriali, in coerenza con quanto disposto dall'art. 19, comma 1, lett. f), del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012, ricade in capo al Comune di Riva di Soltò l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani sul proprio territorio di competenza.

A tal fine, il Comune ha individuato, come forma prescelta, l'affidamento "in house" alla società Val Cavallina Servizi s.r.l., di cui è socio. Tale società già opera a favore di un bacino comprendente diversi Comuni contermini, caratterizzati da omogeneità rispetto alla tipologia dei servizi richiesti, ed è in grado di garantire elevati standard qualitativi unitamente a condizioni economiche vantaggiose nella gestione del servizio.

L'affidamento sarà costituito da un unico lotto poiché le prestazioni richieste si collocano in un contesto organizzativo nel quale l'unitarietà dell'affidamento costituisce un valore quasi necessario e aggiunto in termini gestionali e di efficacia erogativa del servizio.

#### **Presentazione generale della società**

Val Cavallina Servizi s.r.l. è una Società a capitale interamente pubblico, nata nel 1997 dalla volontà dei Comuni soci fondatori di garantire ai propri cittadini servizi pubblici locali efficienti. Fin dalla sua costituzione, la Società si propone come uno strumento operativo degli Enti Locali per la gestione diretta dei servizi, con l'obiettivo di rispondere in modo efficace ed economicamente sostenibile alle esigenze del territorio.

L'obiettivo principale di Val Cavallina Servizi è la fornitura e la gestione di servizi pubblici locali, con particolare attenzione alle esigenze di un territorio molto complesso. La sua strategia imprenditoriale, coerente con la natura pubblica della società, integra obiettivi aziendali e industriali con quelli legati alla protezione dell'ambiente e all'impiego consapevole delle risorse pubbliche.

In particolare, Val Cavallina Servizi s.r.l. punta a:

- garantire servizi sempre più efficienti e rispondenti ai bisogni dei cittadini;
- promuovere una gestione virtuosa dei rifiuti attraverso il riciclo e il recupero;
- innovare costantemente mezzi e attrezzature;
- rafforzare la collaborazione con i Comuni soci per una pianificazione partecipata e trasparente;
- mantenere elevati standard qualitativi e normativi nei propri processi.

Val Cavallina Servizi è una società certificata **UNI EN ISO 9001:2015**, a testimonianza dell'impegno per un sistema di gestione della qualità conforme ai requisiti internazionali. Particolare attenzione è posta al rispetto delle normative vigenti, in materia di sicurezza, tutela ambientale e qualità dei servizi erogati.

Nei Comuni serviti da Val Cavallina Servizi, la percentuale media di rifiuti differenziati portati al recupero è superiore al 83 %, con punte che superano l'90% delle quantità totali raccolte.

Questo risultato è reso possibile dall'esperienza crescente maturata negli anni dal personale e dal management direttamente sul campo e dalla costante attenzione nella gestione e nell'ammodernamento delle attrezzature e del parco mezzi, che ha permesso alla Società di consolidare il proprio ruolo sul territorio provinciale. Attraverso il coordinamento di 70 operatori e un parco di 60 automezzi di vario genere, Val Cavallina Servizi s.r.l. gestisce la raccolta porta a porta dei rifiuti, i Centri di Raccolta Comunali, lo spazzamento stradale e lo svuotamento dei contenitori e dei cestini dislocati sul territorio.

I servizi sono organizzati in funzione delle esigenze dei singoli Comuni e si adattano alle specifiche realtà locali.

La Società guarda al futuro con l'obiettivo di rafforzare e ampliare la propria presenza sul territorio, coinvolgendo nuove amministrazioni comunali, investendo nella ricerca e nell'innovazione tecnologica, migliorando la qualità dei servizi offerti, formando il personale e consolidando il proprio ruolo come soggetto pubblico di riferimento per una gestione efficiente, sostenibile e trasparente dei servizi ambientali.

Preme inoltre evidenziare, così come disposto dall'art. 17 comma 4 del d.lgs. n. 201/2022 che recita: *“Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, **nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio**,...omissis...”* che relativamente allo stato di salute e all'equilibrio economico-finanziario con la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, garanzia della stabilità e continuità della Val Cavallina Servizi s.r.l., è possibile consultare i principali dati ed indicatori economico finanziari pubblicati sul sito istituzionale, nella Sezione Società trasparente.

[https://trasparenza.vcsonline.it/Pages/amministrazione\\_trasparente\\_v3\\_0/](https://trasparenza.vcsonline.it/Pages/amministrazione_trasparente_v3_0/)

### **Corrispettivi contrattuali**

Per lo svolgimento dei servizi affidati il gestore percepirà i corrispettivi previsti ed approvati

dall'Amministrazione Comunale ed inseriti nel contratto di servizio, tenendo conto in particolare:

- dei canoni annui fissati per le prestazioni a corpo;
- dei ricavi derivanti dalla cessione a terzi dei rifiuti recuperabili.

Successivamente al primo anno, compreso l'eventuale periodo di rinnovo/proroga, il corrispettivo sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) coerenti con il Modello Tariffario (MTR) vigente.

## **C. 2 - ILLUSTRAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI EUROPEI E NAZIONALI PER LA STESSA E DESCRIZIONE DEI RELATIVI ADEMPIMENTI**

L'affidamento dei servizi di interesse economico generale (SIEG) ad un soggetto in house, come nel caso in esame, è soggetto a una serie di requisiti sia a livello europeo che nazionale.

### **Requisiti Europei:**

1. Principi generali dell'UE: L'Unione Europea (UE) riconosce l'importanza dei SIEG e consente agli Stati membri di organizzarli e finanziarli in modo adeguato a soddisfare le esigenze dei cittadini. La Commissione europea ha emesso orientamenti che stabiliscono i principi generali che devono essere seguiti dagli Stati membri quando si tratta di SIEG.
2. Direttive europee sulla gestione dei rifiuti: L'UE ha emanato diverse direttive che stabiliscono le regole fondamentali per la gestione dei rifiuti. La Direttiva 2008/98/CE (poi modificata dalla Direttiva (UE) 2018/851), ad esempio, stabilisce il quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell'UE, definendo concetti chiave come la gerarchia dei rifiuti, il principio "chi inquina paga" e le responsabilità degli operatori nel ciclo di vita dei rifiuti.
3. Direttiva sugli appalti pubblici: L'Unione Europea ha emanato una serie di direttive che stabiliscono le regole per gli appalti pubblici, compresi gli appalti di servizi. La direttiva principale in questo contesto è la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. Questa direttiva stabilisce le condizioni e i requisiti che devono essere soddisfatti per utilizzare l'affidamento in-house come modalità di erogazione dei servizi pubblici.
4. Principio di non discriminazione: In base alle leggi europee sugli appalti pubblici, tutte le imprese dell'Unione Europea devono essere trattate in modo equo e non discriminatorio durante il processo di appalto. Ciò significa che le aziende provenienti da qualsiasi Stato membro dell'UE devono avere l'opportunità di partecipare agli appalti di servizi.
5. Regole sulla concorrenza: Le regole europee sulla concorrenza si applicano anche ai SIEG. Gli aiuti di Stato concessi per i SIEG devono essere compatibili con le norme europee sulla concorrenza e non devono falsare in modo significativo la concorrenza nel mercato unico.
6. Libera circolazione dei servizi: In base al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), vi è il principio della libera circolazione dei servizi all'interno del mercato unico europeo. Ciò significa che le imprese di uno Stato membro devono avere la possibilità di offrire servizi in tutti gli altri Stati membri senza discriminazioni ingiustificate.
7. Principio di parità di trattamento: Il principio di "parità di trattamento" è una delle fondamenta delle normative europee sugli appalti pubblici, ed è un principio chiave da rispettare anche

nell'affidamento in-house. Questo principio richiede che tutti i potenziali fornitori o operatori economici coinvolti in procedure di appalto pubblico ricevano un trattamento equo e non discriminatorio. Nel contesto dell'affidamento in-house, ciò significa che l'ente pubblico che decide di gestire internamente un servizio deve assicurarsi di non concedere vantaggi ingiusti a sé stesso o alle organizzazioni collegate coinvolte nell'erogazione del servizio. L'ente pubblico deve trattare qualsiasi operatore economico interessato in modo imparziale e rispettare i principi di concorrenza leale e trasparenza.

### **Requisiti Nazionali:**

1. Leggi nazionali: Ciascuno Stato membro dell'Unione Europea ha il proprio sistema legale per l'assegnazione dei servizi pubblici, che può essere basato sulle direttive europee ma include anche disposizioni specifiche nazionali. Queste leggi definiscono i dettagli delle procedure di appalto, le soglie finanziarie, le modalità di pubblicazione delle informazioni sugli appalti e le regole per l'affidamento in house di un servizio pubblico (D. Lgs. n. 36/2023).

Trattandosi di servizio di interesse economico generale (rifiuti), ciascuno Stato membro dell'UE ha, altresì, il proprio sistema legale e regolamentare per l'assegnazione e la gestione dei SIEG. Queste leggi nazionali definiscono i dettagli delle procedure di assegnazione, i requisiti specifici per i SIEG in diverse categorie e le modalità di finanziamento (D.Lgs. n. 152/2006 e D.Lgs. n. 201/2022).

2. Autorità regolamentari: In molti paesi europei, esistono autorità regolamentari specifiche incaricate di supervisionare l'assegnazione e il monitoraggio dei SIEG. Queste autorità assicurano che i servizi siano erogati in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali (nel caso di specie l'ARERA).

3. Procedure di affidamento: Le autorità pubbliche nazionali devono seguire procedure specifiche per affidare in house i SIEG. Queste procedure possono includere la valutazione delle offerte e la stipula dei contratti.

4. Finanziamento pubblico: Poiché i SIEG spesso ricevono finanziamenti pubblici per garantire la loro erogazione, le leggi nazionali devono definire le modalità di finanziamento, la trasparenza nei finanziamenti e l'obbligo di rendere conto delle risorse pubbliche utilizzate.

5. Trasparenza e rendicontazione: Le autorità nazionali sono tenute a garantire la trasparenza nell'assegnazione e nella gestione dei SIEG e a presentare relazioni periodiche sull'uso dei fondi pubblici per questi servizi.

Come ampiamente rappresentato nella presente relazione e desumibile anche dagli allegati, i futuri atti per l'affidamento in house del servizio in esame (sia quelli di natura giuridica, che di natura tecnica), terranno conto:

- della Direttiva 2008/98/CE e successiva Direttiva (UE) 2018/851 che stabiliscono il quadro giuridico per la gestione dei rifiuti nell'UE;
- della Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici;
- del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici,
- del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale;
- delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia;



- del D.Lgs. n. 201/2022, entrato in vigore il 31 dicembre 2022 avente ad oggetto: “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”;
- della normativa regionale di settore.

All’interno delle suindicate disposizioni normative che andranno a regolare la futura gestione del servizio trovano compiuta applicazione i principi di derivazione comunitaria e nazionale, così come sopra elencati.

### **C.3 - COMPARAZIONE CON OPZIONI ALTERNATIVE: COMPARAZIONE SU BASE PROVINCIALE E REGIONALE DEGLI INDICATORI DI QUALITÀ’ DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA**

Negli ultimi anni, la gestione dei rifiuti urbani in Regione Lombardia ha conosciuto un’evoluzione rapida e costante, con significativi miglioramenti a livello comunale. La Lombardia ha superato da tempo la fase di dipendenza dalle discariche, adottando modelli di raccolta e sistemi di smaltimento e recupero in linea con le più recenti direttive europee.

L’analisi che segue esamina diversi indicatori relativi alla qualità del servizio di gestione dei rifiuti, distinguendo tra due modalità operative:

- **Cluster A:** società **in house**;
- **Cluster B:** società attive nel **libero mercato**, comprese quelle a partecipazione mista pubblico-privata.

I dati sono stati estrapolati dal *Catasto Rifiuti Urbani* dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – [www.catasto-rifiuti.isprambiente.it](http://www.catasto-rifiuti.isprambiente.it)), aggiornati fino al 2023, e dal *Rapporto Rifiuti Urbani – anno 2024*, il più recente disponibile. L’analisi si concentra sul triennio 2020-2022.

#### **3.1 Percentuale di raccolta differenziata**

La **raccolta differenziata** consiste nella separazione dei rifiuti urbani per tipologia di materiale (come carta, vetro, plastica, metalli, rifiuti organici, ecc.) al fine di consentirne il corretto recupero e riciclo. Si tratta di un processo fondamentale per la sostenibilità ambientale, poiché contribuisce a ridurre il ricorso alle discariche e agli inceneritori, con conseguenti benefici sia ambientali che sociali. Grazie al riciclo, infatti, si limita la produzione di rifiuti non recuperabili e si favorisce il riutilizzo delle materie prime per la creazione di nuovi prodotti, con un impatto ambientale significativamente inferiore rispetto alla produzione da materie vergini.

Ne deriva che livelli elevati di raccolta differenziata rappresentano un indicatore chiave della qualità del servizio di gestione dei rifiuti, con ricadute positive sul piano ambientale e sociale.

In Lombardia, secondo i dati ufficiali aggiornati, il tasso di raccolta differenziata ha raggiunto il **73,9% nel 2023**, in crescita rispetto al **72,2% del 2022**, con un incremento dello **0,7%**. A livello provinciale, la situazione è ancora più incoraggiante: quasi tutte le province lombarde hanno superato l’obiettivo



minimo del **67%** fissato dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti, ad eccezione delle province di **Sondrio** (55,7%) e **Pavia** (59,9%).

A livello nazionale, i migliori risultati si confermano nelle province del Nord Italia. Al primo posto si colloca **Treviso** con un tasso dell’**89,1%**, seguita da **Mantova** (87%), **Belluno** (85,8%) e **Pordenone** (85,4%). Anche altre province registrano percentuali elevate, superiori o prossime all’80%, tra cui: **Reggio Emilia** (83,3%), **Forlì-Cesena** (81,7%), **Oristano** (81,3%), **Trento** (81,2%), **Bergamo** (80,5%), **Novara** (80,4%), **Monza e Brianza** (79,9%), **Parma** (79,7%). In Lombardia, **1.088 Comuni** – pari a circa il **72,24%** del totale – hanno superato la soglia del 67%, mentre **908 Comuni** hanno superato la media regionale del 73,9%.

A livello nazionale, secondo i dati ISPRA 2023, il tasso di raccolta differenziata si attesta al **66,6%**, con un incremento di **1,5 punti percentuali** rispetto al 2022.

Nel dettaglio provinciale lombardo:

- **Provincia di Bergamo:** raggiunge nel 2023 una raccolta differenziata dell’**80,5%**, in aumento rispetto al **79,4% del 2022**.
- **Provincia di Brescia:** si attesta al **77,2% nel 2023**, anch’essa in lieve crescita rispetto al **76,2% del 2022**.

Per quanto riguarda il livello di Raccolta differenziata nei Comuni gestiti da società in house (**Cluster A**) delle province di Bergamo e Brescia nell’ultimo quinquennio (2018-2022), si evidenzia come:

- per l’anno 2018 si sia raggiunta una percentuale di Raccolta Differenziata pari al **76,81%**;
- per l’anno 2019 si sia raggiunta una percentuale di Raccolta Differenziata pari al **77,72%**;
- per l’anno 2020 si sia raggiunta una percentuale di Raccolta Differenziata pari al **78,50%**;
- per l’anno 2021 si sia raggiunta una percentuale di Raccolta Differenziata pari al **78,41%**;
- per l’anno 2022 si sia raggiunta una percentuale di Raccolta Differenziata pari al **78,80%**;
- la media complessiva relativa al territorio in esame per il quinquennio 2018-2022 ha raggiunto una percentuale di Raccolta Differenziata pari al **78,08%**;

Di seguito è riportato il dettaglio dei dati quantitativi estratti dal Catasto Pubblico dei Rifiuti dell’ISPRA (aggiornati al 2022, ultima annualità di rilevamento del dato provinciale), dal quale emerge, tra l’altro, un costante aumento sia della popolazione servita sia della percentuale di raccolta differenziata raggiunta.

| anno                      | Somma di Popolazione (n. abitanti) | Totale di RD(t)     | Totale di RU(t)     | % media RD    |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>2018</b>               | 930.214,00                         | 352.210,01          | 458.556,83          | <b>76,81%</b> |
| <b>2019</b>               | 941.909,00                         | 364.275,18          | 468.699,68          | <b>77,72%</b> |
| <b>2020</b>               | 992.221,00                         | 380.111,79          | 484.218,77          | <b>78,50%</b> |
| <b>2021</b>               | 1.023.262,00                       | 399.346,23          | 509.284,08          | <b>78,41%</b> |
| <b>2022</b>               | 1.027.994,00                       | 401.053,93          | 508.946,69          | <b>78,80%</b> |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>4.915.600,00</b>                | <b>1.896.997,14</b> | <b>2.429.706,06</b> | <b>78,08%</b> |

Sempre in relazione al Cluster A, vengono ora riportati di seguito i dati riscontrati nelle singole Province.

#### COMUNI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO AFFIDANTI A SOCIETÀ' IN HOUSE

| anno                      | Somma di Popolazione (n. abitanti) | Somma di RD(t)    | Somma di RU(t)    | % media RD    |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>2018</b>               | 415.186,00                         | 140.142,55        | 177.571,19        | <b>78,92%</b> |
| <b>2019</b>               | 419.254,00                         | 142.813,08        | 179.143,45        | <b>79,72%</b> |
| <b>2020</b>               | 457.784,00                         | 158.671,03        | 196.757,61        | <b>80,64%</b> |
| <b>2021</b>               | 470.015,00                         | 166.472,90        | 207.664,31        | <b>80,16%</b> |
| <b>2022</b>               | 474.929,00                         | 166.969,10        | 206.739,46        | <b>80,76%</b> |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>2.237.168,00</b>                | <b>775.068,66</b> | <b>967.876,02</b> | <b>80,08%</b> |

## COMUNI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA AFFIDANTI A SOCIETÀ IN HOUSE

| anno                      | Somma di Popolazione (n. abitanti) | Somma di RD(t)      | Somma di RU(t)      | % media RD    |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>2018</b>               | 515.028,00                         | 212.067,46          | 280.985,64          | <b>75,47%</b> |
| <b>2019</b>               | 522.655,00                         | 221.462,10          | 289.556,23          | <b>76,48%</b> |
| <b>2020</b>               | 534.437,00                         | 221.440,77          | 287.461,16          | <b>77,03%</b> |
| <b>2021</b>               | 553.247,00                         | 232.873,33          | 301.619,77          | <b>77,21%</b> |
| <b>2022</b>               | 553.065,00                         | 234.084,83          | 302.207,23          | <b>77,46%</b> |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>2.678.432,00</b>                | <b>1.121.928,48</b> | <b>1.461.830,04</b> | <b>76,75%</b> |

Per quanto attiene invece il livello di Raccolta differenziata nei Comuni **NON GESTITI** da società in house (**Cluster B**) delle province di Bergamo e Brescia nel quinquennio (2018-2022), si evidenzia come:

- per l’anno 2018 si sia raggiunta una percentuale di Raccolta Differenziata pari al **75,36%**;
- per l’anno 2019 si sia raggiunta una percentuale di Raccolta Differenziata pari al **75,78%**;
- per l’anno 2020 si sia raggiunta una percentuale di Raccolta Differenziata pari al **76,51%**;
- per l’anno 2021 si sia raggiunta una percentuale di Raccolta Differenziata pari al **76,29%**;
- per l’anno 2022 si sia raggiunta una percentuale di Raccolta Differenziata pari al **76,70%**;
- la media complessiva relativa al territorio in esame per il quinquennio 2018-2022 ha raggiunto una percentuale di Raccolta Differenziata pari al **76,11%**;

Di seguito si riporta l’esploso dei dati quantitativi ricavati dal Pubblico Catasto Rifiuti di ISPRA dal quale, peraltro, si evince il costante decremento della popolazione servita.

| anno        | Somma di Popolazione (n. abitanti) | Somma di RD(t) | Somma di RU(t) | % media RD    |
|-------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>2018</b> | 1.431.364,00                       | 536.882,39     | 712.424,66     | <b>75,36%</b> |
| <b>2019</b> | 1.421.654,00                       | 541.594,98     | 714.686,69     | <b>75,78%</b> |
| <b>2020</b> | 1.354.983,00                       | 516.520,19     | 675.076,45     | <b>76,51%</b> |

|                           |                     |                     |                     |               |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>2021</b>               | 1.332.582,00        | 515.241,69          | 675.405,10          | <b>76,29%</b> |
| <b>2022</b>               | 1.329.767,00        | 492.011,20          | 641.479,68          | <b>76,70%</b> |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>6.870.350,00</b> | <b>2.602.250,44</b> | <b>3.419.072,58</b> | <b>76,11%</b> |

#### COMUNI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO NON AFFIDANTI A SOCIETÀ' IN HOUSE


| <b>anno</b>               | <b>Somma di Popolazione (n. abitanti)</b> | <b>Somma di RD(t)</b> | <b>Somma di RU(t)</b> | <b>% media RD</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>2018</b>               | 691.973,00                                | 245.247,04            | 334.174,15            | <b>73,39%</b>     |
| <b>2019</b>               | 688.872,00                                | 250.844,02            | 337.453,43            | <b>74,33%</b>     |
| <b>2020</b>               | 641.837,00                                | 233.457,68            | 309.679,13            | <b>75,39%</b>     |
| <b>2021</b>               | 631.507,00                                | 240.127,33            | 313.512,12            | <b>76,59%</b>     |
| <b>2022</b>               | 628.839,00                                | 237.970,53            | 303.277,07            | <b>78,47%</b>     |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>3.283.028,00</b>                       | <b>1.207.646,61</b>   | <b>1.598.095,89</b>   | <b>75,57%</b>     |

#### COMUNI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA NON AFFIDATI A SOCIETÀ' IN HOUSE

| <b>Anno</b>               | <b>Somma di Popolazione (n. abitanti)</b> | <b>Somma di RD(t)</b> | <b>Somma di RU(t)</b> | <b>% media RD</b> |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>2018</b>               | 739.391,00                                | 291.635,35            | 378.250,51            | <b>77,10%</b>     |
| <b>2019</b>               | 732.782,00                                | 290.750,96            | 377.233,26            | <b>77,07%</b>     |
| <b>2020</b>               | 713.146,00                                | 283.062,51            | 365.397,31            | <b>77,47%</b>     |
| <b>2021</b>               | 701.075,00                                | 275.114,35            | 361.892,98            | <b>76,02%</b>     |
| <b>2022</b>               | 700.928,00                                | 254.040,67            | 338.202,61            | <b>75,11%</b>     |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>3.587.322,00</b>                       | <b>1.394.603,84</b>   | <b>1.820.976,69</b>   | <b>76,59%</b>     |

\*\*\*

Dall’analisi complessiva dei dati emerge chiaramente che i Comuni gestiti tramite affidamento **in house** (Cluster A) **registrano livelli di raccolta differenziata sistematicamente superiori rispetto a quelli rilevati nei territori che adottano modelli gestionali diversi** (Cluster B). Questa tendenza risulta evidente sia considerando congiuntamente le province di Bergamo e Brescia, sia analizzando ciascuna provincia separatamente.



### 3.2 Produzione totale di rifiuti urbani

La **produzione annua di rifiuti urbani** rappresenta la quantità di rifiuti generati ogni anno in un determinato contesto territoriale. Un volume minore di rifiuti prodotti si traduce in un impatto ambientale più contenuto. In linea con questo principio, la normativa vigente colloca al primo posto, nella gerarchia della gestione dei rifiuti, la **prevenzione della produzione** degli stessi, considerata una strategia prioritaria persino rispetto al loro riciclo.

Di conseguenza, livelli più bassi di produzione pro-capite annua di rifiuti rappresentano un indicatore di qualità del servizio, con effetti positivi sia sul piano ambientale che su quello sociale.

Nel 2023, la produzione totale di rifiuti urbani (RU) in **Regione Lombardia** è stata pari a **471,55 kg per abitante per anno**, in leggero aumento rispetto al dato del 2022, che era di **464,20 kg/ab/anno**.

A livello provinciale:

- La **Provincia di Brescia** ha registrato per il 2023 una produzione pro-capite superiore alla media regionale, pari a **529,03 kg/ab/anno**, in aumento rispetto ai **510,70 kg/ab/anno** del 2022.
- La **Provincia di Bergamo**, invece, si è mantenuta in linea con la media regionale, con un valore pari a **462,31 kg/ab/anno**, sostanzialmente stabile rispetto al **462,07 kg/ab/anno** dell’anno precedente.

A completamento dell’analisi, si è proceduto ad approfondire l’andamento della produzione di rifiuti urbani nelle province di **Bergamo e Brescia** nel **quinquennio 2018–2022**, distinguendo tra i due modelli gestionali di riferimento (Cluster A e Cluster B). Di seguito vengono riportati i quantitativi complessivi di RU prodotti, espressi sia in termini assoluti che come produzione media annua pro-capite (kg/ab/anno), sulla base dei dati ufficiali del **Catasto Rifiuti ISPRA**:

| anno                      | Somma di Popolazione (n. abitanti) | Somma di RD(t)      | Somma di RU(t)      | Kg/ab anno RU |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>2018</b>               | 2.361.758,00                       | 889.092,40          | 1.170.981,49        | <b>495,85</b> |
| <b>2019</b>               | 2.363.563,00                       | 905.870,16          | 1.183.386,37        | <b>500,68</b> |
| <b>2020</b>               | 2.347.204,00                       | 896.631,98          | 1.159.295,22        | <b>493,90</b> |
| <b>2021</b>               | 2.355.844,00                       | 914.587,91          | 1.184.689,18        | <b>502,87</b> |
| <b>2022</b>               | 2.357.761,00                       | 893.065,13          | 1.150.426,37        | <b>487,93</b> |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>11.785.950,00</b>               | <b>4.499.247,58</b> | <b>5.848.778,63</b> | <b>496,25</b> |

Passando all’analisi comparativa dei Comuni gestiti in **house** nelle province di **Bergamo e Brescia** (Cluster A), emerge che, nel quinquennio **2018–2022** (ultima annualità di rilevamento del dato

provinciale), questi registrano una **produzione pro-capite media** sostanzialmente **in linea con la media complessiva delle due province**, con un valore medio pari a **496,25 kg/ab/anno**.


| anno                      | Somma di Popolazione (n. abitanti) | Totale di RD(t)     | Totale di RU(t)     | Kg/ab anno RU |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>2018</b>               | 930.214,00                         | 352.210,01          | 458.556,83          | <b>492,96</b> |
| <b>2019</b>               | 941.909,00                         | 364.275,18          | 468.699,68          | <b>497,61</b> |
| <b>2020</b>               | 992.221,00                         | 380.111,79          | 484.218,77          | <b>488,02</b> |
| <b>2021</b>               | 1.023.262,00                       | 399.346,23          | 509.284,08          | <b>497,71</b> |
| <b>2022</b>               | 1.027.994,00                       | 401.053,93          | 508.946,69          | <b>495,09</b> |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>4.915.600,00</b>                | <b>1.896.997,14</b> | <b>2.429.706,06</b> | <b>494,28</b> |

Per quanto riguarda la **gestione non in house** (Cluster B), i Comuni delle province di **Bergamo e Brescia** che adottano modelli gestionali diversi evidenziano, nel quinquennio **2018–2022**, una **produzione pro-capite media** superiore sia rispetto al risultato complessivo delle due Province, sia al risultato ottenuto dai Comuni affidanti a Società in-house (Cluster A), attestandosi un quantitativo medio pari a **497,66 kg/ab/anno**.

| Anno                      | Somma di Popolazione (n. abitanti) | Somma di RD(t)      | Somma di RU(t)      | Kg/ab anno RU |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>2018</b>               | 1.431.364,00                       | 536.882,39          | 712.424,66          | <b>497,72</b> |
| <b>2019</b>               | 1.421.654,00                       | 541.594,98          | 714.686,69          | <b>502,71</b> |
| <b>2020</b>               | 1.354.983,00                       | 516.520,19          | 675.076,45          | <b>498,22</b> |
| <b>2021</b>               | 1.332.582,00                       | 515.241,69          | 675.405,10          | <b>506,84</b> |
| <b>2022</b>               | 1.329.767,00                       | 492.011,20          | 641.479,68          | <b>482,40</b> |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>6.870.350,00</b>                | <b>2.602.250,44</b> | <b>3.419.072,58</b> | <b>497,66</b> |

Dall’analisi complessiva dei dati riferiti al quinquennio **2018–2022** emerge che, nei Comuni delle

province di **Bergamo e Brescia** gestiti tramite affidamento **in house** (Cluster A), la **produzione pro-capite di rifiuti urbani** risulta **inferiore** rispetto a quella registrata nei Comuni che adottano modalità gestionali differenti (Cluster B).





### 3.3 Produzione di rifiuti differenziati

La produzione annua di raccolta differenziata indica il quantitativo di rifiuto raccolto in maniera differenziata annualmente in un determinato contesto. Maggiore è la produzione di tali rifiuti e minori sono gli impatti ambientali soprattutto legati all’incenerimento di rifiuti o al deposito in discarica.

Ne consegue che maggiori produzioni pro-capite annue di rifiuti differenziati caratterizzano maggiore attenzione degli utenti alla separazione dei rifiuti e contestualmente una maggiore efficacia nella formazione e comunicazione agli utenti.

La produzione totale di raccolta differenziata (RD) in Regione Lombardia nel 2023 è stata pari a **341,99 Kg/ab**, in aumento rispetto al dato del 2022 (339,78 Kg/ab. Anno).

Filtra per macroarea...


Anno selezionato: 2023

Produzione nazionale » Produzione regioni area: Italia

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv [Esporta tabella](#)

| Dati di Sintesi       |       | Dati di Dettaglio |                            |                    |         |                             |                             |
|-----------------------|-------|-------------------|----------------------------|--------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| Regione               | ISTAT | Popolazione       | Raccolta Differenziata (t) | Rifiuti Urbani (t) | RD (%)  | RD pro capite (kg/ab. anno) | RU pro capite (kg/ab. anno) |
| Piemonte              | 01    | 4.252.581         | 1.454.349,401              | 2.141.319,759      | 67,92 % | 341,99                      | 503,53                      |
| Valle d'Aosta         | 02    | 123.018           | 52.982,280                 | 76.317,870         | 69,42 % | 430,69                      | 620,38                      |
| Lombardia             | 03    | 10.020.528        | 3.492.148,301              | 4.725.211,931      | 73,90 % | 348,50                      | 471,55                      |
| Trentino-Alto Adige   | 04    | 1.082.116         | 398.244,925                | 528.844,322        | 75,30 % | 368,02                      | 488,71                      |
| Veneto                | 05    | 4.851.972         | 1.875.092,702              | 2.414.756,344      | 77,65 % | 386,46                      | 497,69                      |
| Friuli-Venezia Giulia | 06    | 1.195.792         | 454.181,558                | 626.636,578        | 72,48 % | 379,82                      | 524,03                      |
| Liguria               | 07    | 1.508.847         | 469.179,844                | 804.531,880        | 58,32 % | 310,95                      | 533,21                      |
| Emilia-Romagna        | 08    | 4.455.188         | 2.196.799,941              | 2.847.724,991      | 77,14 % | 493,09                      | 639,19                      |
| Toscana               | 09    | 3.664.798         | 1.430.137,254              | 2.146.320,480      | 66,63 % | 390,24                      | 585,66                      |
| Umbria                | 10    | 854.378           | 306.645,628                | 445.877,028        | 68,77 % | 358,91                      | 521,87                      |
| Marche                | 11    | 1.484.427         | 553.814,448                | 767.633,425        | 72,15 % | 373,08                      | 517,12                      |
| Lazio                 | 12    | 5.720.272         | 1.587.667,414              | 2.864.948,959      | 55,42 % | 277,55                      | 500,84                      |
| Abruzzo               | 13    | 1.269.963         | 374.203,906                | 579.098,541        | 64,62 % | 294,66                      | 456,00                      |
| Molise                | 14    | 289.413           | 66.855,842                 | 109.955,947        | 60,80 % | 231,00                      | 379,93                      |
| Campania              | 15    | 5.590.076         | 1.463.183,306              | 2.587.008,821      | 56,56 % | 261,75                      | 462,79                      |
| Puglia                | 16    | 3.890.250         | 1.069.903,702              | 1.813.928,092      | 58,98 % | 275,02                      | 466,28                      |
| Basilicata            | 17    | 533.636           | 123.549,969                | 190.369,900        | 64,90 % | 231,52                      | 356,74                      |
| Calabria              | 18    | 1.838.150         | 400.654,702                | 731.010,279        | 54,81 % | 217,97                      | 397,69                      |
| Sicilia               | 19    | 4.794.512         | 1.188.879,113              | 2.153.695,503      | 55,20 % | 247,97                      | 449,20                      |
| Sardegna              | 20    | 1.569.832         | 544.937,815                | 713.876,675        | 76,34 % | 347,13                      | 454,75                      |

In controtendenza, le Province di Brescia e di Bergamo si collocano per l’anno 2023 al di sopra della media regionale per quanto riguarda la produzione pro-capite di raccolta differenziata, riscontrando rispettivamente produzioni pari a **529,03 kg/ab/anno (BS)** **371,98 kg/ab/anno (BG)**.




Passando alla gestione in house (*Cluster A*) emerge inoltre che i Comuni gestiti in house nelle Province di Bergamo e Brescia complessivamente presentano per l'anno 2022 (ultima annualità di rilevamento del dato provinciale) una produzione pro-capite media maggiore rispetto al risultato Regionale, riscontrando un quantitativo pari a **390.13 kg/ab/anno**, storicamente confermata nelle singole annualità del quinquennio precedente (2018-2022), che registra un dato medio pari a **385.91 kg/ab/anno**.

| anno                      | Somma di Popolazione (n. abitanti) | Totale di RD(t)     | Totale di RU(t)     | Kg/ab anno RD |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>2018</b>               | 930.214,00                         | 352.210,01          | 458.556,83          | <b>378,63</b> |
| <b>2019</b>               | 941.909,00                         | 364.275,18          | 468.699,68          | <b>386,74</b> |
| <b>2020</b>               | 992.221,00                         | 380.111,79          | 484.218,77          | <b>383,09</b> |
| <b>2021</b>               | 1.023.262,00                       | 399.346,23          | 509.284,08          | <b>390,27</b> |
| <b>2022</b>               | 1.027.994,00                       | 401.053,93          | 508.946,69          | <b>390,13</b> |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>4.915.600,00</b>                | <b>1.896.997,14</b> | <b>2.429.706,06</b> | <b>385,91</b> |

Per quanto concerne la gestione non in house (*Cluster B*) emerge che i Comuni non gestiti in house nelle Province di Bergamo e Brescia, pur presentando una produzione pro-capite media per l'anno 2022 superiore al target regionale, raggiungono una performance media inferiore rispetto al Cluster A, riscontrando un quantitativo pari a **370,00 kg/ab/anno**, che trova conferma anche nelle singole annualità del quinquennio precedente (2018-2022), registrando un dato medio pari a **378,77 kg/ab/anno**.

| anno                      | Somma di Popolazione (n. abitanti) | Somma di RD(t)      | Somma di RU(t)      | Kg/ab anno RD |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>2018</b>               | 1.431.364,00                       | 536.882,39          | 712.424,66          | <b>375,08</b> |
| <b>2019</b>               | 1.421.654,00                       | 541.594,98          | 714.686,69          | <b>380,96</b> |
| <b>2020</b>               | 1.354.983,00                       | 516.520,19          | 675.076,45          | <b>381,20</b> |
| <b>2021</b>               | 1.332.582,00                       | 515.241,69          | 675.405,10          | <b>386,65</b> |
| <b>2022</b>               | 1.329.767,00                       | 492.011,20          | 641.479,68          | <b>370,00</b> |
| <b>Totale complessivo</b> | <b>6.870.350,00</b>                | <b>2.602.250,44</b> | <b>3.419.072,58</b> | <b>378,77</b> |

Esaminando complessivamente i dati sopra riportati, si riscontra come la produzione pro-capite di Rifiuti da Raccolta Differenziata nei Comuni delle Province di Bergamo e Brescia oggetto di affidamento in house (*Cluster A*) risulti sempre superiore rispetto agli stessi parametri di confronto con le realtà territoriali che hanno optato per soluzioni differenti all'In House (*Cluster B*).



\*\*\* \* \*\*\*

In conclusione, dalle analisi condotte emerge con chiarezza che **il modello di gestione in house del servizio di igiene urbana si distingue positivamente rispetto ai dati provinciali, regionali e nazionali**. Nel complesso, esso **risulta più performante rispetto alla media, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo**, rappresentando quindi una soluzione efficiente e meritevole di valutazione favorevole.

## **SEZIONE D - MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA**

### **D.1 - RISULTATI ATTESI**

La scelta dell’affidamento in house providing è risponde alla volontà dell’Ente di avvalersi di un soggetto qualificato e di conseguire il miglior servizio possibile.

In ordine agli obiettivi, così come individuati al precedente punto B della presente Relazione, le macroazioni che dovranno essere intraprese per il raggiungimento dei risultati sono le seguenti:

- a) al fine di **ridurre la quantità di rifiuti** da avviare agli impianti dovranno essere progettate e svolte campagne di comunicazione mirate all’utenza sia domestica che non domestica sull’importanza di un consumo consapevole e di una buona raccolta differenziata tramite i canali informativi a disposizione;
- b) al fine di **migliorare la qualità dei rifiuti conferiti** agli impianti di trattamento dovranno essere previste azioni di verifica e controllo attento sui conferimenti delle utenze con utilizzo di sistemi informativi di gestione e relative segnalazioni di errato conferimento o di sversamenti abusivi; azioni di sensibilizzazione oltre ad attente azioni di verifica sulle raccolte e sulla gestione dei carichi nella fase di controllo qualità servizi, anche attraverso questionari sulla satisfaction;
- c) al fine di **ridurre le discariche abusive e il fenomeno degli abbandoni** dovranno essere programmate attente e mirate attività rivolte alla sensibilizzazione dell’utenza, al controllo degli abbandoni e al tempestivo intervento in caso di recupero in tutto il territorio comunale.

L’operato del gestore dovrà essere organizzato per il conseguimento dei predetti obiettivi.

### **D.2 - COMPARAZIONE CON OPZIONI ALTERNATIVE: COMUNI AVENTI UN NUMERO DI ABITANTI PRESSOCHÉ EQUIVALENTI AL COMUNE DI RIVA DI SOLTO**

Al fine di giudicare la proposta progettuale qui oggetto di esame, occorre evidenziare che la corretta valutazione della congruità di un’offerta economica, presentata in un procedimento finalizzato all’eventuale affidamento di un servizio “in house”, non può prescindere da un raffronto con i dati economici di servizi paragonabili, per qualità e quantità, a quello oggetto di proposta progettuale, resi in Comuni che presentano caratteristiche demografiche e territoriali analoghe a quelle di Riva di Solto.

Pertanto, si è proceduto ad una valutazione comparativa, allo scopo di verificare se i corrispettivi che verranno riconosciuti alla società in house corrispondano, o meno, ai prezzi comunemente praticati sul mercato.

Sono stati quindi presi in esame i dati di alcuni Comuni delle province di Brescia e Bergamo aventi una **popolazione servita analoga al Comune di Riva di Solto**, che hanno affidato il servizio secondo il modello dell'in house, per il tramite di società miste o a terzi mediante procedura a evidenza pubblica.

I costi sono stati desunti dalle tabelle pubblica sul sito dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) nella sezione **Catasto Rifiuti Anno 2023** (ultimo anno sul quale poter fare confronti).

I numeri del campione possono essere così riassunti:

| Comune                | N. abitanti | Costo totale del servizio pro-capite (Euro/ab. per anno) | Costo per Kg di rifiuto (Euro/Kg per anno) | Gestore                                      |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Riva di Solto (BG)    | 834         | <b>137,63</b>                                            | <b>22,54</b>                               | Val Cavallina Servizi                        |
| Dossena (BG)          | 883         | 202,35                                                   | 40,10                                      | Servizi Comunali                             |
| Oltre il Colle (BG)   | 948         | 244,50                                                   | 38,63                                      | G.Eco s.r.l.                                 |
| Barghe (BS)           | 1.142       | 119,31                                                   | 30,71                                      | Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia S.r.l. |
| Cedegolo (BS)         | 1.105       | 146,93                                                   | 34,63                                      | Valle Camonica Servizi                       |
| Limone sul Garda (BS) | 1.093       | 962,34                                                   | 28,43                                      | Garda uno                                    |

Alla luce dei dati sopra riportati, emerge che i costi del servizio di igiene urbana applicati per l'anno 2023 dalla società Val Cavallina Servizi s.r.l. nei confronti del Comune di Riva di Solto risultano perfettamente in linea con i valori di mercato, se non addirittura inferiori rispetto alle medie riscontrate in Comuni con caratteristiche analoghe. Tale condizione, come di seguito si dirà, sarà mantenuta anche con riguardo al futuro affidamento.

Infatti, il valore del servizio proposto dalla società Val Cavallina Servizi s.r.l. è pari **107.736 euro/anno per un Costo totale del servizio pro-capite di 126,01 euro/abitante per anno**

Riportando tali valori all'interno della tabella di confronto sopra evidenziata, i costi andranno ad assumere i seguenti valori:

| Comune               | abitanti   | €/abitante per anno | Gestore                      |
|----------------------|------------|---------------------|------------------------------|
| <b>Riva di Solto</b> | <b>855</b> | <b>126,01 €/ab</b>  | <b>Val Cavallina Servizi</b> |

Infatti, i corrispettivi previsti risultano inferiori ai corrispettivi registrati nei Comuni di riferimento con popolazione analoga. Come si vedrà a breve, tale conclusione trova ulteriore conferma nell'offerta progettuale presentata da Val Cavallina Servizi, che, grazie alle migliorie introdotte rispetto al gestore uscente, risulta più conveniente sia sotto il profilo economico che sotto quello qualitativo.

Ad ogni modo è evidente come, per il Comune di Riva di Solto, il costo totale del servizio pro-capite (€/abitante per anno) risulti significativamente inferiore non solo rispetto ai valori storici e attuali

praticati dal precedente gestore, ma anche rispetto alle medie di riferimento a livello territoriale. Infatti, a fronte di un costo totale per il servizio di igiene Urbana pari a 137 €/abitante per anno, il dato risulta nettamente al di sotto della media **dei Comuni del nord Italia aventi una popolazione fino a 5.000 abitanti pari a euro 152,67 ed anche alla media regionale che, ricordiamo, in un campione di 1.353 comuni (dati ISPRA) della Lombardia, risulta essere 144,55 euro/abitante per anno.**

**Medie dei costi pro capite di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab) in funzione della classe di popolazione residente anno 2023**

| Area geografica | fino a 5.000 ab<br>CTOTab<br>(Euro/ab*anno) | 5.001-15.000 ab<br>CTOTab<br>(Euro/ab*anno) | 15.001-50.000 ab<br>CTOTab<br>(Euro/ab*anno) | maggiore di 50.000 ab<br>CTOTab<br>(Euro/ab*anno) |
|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| NORD            | 152,67                                      | 147,89                                      | 164,69                                       | 210,73                                            |
| CENTRO          | 199,56                                      | 206,8                                       | 213,37                                       | 258,55                                            |
| SUD             | 171,94                                      | 199,32                                      | 199,91                                       | 242,36                                            |

**Costi di gestione per regione - Italia - 2023 (ISPRA)**

**Composizione del campione di comuni e riepilogo dei relativi costi totali medi di gestione pro capite**

| Regione          | Comuni campione (n) | Tot. comuni (n) | Costo pro capite (Euro/ab*anno) |
|------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------|
| <b>Lombardia</b> | <b>1.353</b>        | <b>1.504</b>    | <b>144,55</b>                   |

Tali risultati confermano come l’affidamento a Val Cavallina Servizi s.r.l. garantirebbe condizioni di economicità e sostenibilità decisamente migliori rispetto al mercato di riferimento, collocando il Comune ben al di sotto delle medie nazionali e regionali in termini di costo pro-capite.

Si ricorda che, i parametri euro/ab sono utili per un macro-confronto economico. Gli aspetti economici devono essere poi accompagnati, tuttavia, da valutazioni quali-quantitative delle diverse opzioni gestionali.

**Il futuro affidamento**

Il nuovo affidamento del servizio di igiene urbana, proposto da Val Cavallina s.r.l. con un valore complessivo di **euro 1.077.370,00 oltre IVA** per un periodo di **10 anni**, si colloca in un contesto di continuità ma soprattutto di miglioramento di alcuni servizi.

Nonostante gli adeguamenti contrattuali e l’introduzione di nuove prestazioni, il costo complessivo del servizio non presenta incrementi significativi rispetto alla situazione attuale, consentendo all’Ente di mantenere sostanzialmente invariata la spesa.

Ravvisata l’esigenza di ampliare e qualificare ulteriormente i servizi già previsti dal contratto, Val Cavallina Servizi s.r.l., grazie a economie di gestione, ha integrato nella propria proposta alcune



importanti miglitorie senza oneri aggiuntivi a carico del Comune. Tra queste si annoverano l’attivazione di un servizio di carico, trasporto e trattamento della frazione di sfalci e ramaglie prodotta dagli operatori comunali, effettuato in diversi punti del territorio per un totale di cinque ritiri annui, la pulizia del territorio comunale mediante operatore appiedato per complessive trenta ore all’anno e lo svuotamento dei cestini contestualmente alla raccolta porta a porta della frazione secca, per cinquantadue ore annuali.

Parallelamente, negli anni si è arricchita la gamma dei servizi accessori a supporto della gestione complessiva, con l’introduzione del servizio “Qualità ARERA”, l’attivazione di un centralino con software dedicato alla gestione delle segnalazioni, l’istituzione di un numero verde unico anche per le pratiche tariffarie comunali e l’apertura di un numero di emergenza attivo ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette.

L’insieme di tali interventi, unito al mantenimento di un canone sostanzialmente invariato, rappresenta un risultato di grande rilievo, poiché consente di innalzare in maniera significativa la qualità del servizio senza aggravare la spesa dell’Ente. I dati sulla raccolta differenziata, cresciuta dal 82,16% del 2022 al 83,53% del 2023, confermano l’efficacia del modello gestionale proposto e la sua capacità di rispondere concretamente alle esigenze della cittadinanza.

Pertanto, pur considerando le miglitorie introdotte e i progressivi adeguamenti contrattuali, il mantenimento di un canone annuale sostanzialmente invariato rispetto alla situazione attuale, in relazione alla qualità del servizio e ai risultati raggiunti, rende economicamente vantaggioso l’affidamento proposto.

In conclusione, l’offerta si configura come conveniente in quanto consente di continuare a garantire un servizio di qualità, rispondente alle normative e alle esigenze operative, mantenendo sotto controllo i costi, senza compromettere la *performance* complessiva del servizio.

\*\*\*

### **Le ragioni dell’affidamento mediante il modello in house. Confronto dei modelli gestionali percorribili in base alla normativa vigente (D.lgs. n. 201/2022). Analisi S.W.O.T.**

Per poter procedere con un metodo comparativo in grado di evidenziare potenzialità e criticità dei vari sistemi gestionali del servizio di igiene urbana integrata si è assunto come modello di riferimento (inteso come organizzazione ed articolazione del servizio) quello attualmente in essere.

Per poter procedere con un metodo comparativo in grado di evidenziare potenzialità e criticità dei vari sistemi gestionali del servizio rifiuti si è quindi proceduto ad un’analisi delle modalità di gestione previste nell’ordinamento.

I moduli gestori per il servizio sono quelli di cui all’art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 201/2022 (lettere da A-C):

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;

- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17.

I criteri posti alla base dello svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento sono quelli della funzionalità, della qualità, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità con gli obiettivi di conseguire la massima soddisfazione dell'utenza, il rispetto dell'ambiente e la salvaguardia della salute.

Si è pertanto proceduto ad un'analisi delle modalità di gestione previste nell'ordinamento e di seguito elencate:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalto e concessioni di servizi (nel caso di specie, l'appalto);
- società mista pubblico-privata;
- gestione mediante società in house.

Va premesso che sulla base delle analisi precedentemente effettuate risulta che la soluzione della gestione in house risulta congrua rispetto ai costi di riferimenti medi provinciali, ai costi standard e aderente alla nuova regolamentazione Arera.

Ciò posto, è stata svolta un'analisi e valutazione complessiva delle tre modalità gestionali **con la metodologia S.W.O.T.** che si basa, in sintesi, sulla individuazione dei punti di forza e di debolezza, nonché delle opportunità e delle minacce che caratterizzano ciascuna modalità gestionale, attribuendo a ciascuno degli elementi presi in considerazione i seguenti valori simmetrici:

- *Strength (punti di forza)* da +1 a +3;
- *Weakness (punti di debolezza)* da -3 a -1;
- *Opportunities (opportunità)* da +1 a +3;
- *Threat (minacce)* da -3 a -1.

Le valutazioni SWOT hanno carattere qualitativo e indicativo e non quantitativo ponderato. I punteggi rappresentano una valutazione comparativa fondata su parametri tecnico-economici e gestionali rilevati dal Comune

Tali elementi sono tutti riferiti alla modalità di gestione in sé e non riferita ad aspetti esterni al soggetto sottoposto ad analisi di valutazione.

Ogni forma gestionale della modalità operativa di esecuzione del servizio, per come definita dalle norme, è esposta a fattori che possono nel tempo influenzare la bontà di alcuni assunti iniziali di tali ipotesi. Ciò è dovuto a diverse condizioni al contorno che non sono mai stabili nel tempo.

L'analisi della situazione in termini di punti di forza, debolezza, opportunità e minacce (definita anche come analisi S.W.O.T.) è un prerequisito per la valutazione dei fabbisogni e la definizione degli obiettivi da affrontare ed è anche un momento di diagnosi a sé stante.

L'analisi S.W.O.T. fornisce, inoltre, una cornice conoscitiva all'interno della quale gli interventi proposti possono essere valutati in termini di pertinenza ed efficacia: essa deve, in altri termini, permettere di identificare chiaramente i fabbisogni più importanti da affrontare e gli strumenti più adeguati a soddisfarli.



Ai fini di completezza e a sostegno della presente relazione, si precisa che l'analisi S.W.O.T. costituisce un ulteriore strumento di supporto all'istruttoria amministrativa e non un modello di valutazione automatica o a contenuto vincolante.

L'attribuzione dei punteggi ai diversi fattori di forza, debolezza, opportunità e minaccia ha natura qualitativa e comparativa, fondata su elementi oggettivi desunti dall'esperienza gestionale dell'Ente e dai dati tecnici, economici e organizzativi disponibili.

In particolare:

- i valori assegnati non intendono esprimere una ponderazione matematica, ma una valutazione tecnico-discrezionale finalizzata a evidenziare, in termini proporzionali e motivati, le differenze tra i modelli gestionali esaminati;
- le risultanze numeriche devono essere lette in correlazione con le considerazioni contenute nella relazione e nei documenti istruttori, che danno conto delle ragioni di efficienza, efficacia, trasparenza e coerenza con l'interesse pubblico proprie della gestione in house;
- la preferenza per tale modello non deriva da una scelta astratta, ma dà un giudizio integrato di convenienza complessiva, che tiene conto sia dei profili economico-finanziari sia di quelli organizzativi, ambientali e di qualità del servizio.

La metodologia seguita, in linea con la giurisprudenza amministrativa, rispetta i principi di proporzionalità, trasparenza e motivazione, e costituisce esercizio della discrezionalità tecnica riconosciuta alle amministrazioni nella scelta della forma di gestione più idonea a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico

Pertanto, la comparazione effettuata e i punteggi assegnati devono essere interpretati come parte integrante di un percorso istruttorio complessivo, coerente e ragionevole, il cui esito conferma la prevalenza oggettiva della gestione in house providing rispetto ai modelli alternativi della società mista e dell'affidamento esterno, sia sotto il profilo dell'efficienza economica, sia sotto quello della capacità di controllo e presidio pubblico.

Al riguardo, infatti, i giudici amministrativi hanno avuto modo di ribadire che è legittima la scelta di un comune di motivare l'affidamento della gestione del servizio di igiene urbana, sulla base della relazione, che ha evidenziato i punti di forza e gli elementi di criticità dei vari modelli attraverso i punteggi numerici (**Consiglio di Stato, Sez. V, 23/2/2021 n. 1596**).

Anche i giudici contabili hanno evidenziato che *“Sempre a titolo esemplificativo, si rileva che nell'ambito di un'analisi comparativa dei punti di forza e debolezza dei tre modelli gestionali per lo svolgimento del servizio di igiene urbana, è stata considerata adeguata la motivazione che rimanda ad una relazione che «sottolinea i vantaggi della scelta del modello in house, dati tra l'altro: dalla riserva in capo all'ente comunale della direzione strategica e dalla maggiore capacità di controllo sulla gestione; dall'esperienza maturata dalla società in house nella gestione del servizio, tale da consentirle di offrire un progetto maggiormente rispondente alle esigenze dello stesso; dalla maggiore flessibilità nell'organizzazione delle attività rispetto alle previsioni contrattuali, insite nel rapporto organico tipico dell'in house providing, e dalla riduzione di organico. Non manca al riguardo una disamina delle criticità insite nel modello in questione, individuate tra l'altro nei maggiori vincoli agli investimenti in risorse umane e strumentali; nell'assenza di competizione sul prezzo quale vi sarebbe stata in gara e nell'impossibilità di applicare penali in caso di inadempienze contrattuali. La relazione svolge quindi*

*un'analoga analisi per il modello del ricorso al mercato, del quale sono individuati quali punti di forza: la professionalità e l'esperienza nel settore; l'assunzione di responsabilità per l'esecuzione del servizio in via esclusiva in capo all'operatore privato; la competizione sul prezzo in sede di gara; una maggiore capacità di investimenti, cui però si contrappone l'assenza delle sinergie tipiche dell'in house providing derivanti dall'alterità soggettiva dell'appaltatore rispetto all'amministrazione; e i rischi di contenzioso tra le due parti» (Cons. St., sent. n. 1596 del 23 febbraio 2021). Una volta evidenziati i punti di "forza" e "debolezza" dei diversi modelli (ivi compresa la società mista), la metodologia della attribuzione di punteggi in relazione ai singoli punti di forza e debolezza per giungere alla decisione finale sul modello gestorio da scegliere è corretta" (Corte dei Conti, Lombardia, Deliberazione n. 161/2022/PAR).*

Sempre la giurisprudenza amministrativa recentemente ha avuto modo di precisare che **"i parametri valutativi utilizzati nella fattispecie dal Comune ai fini dell'analisi c.d. Swot sono, comunque, riferibili ai criteri di valutazione previsti dall'art. 14 comma 2 d. lgs. n. 201/22: è il caso, ad esempio, tra i punti di forza, del criterio dell'“efficientamento del servizio in termini qualitativi e innovativi”, della maggiore elasticità di cambiamento alle esigenze di esecuzione del servizio, della prevedibilità di costi di servizio più bassi per la convenuta residualità degli utili di impresa e la possibile riduzione delle spese generali e della possibilità di ottimizzare la vendita della frazione merceologica differenziata ad un mercato più ampio per merito di volumi di rifiuti raccolti maggiori in sinergia con più appalti. Tutti questi elementi, infatti, sono riferibili ai costi e alle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, menzionati dall'art. 14 comma 2 d. lgs. n. 201/22 ai fini della scelta.” (TAR Lazio, sez. II bis, 19/3/2024 n. 5452);**

#### **a) Gestione in House providing**

##### **Strength (Punti di forza)**

Risiedono sinteticamente in:

1. gestione orientata non al profitto, ma al perseguimento dell'interesse pubblico attraverso l'efficientamento del servizio in termini qualitativi, innovativi e ambientali.
2. posizione di monopolio naturale e legittimo, che consente programmazione stabile e razionalizzazione delle risorse.
3. supporto operativo e amministrativo costante all'Ente socio, anche per attività correlate (utenze non domestiche, rendicontazione ARERA, gestione documentale).
4. valorizzazione del know-how maturato nel settore, con capacità di adattare la gestione alla realtà comunale e integrarla con le specificità territoriali e impiantistiche.
5. maggiore elasticità gestionale rispetto ai contratti di mercato, che consente adeguamento tempestivo alle evoluzioni normative, tecnologiche o organizzative.
6. trasparenza gestionale e accountability garantite dal controllo analogo congiunto, che assicura verifica preventiva e costante sugli atti di gestione.
7. sinergia interfunzionale con le strutture comunali, che consente snellimento dei processi, coordinamento operativo e riduzione dei tempi decisionali.
8. riduzione del contenzioso tra Amministrazione e gestore grazie alla comunanza di obiettivi pubblici.

9. prevedibilità dei costi e sostenibilità economica derivante dall’assenza di utile privato e dalla riduzione delle spese generali.
10. conoscenza diretta del territorio e della rete impiantistica di riferimento, con razionalizzazione logistica, economica e ambientale.
11. effetto leva territoriale e sviluppo di sinergie operative e formative con altri Comuni e società pubbliche, favorendo efficienza e innovazione condivisa

### **Weakness (Punti di debolezza)**

Sono costituite sinteticamente da:

1. limitata elasticità nell’acquisizione di risorse umane e strumentali per effetto della natura ibrida (pubblico/privata) della società in house.
2. assenza di ribasso d’asta, con minore stimolo concorrenziale nella determinazione dei costi.
3. minore autonomia decisionale del management, soggetto agli indirizzi dell’Ente e ai vincoli del controllo analogo.
4. lentezza nei processi di riorganizzazione e ricambio generazionale, con possibile ritardo nell’innovazione gestionale.
5. necessità di mantenere efficiente e strutturato il sistema di controllo analogo, pena inefficienze o sovrapposizioni di ruoli.

### **Opportunities (Opportunità)**

Risiedono sinteticamente in:

1. per i cittadini, maggiore identificazione nel soggetto gestore percepito come entità pubblica al servizio della collettività.
2. per il gestore, possibilità di sviluppare innovazioni condivise con la cittadinanza e l’Amministrazione, rafforzando il consenso sociale.
3. per il management, crescita professionale e motivazionale derivante dal senso di appartenenza a una struttura pubblica efficiente.
4. per il Comune, opportunità di sviluppare nuove progettualità e razionalizzare risorse interne grazie al supporto operativo del gestore.
5. confronto continuo sulla qualità dei servizi e possibilità di adozione di correttivi tempestivi.
6. controllo diretto sull’esecuzione del servizio mediante strumenti di valutazione e responsabilizzazione del management.
7. generazione di utili destinati esclusivamente ai soci pubblici, coerentemente con le finalità ARERA e di servizio pubblico.

### **Threat (Minacce)**

Sono elencabili sinteticamente in:

1. possibile venir meno del sostegno politico, con effetti sul clima aziendale e sulla continuità gestionale.
2. rischio connesso al quadro regolatorio complesso e in continua evoluzione (nazionale ed

europeo).

3. criticità nella gestione delle risorse umane per esigenze di formazione e competenze trasversali.
4. rischio di contenzioso o attacchi mediatici strumentali.
5. possibile interferenza eccessiva dell’Ente nella gestione quotidiana, con rallentamento decisionale

#### **b) Gestione con società mista**

##### **Strength (Punti di forza)**

Risiedono sinteticamente in:

1. presenza, per obbligo normativo, di un socio privato con comprovata esperienza industriale nel settore, in grado di apportare competenze tecniche e manageriali alla gestione del servizio.
2. posizione di monopolio legittimo sul territorio comunale, che consente una gestione stabile e programmabile nel tempo.
3. possibilità di introdurre migliorie tecniche e gestionali rispetto al progetto posto a base di gara, grazie al contributo del socio privato.
4. capacità di adattare la gestione alle caratteristiche del territorio locale, partendo dal know-how maturato nel settore e dalle esperienze pregresse del socio operativo.
5. autonomia gestionale e decisionale del soggetto privato, che opera con criteri imprenditoriali e flessibilità organizzativa.
6. riduzione del contenzioso rispetto a una gestione puramente esterna, in quanto l’Amministrazione partecipa alla compagine societaria.
7. apporto di capitale privato, che riduce l’impegno finanziario iniziale del Comune e comporta l’obbligo di ribasso in sede di gara per la selezione del socio operativo.
8. conoscenza del territorio e della rete impiantistica locale, che favorisce una gestione logistica ed economica più efficiente.
9. potenziale effetto leva territoriale attraverso sinergie con altri Comuni, anche in termini di formazione e aggiornamento del personale.

##### **Weakness (Punti di debolezza)**

Sono costituite sinteticamente da:

1. natura ibrida della società, che riduce elasticità gestionale e flessibilità nel reclutamento del personale e nei processi decisionali.
2. assenza di piena concorrenza dopo la selezione iniziale del socio, con limitato stimolo all’efficienza economica nel lungo periodo
3. governance complessa, con possibili rallentamenti dovuti al confronto costante tra socio pubblico e privato.
4. bassa sinergia con le funzioni interne dell’Ente e rischio di duplicazione procedurale.
5. ridotta incidenza dell’Ente nelle scelte strategiche in caso di partecipazione minoritaria.
6. obbligo di mantenere invariato il contratto per tutto il periodo, anche in caso di mutate condizioni operative.
7. maggiori costi complessivi per remunerazione del capitale privato e spese generali.

## **Opportunities (Opportunità)**

Risiedono sinteticamente in:

1. identificazione dei cittadini in un soggetto pubblico-privato percepito come attivo per la collettività.
2. possibilità di integrare efficienza privata e finalità pubbliche per promuovere innovazione condivisa.
3. possibilità per il management di sperimentare modelli organizzativi misti, con potenziale crescita professionale
4. maggior confronto sulla qualità dei servizi attraverso indicatori di performance contrattuali.
5. controllo sull'esecuzione mediante penali e verifiche previste dal contratto.
6. possibilità di distribuzione di utili anche all'Amministrazione, compatibilmente con gli obiettivi di servizio pubblico.

## **Threat (Minacce)**

Sono elencabili sinteticamente in:

1. crisi o fallimento del socio privato, con impatti finanziari e gestionali sulla società.
2. cattiva gestione o conflitto tra i soci, con aumento dei costi e riduzione dell'efficienza.
3. possibile contenzioso tra soci e Amministrazione.
4. interferenze gestionali da parte dell'Ente che limitano la flessibilità del socio industriale.
5. attacchi mediatici o politici diretti a contestare la legittimità della partnership.

### **c) Gestione con affidamento esterno**

## **Strength (Punti di forza)**

Risiedono sinteticamente in:

1. elevata professionalità e competenza tecnica del gestore, derivante da esperienze pregresse nel settore.
2. monopolio contrattuale per la durata dell'appalto, che garantisce stabilità operativa.
3. introduzione di migliori tecniche e tecnologiche offerte in sede di gara.
4. capacità del gestore di adattare il servizio al territorio grazie al proprio know-how.
5. autonomia decisionale e flessibilità organizzativa tipiche della gestione privata.
6. responsabilità operativa totalmente in capo al gestore, con riduzione degli oneri diretti per l'Ente.
7. obbligo di ribasso d'asta, con possibile riduzione del costo iniziale del servizio.
8. maggiore elasticità nell'acquisizione di risorse umane e mezzi.
9. possibilità di ottimizzare la vendita della frazione merceologica differenziata su un mercato più ampio, grazie ai maggiori volumi generati da sinergie operative con altri appalti del gestore

## **Weakness (Punti di debolezza)**

Sono costituite sinteticamente da:

1. assenza di controllo diretto da parte dell’Amministrazione e difficoltà di verifica costante della qualità del servizio.
2. rigidità contrattuale che limita modifiche o aggiornamenti del servizio durante la durata dell’appalto.
3. scarsa integrazione con la struttura comunale e difficoltà di coordinamento con le funzioni pubbliche.
4. limitata trasparenza sui costi effettivi e margini di impresa.
5. durata contrattuale vincolante, che riduce la capacità di adattamento alle sopravvenienze.

### **Opportunities (Opportunità)**

Risiedono sinteticamente in:

1. controllo dell’esecuzione tramite penali e sanzioni economiche previste dal contratto.
2. competizione di mercato che stimola innovazione tecnologica e organizzativa.
3. flessibilità nel cambio del gestore a fine appalto, consentendo revisione del modello gestionale.
4. accesso del gestore a economie di scala derivanti da altri contratti.

### **Threat (Minacce)**

Sono elencabili sinteticamente in:

1. fallimento o crisi del gestore con rischio di interruzione del servizio e necessità di subentro urgente.
2. rischio di contenzioso tra gestore e Amministrazione per interpretazioni contrattuali o disservizi.
3. rigidità contrattuale rispetto a mutamenti normativi o tariffari.
4. interferenze operative e conflitti gestionali con l’Amministrazione.
5. rischi reputazionali e mediatici in caso di disservizi o inefficienze.

### **Risultati**

Le risultanze delle analisi effettuate e la scelta del metodo di gestione prescelto Individuati i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce insite in ciascuna possibilità gestionale vengono attribuiti i valori secondo il range di seguito individuato:

- Strength (punti di forza) da +1 a +3;
- Weakness (punti di debolezza) da -3 a -1;
- Opportunities (opportunità) da +1 a +3;
- Threat (minacce) da -3 a -1.

Ottenendo i seguenti risultati:

## STRENGTH (punti di forza)

| HOUSE PROVIDING                                                                                                                                                                                                        |   | SOCIETÀ MISTA                                                                                                                                                                                  |   | AFFIDAMENTO ESTERNO                                                                                                                                                            |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. Gestione orientata non al profitto, ma al perseguimento dell'interesse pubblico attraverso l'efficientamento del servizio in termini qualitativi, innovativi e ambientali, in coerenza con gli obiettivi dell'Ente. | 3 | 1. Presenza, per obbligo normativo, di un socio privato con comprovata esperienza industriale nel settore, in grado di apportare competenze tecniche e manageriali alla gestione del servizio. | 3 | 1. Elevata professionalità e competenza tecnica del soggetto aggiudicatario, derivante dall'esperienza maturata nel settore e dalla specializzazione operativa.                | 2 |
| 2. Posizione di monopolio naturale e legittimo, che consente programmazione stabile, economie di scala e razionalizzazione delle risorse in ottica di servizio universale.                                             | 2 | 2. Posizione di monopolio legittimo sul territorio comunale, che consente una gestione stabile e programmabile nel tempo                                                                       | 2 | 2. Posizione di monopolio contrattuale che garantisce stabilità e continuità dell'esecuzione per la durata dell'appalto.                                                       | 2 |
| 3. Supporto operativo e amministrativo costante all'Ente socio, anche per attività correlate (es. utenze non domestiche, gestione documentale, rendicontazione ARERA), con effetti di semplificazione procedurale      | 2 | 3 Possibilità di introdurre migliorie tecniche e gestionali rispetto al progetto posto a base di gara, grazie al contributo del socio privato.                                                 | 3 | 3. Possibilità di introdurre migliorie progettuali e tecnologiche offerte in sede di gara, con effetti positivi sull'efficienza del servizio.                                  | 3 |
| 4. Capacità di valorizzare il know-how maturato nel settore, adattando la gestione alla realtà comunale e integrandola con le specificità territoriali e impiantistiche                                                | 2 | 4. Capacità di adattare la gestione alle caratteristiche del territorio locale, partendo dal know-how maturato nel settore e dalle esperienze pregresse del socio operativo                    | 2 | 4. Capacità del gestore di adattare il progetto esecutivo alla realtà comunale, valorizzando il know-how maturato in altre esperienze e integrandolo nelle specificità locali. | 3 |
| 5. Maggiore elasticità gestionale rispetto ai contratti di mercato, che consente adeguamento tempestivo alle evoluzioni normative, tecnologiche o organizzative                                                        | 1 | 5. Autonomia gestionale e decisionale del soggetto privato, che opera con criteri imprenditoriali e flessibilità organizzativa                                                                 | 1 | 5. Autonomia gestionale e decisionale del soggetto privato, che opera con criteri imprenditoriali e flessibilità organizzativa                                                 | 2 |
| 6. Trasparenza gestionale e accountability garantite dal controllo analogo congiunto, che assicura verifica preventiva e costante sugli atti di gestione, in un rapporto di direzione strategica dell'Ente.            | 1 | -----                                                                                                                                                                                          |   | -----                                                                                                                                                                          |   |



|                                                                                                                                                         |   |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Sinergia interfunzionale con le strutture comunali, che consente snellimento dei processi, coordinamento operativo e riduzione dei tempi decisionali | 1 |                                                                                                                                                                           | 6. Responsabilità operativa esclusiva in capo all'appaltatore, che riduce l'esposizione diretta dell'Amministrazione a rischi gestionali o operativi. | 2                                                                                                                                                                                                   |
| 8. Riduzione del contenzioso tra Amministrazione e gestore grazie alla natura organica del rapporto e alla comunanza di obiettivi pubblici              | 2 | 6. Riduzione del contenzioso rispetto a una gestione puramente esterna, in quanto l'Amministrazione partecipa alla compagine societaria                                   | 1                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
| 9. Prevedibilità dei costi di servizio e sostenibilità economica derivanti dall'assenza di utile privato e dalla riduzione delle spese generali         | 3 | 7. Apporto di capitale privato, che riduce l'impegno finanziario iniziale del Comune e comporta l'obbligo di ribasso in sede di gara per la selezione del socio operativo | 3                                                                                                                                                     | 7. Obbligo di ribasso sull'importo posto a base di gara, che può determinare risparmi economici per l'Ente.                                                                                         |
| 10. Conoscenza diretta del territorio e della rete impiantistica di riferimento, con effetti di razionalizzazione logistica, ambientale ed economica.   | 2 | 8. Conoscenza del territorio e della rete impiantistica locale, che favorisce una gestione logistica ed economica più efficiente.                                         | 2                                                                                                                                                     | 8. Maggiore elasticità nell'acquisizione di risorse umane e strumentali, con capacità di adattamento rapido alle esigenze operative.                                                                |
| 11. Effetto leva territoriale e sviluppo di sinergie operative e formative con altri Comuni, favorendo l'efficienza e l'innovazione condivisa           | 2 | 9. Potenziale effetto leva territoriale attraverso sinergie con altri Comuni, anche in termini di formazione e aggiornamento del personale.                               | 2                                                                                                                                                     | 9. Possibilità di ottimizzare la vendita della frazione merceologica differenziata su un mercato più ampio, grazie ai maggiori volumi generati da sinergie operative con altri appalti del gestore. |

## WEAKNESS (punti di debolezza)

| HOUSE PROVIDING                                                                                                                                                                                        |        | SOCIETÀ MISTA                                                                                                                                           |        | AFFIDAMENTO ESTERNO                                                                                                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Limitata elasticità nell'acquisizione delle risorse umane e strumentali, per effetto della natura ibrida della società in house (soggetto di diritto privato ma vincolato a regole pubblicistiche). | -<br>2 | 1. Natura ibrida della società mista, a metà tra diritto pubblico e privato, che riduce l'elasticità gestionale nell'acquisizione di personale e mezzi. | -<br>2 | 1. Assenza di controllo diretto da parte dell'Amministrazione e difficoltà di verifica costante della qualità del servizio. | -<br>2 |



|                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                          |        |                                                                                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2. Assenza di ribasso d'asta, con conseguente minore stimolo concorrenziale nella determinazione dei costi.                                                      | -<br>1 | 2. Assenza di piena concorrenza dopo la selezione iniziale del socio, con limitato stimolo all'efficienza economica nel lungo periodo.   | -<br>1 | 2. Rigidità contrattuale, che rende complessa la modifica del servizio o degli standard durante la durata dell'appalto.                                  | -<br>2 |
| 3. Minore autonomia decisionale del management, soggetto agli indirizzi dell'Ente e ai vincoli del controllo analogo.                                            | -<br>2 | 3. Governance complessa e talvolta frammentata tra socio pubblico e socio privato, con rischio di rallentamenti decisionale              | -<br>2 |                                                                                                                                                          |        |
| 4. Lentezza nei processi di cambiamento organizzativo, specie nei ricambi generazionali e nei percorsi di innovazione gestionale.                                | -<br>2 | 4. Bassa sinergia con le funzioni interne dell'Ente, che può generare duplicazioni procedurali e appesantire i flussi amministrativi.    | -<br>1 | 3. Scarsa integrazione con la struttura amministrativa comunale, con rischio di disallineamento tra obiettivi pubblici e strategie aziendali del gestore | -<br>2 |
| 5. Necessità di mantenere costantemente efficiente il controllo analogo, pena il rischio di inefficienza o sovrapposizione tra funzioni di indirizzo e gestione. | -<br>1 | 5. Ridotta partecipazione al capitale pubblico e quindi minore capacità dell'Ente di incidere effettivamente sulla strategia societaria. | -<br>2 | 4. Limitata trasparenza sui costi effettivi di gestione, in particolare su spese generali e utili di impresa.                                            | -<br>2 |
|                                                                                                                                                                  |        | 6. Obbligo di rispettare integralmente il contratto di partenariato anche in caso di mutamento delle condizioni economiche o operative.  | -<br>2 | 5. Durata del contratto vincolante, che impedisce aggiustamenti economici o gestionali in caso di sopravvenienze normative o di contesto                 | -<br>1 |
|                                                                                                                                                                  |        | 7. Maggiori costi complessivi dovuti alla remunerazione del capitale privato e alle spese generali di gestione.                          | -<br>2 |                                                                                                                                                          |        |

## OPPORTUNITIES (opportunità)

| HOUSE PROVIDING                                                                                                                                             |   | SOCIETÀ MISTA                                                                                                                     |   | AFFIDAMENTO ESTERNO |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------|--|
| 1. Per i cittadini, maggiore identificazione nel soggetto gestore percepito come parte integrante della collettività, che genera valore pubblico e sociale. | 3 | 1. Per i cittadini, possibilità di identificarsi nel soggetto gestore come realtà pubblico-privata che opera per la collettività. | 2 |                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2. Per il gestore, possibilità di sviluppare innovazioni condivise con la cittadinanza e con l'Amministrazione, favorendo l'accettabilità e la partecipazione ai progetti.                                                                                                                             | 2 | 2 Per il gestore, opportunità di integrare efficienza privata e finalità pubbliche, generando innovazioni condivise con l'Amministrazione.                | 2 | 1. Competizione di mercato che può favorire innovazione tecnologica e organizzativa da parte dell'appaltatore                                          | 2 |
| 3. Per il management, crescita professionale e motivazionale derivante dal senso di appartenenza a una struttura pubblica efficiente e riconosciuta.                                                                                                                                                   | 2 | 3. Possibilità per il management di sperimentare modelli organizzativi misti, con potenziale crescita professionale.                                      | 1 | 2. Flessibilità nella sostituzione del gestore al termine dell'appalto, consentendo di rivedere il modello gestionale in base alle nuove esigenze.     | 2 |
| 4. Per il Comune, opportunità di sviluppare nuove progettualità (ambientali, organizzative, finanziarie) con il supporto del gestore in house, ottimizzando risorse interne                                                                                                                            | 1 | -----                                                                                                                                                     |   | -----                                                                                                                                                  |   |
| 5. Possibilità di confronto continuo sulla qualità dei servizi, con interventi correttivi tempestivi e maggiore capacità di miglioramento rispetto ai modelli di mercato.                                                                                                                              | 2 | 4. Maggior confronto sulla qualità dei servizi, grazie alla presenza di indicatori di performance contrattuali e di meccanismi di monitoraggio condivisi. | 2 | -----                                                                                                                                                  |   |
| 6. Possibilità di controllo diretto sull'esecuzione del servizio, anche mediante strumenti di valutazione e sanzione verso il management.                                                                                                                                                              | 2 | 5. Controllo indiretto sull'esecuzione tramite applicazione di penali e verifiche di risultato previste nel contratto di servizio.                        | 2 | 3. Controllo della qualità del servizio tramite applicazione di penali e sanzioni al gestore, come previsto dagli strumenti contrattuali.              | 2 |
| 7. Nella possibilità di generare utili con dividendi unicamente a favore dei Comuni, soci pubblici oltre ad una miglior posizionamento dell'azienda pubblica nel nuovo contesto della regolamentazione Arera che garantisce maggiori tutele per l'utenza (sia lato qualità che lato costi complessivi) | 3 | 6. Possibilità di distribuzione di utili anche all'Amministrazione, compatibilmente con gli obiettivi del servizio pubblico                               | 2 | 4. Potenziale accesso a economie di scala del gestore privato operante su più Comuni, con effetti positivi sui costi unitari di raccolta e smaltimento | 2 |

## THREAT (minacce)

| HOUSE PROVIDING                                                                                                                                                                          |    | SOCIETÀ MISTA                                                                                                                           |    | AFFIDAMENTO ESTERNO                                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Possibile venir meno del sostegno politico o mutamento di indirizzo amministrativo, con riflessi sul clima aziendale e sulla continuità gestionale.                                   | -2 | 1. Eventuale crisi o fallimento del socio privato, con conseguenti problemi finanziari, gestionali e di continuità del servizio.        | -2 | 1. Fallimento o crisi del gestore privato, con rischio di interruzione del servizio e oneri straordinari per il subentro di un nuovo operatore       | -2 |
| 2. L'azienda opera in un contesto regolatorio complesso e in evoluzione, con possibili impatti economici e organizzativi legati a mutamenti normativi o comunitari sul modello in house. | -3 | 2. Cattiva gestione aziendale o divergenza di strategie tra i soci, con riflessi negativi sui costi e sull'efficienza complessiva.      | -2 | 2. Rischio di contenzioso tra gestore e Amministrazione, specie per interpretazioni divergenti di clausole contrattuali o per ritardi nei pagamenti. | -3 |
| 3. Criticità nella gestione delle risorse umane, specie in presenza di competenze trasversali e necessità di formazione continua.                                                        | -2 | 3. Contenziosi tra soci pubblici e privati o tra questi e l'Amministrazione affidante, con impatti sull'equilibrio societario           | -3 | 3. Rigidità contrattuale che ostacola l'adeguamento tempestivo alle variazioni normative, tariffarie o operative                                     | -2 |
| 4. Rischio di contenzioso strumentale o mediatico, talvolta alimentato da opposizioni politiche o stakeholder esterni.                                                                   | -2 | 4. Attacchi mediatici o politici volti a contestare la legittimità o la convenienza della partecipazione pubblico-privata.              | -1 | 4. Interferenze e conflitti operativi tra direzione pubblica e management del gestore, con impatti su efficienza e coordinamento                     | -2 |
| 5. Eccessiva interferenza dell'Ente nelle attività operative quotidiane, con rischio di rallentamento decisionale.                                                                       | -2 | 5. Eccessiva interferenza dell'Ente pubblico nelle attività gestionali, che può rallentare la capacità operativa del socio industriale. | -1 | 5. Attacchi mediatici o reputazionali in caso di disservizi, che incidono sulla percezione pubblica del servizio e sull'immagine dell'Ente           | -1 |

**Nell'analisi S.W.O.T. effettuata, le tre soluzioni gestionali evidenziano:**

**1. Strength (punti di forza)**

|                                              |       |    |
|----------------------------------------------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> House providing     | punti | 21 |
| <input type="checkbox"/> Società mista       | punti | 19 |
| <input type="checkbox"/> Affidamento esterno | punti | 21 |

**2. Weakness (punti di debolezza)**

|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| ○ House providing     | punti | - 8  |
| ○ Società mista       | punti | - 12 |
| ○ Affidamento esterno | punti | - 9  |

**3. Opportunities (opportunità)**

|                                              |       |    |
|----------------------------------------------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> House providing     | punti | 17 |
| <input type="checkbox"/> Società mista       | punti | 12 |
| <input type="checkbox"/> Affidamento esterno | punti | 8  |

**4. Threat (minacce)**

|                                              |       |      |
|----------------------------------------------|-------|------|
| <input type="checkbox"/> House providing     | punti | - 11 |
| <input type="checkbox"/> Società mista       | punti | - 9  |
| <input type="checkbox"/> Affidamento esterno | punti | -10  |

**Gli elementi “certi” - Strength (punti di forza) e Weakness (punti di debolezza) – determinano i seguenti valori:**

|                     |       |      |
|---------------------|-------|------|
| House providing     | punti | + 13 |
| Società mista       | punti | + 7  |
| Affidamento esterno | punti | + 12 |

**Gli elementi “possibili” - Opportunities (opportunità) e Threat (minacce) – determinano i seguenti valori:**

|                     |       |     |
|---------------------|-------|-----|
| House providing     | punti | +6  |
| Società mista       | punti | + 3 |
| Affidamento esterno | punti | - 2 |

**La valutazione complessiva sulle tre modalità gestionali indica la seguente valutazione finale:**

|                            |              |             |
|----------------------------|--------------|-------------|
| <b>House providing</b>     | <b>punti</b> | <b>+ 19</b> |
| <b>Società mista</b>       | <b>Punti</b> | <b>+ 10</b> |
| <b>Affidamento esterno</b> | <b>punti</b> | <b>+ 7</b>  |

In base all'analisi SWOT sopra esposta, la modalità di gestione in house providing risulta complessivamente la più vantaggiosa, in quanto caratterizzata da un numero significativamente superiore di punti di forza e opportunità e da debolezze e minacce di natura fisiologica e gestibile.

I modelli alternativi — società mista e affidamento esterno mediante gara — presentano valutazioni inferiori sia sul piano dell'efficienza economico-gestionale, sia su quello del controllo pubblico e della coerenza con l'interesse generale; la società mista, in particolare, mostra i livelli più elevati di complessità e criticità di governance.

Nella modalità risultata seconda nella comparazione, ossia l'affidamento esterno, il rapporto tra Amministrazione e gestore è rigidamente disciplinato dal contratto d'appalto: ogni modifica del servizio o del perimetro gestionale richiede il consenso del contraente privato, con l'effetto di limitare la capacità dell'Ente di incidere unilateralmente sulla conduzione del servizio e di adeguarlo tempestivamente a nuove esigenze organizzative, normative o territoriali.

Ben diversa è la situazione del modello in house providing, nel quale l'Amministrazione mantiene un rapporto interno e diretto con il soggetto gestore, potendo esercitare i propri poteri di indirizzo, controllo e verifica attraverso gli strumenti del controllo analogo e le previsioni specifiche del Contratto di Servizio.

In particolare:

- a) la gestione del servizio avviene in forma concertata, in costante coordinamento tra Ente affidante e società;
- b) l'Amministrazione, per il tramite del controllo analogo, può intervenire direttamente sulle scelte gestionali e strategiche della società, garantendo la coerenza dell'azione con gli obiettivi pubblici di efficienza, sostenibilità e qualità.

Per tali motivi, la soluzione della gestione in house providing alla Val Cavallina Servizi S.r.l. rappresenta la scelta più idonea a garantire la maggiore efficienza, efficacia e flessibilità dell'azione amministrativa nel settore dei servizi di igiene ambientale, anche grazie alla possibilità di valorizzare il know-how tecnico-organizzativo già maturato dalla società.

Si può dunque concludere che la scelta dell'affidamento in house:

- rispetta pienamente i principi di buon andamento, economicità e proporzionalità che regolano l'esercizio della funzione amministrativa;
- assicura la piena tutela dell'interesse pubblico alla corretta e adeguata gestione del servizio;
- risponde alle peculiarità del territorio e alle esigenze di coordinamento locale tra funzioni ambientali, amministrative e gestionali.

Pertanto, sotto il profilo dell'opportunità, l'affidamento in house providing alla Val Cavallina Servizi S.r.l. deve ritenersi la soluzione migliore e attualmente più conveniente per garantire la qualità, la sostenibilità e la continuità del servizio pubblico locale di igiene urbana.

### **D.3 - Esperienza della gestione precedente.**

Nel corso dell'affidamento in house alla società Val Cavallina Servizi s.r.l., attivo dal 1° luglio 2017 e in scadenza al 31 dicembre 2025, non sono emerse criticità o elementi di rilievo negativo sotto il profilo gestionale, operativo o economico-finanziario. Le attività di raccolta, spazzamento e ritiro rifiuti vengono svolte secondo le modalità e le tempistiche concordate, garantendo un livello di servizio adeguato alle esigenze del territorio e dell'utenza.

Nel complesso, la gestione si è dimostrata efficace e coerente con gli obiettivi di qualità e sostenibilità ambientale previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni regionali in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Le attività sono state svolte con continuità, nel rispetto degli standard contrattuali e con una buona capacità di risposta alle necessità locali, contribuendo al mantenimento di adeguati livelli di raccolta differenziata e alla soddisfazione dell'utenza. La solidità organizzativa e l'affidabilità operativa del gestore hanno assicurato un servizio pubblico locale efficiente, senza evidenze di disfunzioni o inadempimenti significativi.

In tale ottica, la valutazione della precedente esperienza gestionale conferma la validità della scelta operata, costituendo un presupposto favorevole per la prosecuzione della forma di affidamento adottata e trovando riscontro nella decisione del Comune di Riva di Solto di confermare l'affidamento del servizio a Val Cavallina Servizi s.r.l.

### **D.4 - Analisi e motivazione della durata di affidamento**

La durata dell'affidamento è fissata in **dieci anni**, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e scadenza al 31 dicembre 2035, in coerenza con la gestione precedente.

Tale durata è stata determinata in funzione dell'esigenza di garantire stabilità gestionale, continuità operativa e un congruo orizzonte temporale per l'ammortamento degli eventuali investimenti strumentali e organizzativi da parte della società in house Val Cavallina Servizi s.r.l.

Infatti, il periodo indicato consente inoltre un efficace monitoraggio dell'andamento del servizio, anche in relazione agli obiettivi di qualità, efficienza ed economicità fissati dall'Ente affidante. La durata è ritenuta proporzionata rispetto alla natura del servizio di igiene urbana e alle caratteristiche dell'affidamento in house, garantendo al contempo la possibilità, al termine del periodo, di procedere a una nuova valutazione sull'efficacia dell'affidamento e sugli eventuali aggiornamenti organizzativi o normativi intervenuti.

## **SEZIONE E - STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITÀ**

### **E.1 - Piano economico-finanziario di affidamento PEFA**

Si allega alla presente relazione il **PEFA 2026-2035, asseverato**.

Il dato che emerge da detto documento, grazie alla politica di investimenti ed efficientamenti, è l'equilibrio tributario in riferimento al costo per i cittadini.

L'incasso diretto delle deleghe ANCI CONAI darà origine a Ricavi dinamici, legati alle quantità e alla qualità dei rifiuti, che in parte potranno essere utilizzati a copertura dei costi di gestione attuali e in parte potranno essere restituiti all'Ente, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario in relazione all'affidamento.

### **E.2 - Monitoraggio**

Per quanto attiene al monitoraggio sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi compreso il mancato raggiungimento dei livelli di qualità e la realizzazione degli investimenti si rimanda allo schema di contratto tipo cui dovrà attenersi il futuro gestore del servizio si rappresenta che AREA con la Delibera 03 agosto 2023 385/2023/R/rif ha approvato lo "Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani".

In particolare, ai seguenti articoli:

#### **Articolo 17 Programma di controlli**

*17.1 L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.*

*17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione pro tempore vigente.*

*17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.*

*17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.*

#### **Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo**

*18.1 L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.*



## **SEZIONE F - ALLEGATI ALLA PRESENTE RELAZIONE**

All. 1 - PEFA asseverato 2026/2035  
All. 2 - Capitolato prestazionale  
All. 3 - Schema di contratto di servizio

## **SEZIONE G - ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI ALL'ANAC**

La presente relazione è resa ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 201/2022; essa sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Riva di Solto e della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione del servizio in esame, inoltre sarà inviata all'ANAC per la pubblicazione sul sito <https://www.anticorruzione.it/documenti-trasparenza-spl> unitamente alla deliberazione di approvazione, così come disposto dall'art. 31, comma 2 del d.lgs. n. 201/2022.



VAL CAVALLINA SERVIZI SRL

# SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI

Piano Economico Finanziario di Affidamento

annualità 2026/2035

Redatto ai sensi dell'ART.17 COMMA 4 D.lgs. 201/2022



*Comune di Riva di Solto*

*Provincia di Bergamo*

## Sommario

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. Premessa .....                                        | 3  |
| 2. Riferimenti Normativi .....                           | 3  |
| 3. La Società VAL CAVALLINA SERVIZI SRL .....            | 3  |
| 4. Articolazione e contenuti del PEFA .....              | 14 |
| 4.1 Premessa .....                                       | 14 |
| 4.2 Natura e descrizione del servizio fornito .....      | 14 |
| 4.3 Piano Tariffario .....                               | 15 |
| 4.4 Conto Economico .....                                | 15 |
| 4.5 Stato Patrimoniale .....                             | 17 |
| 4.6 Rendiconto Finanziario .....                         | 18 |
| 4.7 Piano degli investimenti .....                       | 19 |
| 5. Verifica degli equilibri economici e finanziari ..... | 19 |

## 1. Premessa

Lo scopo del presente documento è quello di definire il Piano Economico Finanziario di Affidamento relativo all'affidamento del servizio rifiuti da parte del Comune di Riva di Solto (BG) alla Società Val Cavallina Servizi S.r.l.

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento (di seguito PEFA) attesta la sostenibilità dell'affidamento e dà conto dell'equilibrio economico e finanziario. Il PEFA evidenzia, così come delineato dal comma 4 dell'art. 17 del D.lgs.201/2022, per tutta la durata dell'affidamento del servizio pubblico locale, *"i costi, i ricavi, gli investimenti e i relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento"*.

## 2. Riferimenti Normativi

Il presente documento è stato redatto sulla base dei seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022: "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: Codice dei contratti pubblici;
- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- Art.23 "Banca Nazionale dei Contratti Pubblici" del D.lgs. n.36/23;
- Attuazione dell'art. 7 del D.lgs. n. 201/2022;
- Delibera Arera 385/2023/R/Rif.

In relazione alla normativa sopra esposta, la società Val Cavallina S.r.l. presenta il Piano Economico Finanziario di Affidamento, redatto secondo l'art.17 comma 4 del D.lgs. 201/22, per l'intero periodo di durata dell'affidamento dei servizi di igiene ambientale del Comune di Riva di Solto.

## 3. La Società VAL CAVALLINA SERVIZI SRL

Sono stati analizzati gli ultimi bilancio approvati della Società al fine di verificarne lo stato di salute e in particolare l'assetto economico patrimoniale, il capitale proprio, il capitale investito e l'ammontare dell'indebitamento al fine di garantire la stabilità e continuità dell'attività di Val Cavallina Servizi S.r.l.

La Relazione sulla gestione elaborata dall'Amministratore Unico della Società Val Cavallina Servizi S.r.l. completa e integra l'informativa di bilancio con l'intento di consentire un'adequata comprensione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale attraverso l'analisi fedele, equilibrata ed esauriente dell'andamento della situazione societaria e del risultato di gestione.

Di seguito, si riporta la sintesi dei principali dati al 31/12/2024 (ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese) ed il confronto con i valori assunti negli esercizi precedenti atti a valutare gli indicatori di sintesi economico, finanziaria e la verifica dei flussi di cassa.

Le tavole di sintesi della annualità 2021,2022,2023 e 2024 sono state riclassificate al fine di aggregare con criteri differenti le voci rispetto ai documenti ufficiali al fine di ottenere informazioni atte a meglio soddisfare gli obiettivi dell' analisi. Lo schema di sintesi di Stato Patrimoniale è stato riclassificato secondo il criterio finanziario o della liquidità/esigibilità che pone l'accento sulla durata dell'investimento o del finanziamento. Lo schema di sintesi di Conto Economico è stato riclassificato secondo il criterio del valore aggiunto il quale consente di ottenere informazioni dettagliate sui costi e ricavi dell'esercizio, distinguendo tra l'area operativa e quella finanziaria.

### STATO PATRIMONIALE<sup>1</sup>

| <b>ATTIVO</b>                |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                              | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      |
| <b>ATTIVO FISSO NETTO</b>    | <b>5.272.559</b> | <b>5.461.053</b> | <b>5.898.839</b> | <b>5.570.809</b> |
| Immobilizzazioni immateriali | 946.838          | 478.670          | 369.098          | 233.735          |
| Immobilizzazioni materiali   | 3.724.055        | 4.398.062        | 4.963.293        | 4.787.680        |
| Immobilizzazioni finanziarie | 601.666          | 584.321          | 566.448          | <b>549.394</b>   |
| <b>ATTIVO CORRENTE</b>       | <b>3.335.602</b> | <b>2.766.327</b> | <b>3.141.071</b> | <b>3.944.029</b> |
| Liquidità immediate          | 632.787          | 487.373          | 727.573          | 2.196.753        |
| Liquidità differite          | 2.537.260        | 2.208.637        | 2.332.487        | 1.689.323        |
| Disponibilità                | 165.555          | 70.317           | 81.011           | 57.593           |
| <b>TOTALE IMPIEGHI</b>       | <b>8.608.161</b> | <b>8.227.380</b> | <b>9.039.910</b> | <b>9.514.838</b> |

| <b>PASSIVO</b>                |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                               | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      |
| <b>PATRIMONIO NETTO</b>       | <b>3.981.187</b> | <b>4.101.564</b> | <b>4.712.919</b> | <b>5.713.661</b> |
| Capitale sociale              | 120.072          | 120.072          | 120.072          | 120.072          |
| Riserve                       | 3.742.991        | 3.861.112        | 3.981.494        | 4.592.850        |
| Utile/perdita di esercizio    | 118.124          | 120.380          | 611.353          | 1.000.739        |
| <b>PASSIVITA' CONSOLIDATE</b> | <b>1.116.254</b> | <b>621.019</b>   | <b>628.030</b>   | <b>470.919</b>   |
| <b>PASSIVITA' CORRENTI</b>    | <b>3.510.720</b> | <b>3.504.797</b> | <b>3.698.961</b> | <b>3.330.258</b> |
| <b>TOTALE FONTI</b>           | <b>8.608.161</b> | <b>8.227.380</b> | <b>9.039.910</b> | <b>9.514.838</b> |

<sup>1</sup> Fonte: Relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico annualità 2024, 2023 e 2022

## CONTO ECONOMICO<sup>2</sup>

|                                             | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>              | <b>10.578.796</b> | <b>11.056.888</b> | <b>12.933.199</b> | <b>13.800.659</b> |
| Costi esterni di gestione                   | 5.181.706         | 5.594.141         | 6.289.527         | 6.497.500         |
| <b>VALORE AGGIUNTO</b>                      | <b>5.397.090</b>  | <b>5.462.747</b>  | <b>6.643.672</b>  | <b>7.303.159</b>  |
| Costi del personale                         | 4.390.899         | 4.452.367         | 4.913.860         | 5.068.732         |
| <b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>              | <b>1.006.191</b>  | <b>1.010.380</b>  | <b>1.729.812</b>  | <b>2.234.427</b>  |
| Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti | 845.626           | 834.180           | 865.491           | 856.078           |
| <b>REDDITO OPERATIVO</b>                    | <b>160.565</b>    | <b>176.200</b>    | <b>864.321</b>    | <b>1.378.349</b>  |
| Area accessoria                             |                   |                   |                   |                   |
| Area finanziaria attiva e passiva           | 27.639            | 24.574            | 28.437            | 10.151            |
| Risultato area non corrente                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>               | <b>132.926</b>    | <b>151.626</b>    | <b>835.884</b>    | <b>1.368.198</b>  |
| Imposte                                     | 14.802            | 31.246            | 224.531           | 367.459           |
| <b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>               | <b>118.124</b>    | <b>120.380</b>    | <b>611.353</b>    | <b>1.000.739</b>  |

Gli schemi di bilancio approvati nelle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024 evidenziano, per ciascun anno, un utile di esercizio confermando il trend di risultati positivi con valori di fatturato che si attesta al di sopra dei 10 milioni di euro. Si evidenzia inoltre, un andamento positivo anche per il patrimonio netto della società in quanto nel periodo considerato il valore è passato da € 3.981.187 a € 5.713.661 (+43,52%).

L'andamento della gestione, nel periodo analizzato è positivo in quanto si è registrata una ripresa del quantitativo totale di rifiuti urbani raccolti e smaltiti rispetto agli anni precedenti e un livello costante della percentuale di raccolta differenziata registrata pari a 83,04% nell'anno 2024 (81,48% nel 2020, 81,35% nel 2021, 81,54% del 2022, 83% nel 2023). I dati rilevati nel bacino di gestione confermano le prestazioni di assoluto rilievo raggiunte da Val Cavallina Servizi S.r.l. rispetto ai dati provinciali, regionali e nazionali. Rimane consolidata la posizione competitiva della Società così come permane il know-how operativo-gestionale necessario per fornire servizi di alto livello alla clientela dei diversi comprensori interessati e gestiti.

Sulla base dei dati riportati negli schemi di bilancio riclassificati sono stati calcolati gli indici di redditività, solidità e liquidità al fine di analizzare e rappresentare al meglio l'andamento della gestione nelle annualità 2021, 2022, 2023 e 2024.

La prima dimensione analizzata è la solidità<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Fonte: Relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico annualità 2024, 2023 e 2022


<sup>3</sup> Fonte: Relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico annualità 2024, 2023 e 2022

|                                     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024      |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|
| Indice di struttura primario        | 0,76     | 0,75     | 0,80     | 1,03      |
| Indice di struttura secondario      | 0,97     | 0,86     | 0,91     | 1,11      |
| Indice di rigidità                  | 61,25%   | 66,38%   | 65,25%   | 58,55%    |
| Indice di indebitamento totale      | 86,04%   | 99,41%   | 108,92%  | 150,31%   |
| Indice di indebitamento finanziario | 248,15%  | 390,11%  | 493,94%  | 941,49%   |
| Quoziente di disponibilità          | 0,91     | 0,97     | 1,05     | 1,46      |
| Grado di indipendenza finanziaria   | 0,50     | 0,53     | 0,57     | 0,78      |
| Posizione finanziaria netta         | -831.339 | -441.135 | -101.846 | 1.677.822 |

L'indice di struttura primario indica il grado di copertura dell'attivo fisso netto e segnala le modalità attraverso le quali l'azienda finanzia gli investimenti durevoli; in particolare evidenzia il grado di copertura interno (auto copertura). L'indice è aumentato in misura significativa nel periodo analizzato passando da un modesto grado di capitalizzazione ad un elevato grado di capitalizzazione; nell'ultima annualità l'indice assume valore superiore all'unità indicando come il capitale di rischio, oltre a coprire gli investimenti durevoli, è tale da sostenere un'eventuale espansione futura o bilanciare eventuali contingenti situazioni negative.

Per meglio rappresentare l'equilibrio tra gli impieghi a medio lungo termine e le fonti a medio lungo termine si ritiene necessario commentare l'indice di struttura secondario.

L'indice di struttura secondario segnala in che misura le fonti di finanziamento a medio lungo termine finanziano gli investimenti a medio lungo termine. L'indice assume valore superiore e prossimo all'unità dimostrando come gli impieghi a medio lungo termine siano finanziati da fonti a medio lungo termine (mezzi propri e mezzi di terzi a medio lungo termine); si può affermare che la Società è in presenza di equilibrio tra fonti e impieghi. Per i prossimi anni, per effetto dell'aumento del patrimonio netto e del conseguimento di risultati di esercizi positivi si prevede un aumento del valore dell'indice.



L'indice di rigidità ha rilevato un incremento nel periodo analizzato. L'andamento dell'indice è determinato dall'incremento del capitale investito per effetto degli



investimenti significativi che sono stati realizzati dalla Società. Nel corso delle annualità oggetto di analisi sono stati effettuati consistenti investimenti in immobilizzazioni materiali (automezzi, mezzi di sollevamento e attrezzature) e immobilizzazioni immateriali (costi pluriennali per migliorie su beni di terzi) che hanno determinato l'andamento dell'indice. L'indice indica un modesto grado di rigidità aziendale.

Il rapporto di indebitamento complessivo esprime la dipendenza finanziaria della Società da terze economie ed è determinato dal rapporto tra il capitale netto e le passività. L'indice è prossimo all'unità nelle prime due annualità indicando che l'entità dei mezzi propri è pari alle passività di bilancio; nelle annualità 2023 e 2024 l'indice di indebitamento totale è superiore all'unità ciò significa che l'entità dei mezzi propri è superiore alle passività di bilancio. L'andamento positivo dell'indice di bilancio è determinato dal maggior aumento dei mezzi propri rispetto all'andamento dei mezzi di terzi.

L'indice di indebitamento finanziario registra un consistente miglioramento nel periodo considerato per effetto della crescita del capitale netto e per la continua diminuzione dei debiti finanziari.

Il quoziente di disponibilità misura quanto siano pagabili i debiti a breve con le attività che saranno realizzate entro l'esercizio. L'indice rileva un miglioramento significativo nel periodo considerato.

Il grado di indipendenza finanziaria è determinato dal rapporto tra capitale netto e attivo al netto delle disponibilità liquide. L'indice rileva un miglioramento nel periodo considerato indicando la capacità dell'azienda di espandere la propria attività.

La posizione finanziaria netta della società è negativa, nelle annualità 2021, 2023 e 2024, ed è espressione di uno stock di passività finanziarie superiori alla liquidità disponibile; esprime l'indebitamento finanziario, ovvero la posizione netta debitoria dell'azienda verso terzi finanziatori. Il valore calcolato migliora nel triennio considerato nell'anno 2024 l'indice assume valore positivo indicando un miglioramento della solidità aziendale.

Complessivamente, nel periodo analizzato, la solidità aziendale è soddisfacente in quanto è migliorato l'indebitamento complessivo della società, è diminuita l'esposizione finanziaria netta verso il sistema finanziario e sono aumentati i mezzi propri. Gli investimenti effettuati negli anni analizzati hanno determinato un aumento dell'attivo immobilizzato, contestualmente un aumento dei mezzi propri e una diminuzione delle passività verso terzi dimostrando la capacità della società di autofinanziamento.


La seconda dimensione analizzata è la redditività<sup>4</sup>.

|           | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|-----------|---------|---------|---------|---------|
| ROE       | 2,97%   | 2,93%   | 12,97%  | 17,51%  |
| ROI       | 1,87%   | 2,14%   | 9,56%   | 14,49%  |
| ROS       | 1,54%   | 1,61%   | 6,77%   | 10,24%  |
| OF/R      | 0,26%   | 0,23%   | 0,30%   | 0,31%   |
| R / N.DIP | 125.914 | 125.748 | 141.871 | 140.250 |

Il **ROE** (Return on Equity) misura il tasso medio di remunerazione dei mezzi propri investiti all'interno della Società dai conferenti di capitale proprio. L'indice è in costante crescita nel periodo considerato con un aumento significativo nelle annualità 2023 e 2024. La scelta di autofinanziamento della Società ha determinato il costante aumento del capitale sociale e la crescita significativa dell'utile netto ha innalzato il rendimento del capitale proprio.

Il **ROI** (Return on Investment) esprime il rendimento del capitale investito indipendentemente dalle scelte di finanziamento attuate dalla società. La redditività del capitale investito è notevolmente aumentata nel periodo considerato (da 1,87% a 14,49%). Il valore positivo dell'indice dimostra come la Società sia caratterizzata da un elevato e stabile ritorno sugli investimenti sia in grado di garantire costantemente la remunerazione ai finanziamenti ricevuti sia a titolo di capitale di rischio che di capitale di prestito. Non si ritiene opportuno presentare l'indice ROI suddiviso in relazione alla gestione caratteristica e alla gestione completare/accessoria in quanto la gestione patrimoniale non è rilevante nel caso della Società analizzata.

Il **ROS** (Return on Sale) misura la redditività operativa della società ovvero la sua capacità di generare profitto. L'indice è positivo e in linea con l'andamento del ROE e del ROI.



<sup>4</sup> Fonte: Relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico annualità 2024, 2023 e 2022

L'incidenza degli oneri finanziari sui ricavi delle attività caratteristiche è pressoché costante nel periodo considerato. Nell'anno 2023 l'aumento dei tassi di interesse ha determinato un lieve aumento dell'indice mentre nell'anno 2024 le variazioni dei tassi di interesse non hanno influito sull'incidenza degli oneri finanziari. La stabilità dell'indice è il risultato di un'adeguata politica di gestione finanziaria.

Il rapporto tra i ricavi e il numero di dipendenti è in crescita nel periodo considerato.

La redditività aziendale presente dei parametri soddisfacenti e in significativo aumento. Il fatturato è in crescita, l'incidenza degli oneri finanziari è diminuita mentre sono aumentati il valore aggiunto, il margine operativo lordo, il risultato operativo e l'utile netto di esercizio.

La terza ed ultima dimensione analizzata è la liquidità<sup>5</sup>.

|                                              | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Attività correnti                            | 3.335.602   | 2.766.327   | 3.141.071   | 3.944.029   |
| Passività correnti                           | 3.510.720   | 3.504.797   | 3.698.961   | 3.330.258   |
| <b>Indice di liquidità secondaria</b>        | <b>0,95</b> | <b>0,79</b> | <b>0,85</b> | <b>1,18</b> |
| Liquidità immediate +<br>Liquidità differite | 3.170.047   | 2.696.010   | 3.060.060   | 3.886.076   |
| Passività correnti                           | 3.510.720   | 3.504.797   | 3.698.961   | 3.330.258   |
| <b>Indice di liquidità primaria</b>          | <b>0,9</b>  | <b>0,77</b> | <b>0,83</b> | <b>1,17</b> |
| Liquidità immediate                          | 632.787     | 487.373     | 727.573     | 2.196.753   |
| Passività Correnti                           | 3.510.720   | 3.504.797   | 3.698.961   | 3.330.250   |
| <b>Indice di liquidità primaria</b>          | <b>0,18</b> | <b>0,14</b> | <b>0,20</b> | <b>0,66</b> |


Gli indici di liquidità si propongono di misurare, con riferimento al breve periodo, la **situazione finanziaria** dell'azienda, o situazione di equilibrio finanziario.

L'indice di liquidità primaria esprime la quota di impegni a breve scadenza che l'azienda sarebbe in grado di fronteggiare attingendo alle proprie risorse liquide. Se si considerano solo le liquidità immediate, seppure in crescita l'indice è notevolmente inferiore all'unità; considerando anche le liquidità differite l'indice di liquidità primaria è superiore. L'indice è inferiore all'unità nel periodo considerato in quanto è improbabile e poco vantaggioso per la Società detenere liquidità tanto elevata da uguagliare la propria esposizione di breve periodo. È opportuno considerare una versione più ampia dell'indice: l'indice di liquidità secondaria.

<sup>5</sup> Fonte: Relazione sulla gestione dell'Amministratore Unico annualità 2024, 2023 e 2022

L'Indice di liquidità secondaria a differenza dei precedenti include tutte le attività a breve incluse le rimanenze di magazzino. L'indice assume lo stesso andamento dell'indice di liquidità primaria in quanto le rimanenze di magazzino assumono valore poco rilevante nella gestione. La poca significatività delle rimanenze di magazzino determina una maggiore qualità della liquidità in quanto le liquidità immediate sono di pronto utilizzo e le liquidità differite sono trasformabili in flussi monetari a breve mentre per il magazzino sarebbe necessario compiere ulteriori operazioni prima di generare liquidità.

L'andamento del valore rileva un miglioramento della liquidità indicando come nell'anno 2024 tutti i debiti a breve termine sono pagabili con le attività di breve termine.



In relazione alla solidità aziendale si rileva un equilibrio di medio lungo termine soddisfacente in quanto l'aumento dei mezzi propri è stato accompagnato da una riduzione della dipendenza finanziaria da terze economie comportando un miglioramento della posizione finanziaria netta della Società. La solidità influisce sulla redditività, infatti, nel quadriennio considerato si è registrato un andamento più che soddisfacente degli indici di redditività. D'altro lato anche la redditività incide sulla solidità tramite l'autofinanziamento; l'utile che si prevede di registrare nei prossimi anni comporterà un aumento dei mezzi propri e un effetto positivo sulla solidità aziendale. Qualora la crescita dei mezzi propri risulterà superiore alla crescita del capitale investito il rapporto di indebitamento si ridurrà ulteriormente rafforzando la solidità aziendale.

La solidità e la liquidità sono caratterizzate da una forte interrelazione, infatti, ad una modesta solidità corrisponde una modesta liquidità; le due dimensioni si differenziano principalmente per l'orizzonte temporale di riferimento. Nell'annualità analizzate entrambe le dimensioni rilevano valori soddisfacenti; il miglioramento atteso della redditività ha un effetto positivo sia sulla solidità che sulla liquidità.

L'analisi dei dati economici, patrimoniali e finanziari, nonché quelli non quantitativi che attengono comunque all'analisi del rischio gestionale e del mercato di riferimento, consente di affermare l'esistenza di condizioni di continuità aziendale e l'assenza di indicatori predittivi dello stato di crisi.

| INDICATORI FINANZIARI                                                                                 | PRESENTE | NON PRESENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo                            |          | X            |
| Prestiti a scadenza fissa e prossima alla scadenza senza prospettive verosimili di rinnovo o rimborso |          | X            |
| Indici di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori                                  |          | X            |
| Bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi                                   |          | X            |
| Principali indici economico finanziari negativi                                                       |          | X            |
| Consistenti perdite operative o di valore delle attività generatrici dei flussi di cassa              |          | X            |
| Difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati                                                       |          | X            |
| Incapacità di pagare i debiti alla scadenza                                                           |          | X            |
| Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti                                        |          | X            |
| Cambiamento delle forme di pagamento connesse ai fornitori                                            |          | X            |
| Incapacità di ottenere finanziamenti per l'effettuazione di nuovi investimenti                        |          | X            |

| INDICATORI GESTIONALI                                                                                                    | PRESENTE | NON PRESENTE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Intenzione di liquidare l'impresa o la cessazione di attività                                                            |          | X            |
| Perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche e la loro mancata sostituzione                          |          | X            |
| Perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o fornitori importanti |          | X            |
| Difficoltà con il personale                                                                                              |          | X            |
| Scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti                                                                 |          | X            |
| Comparsa di concorrenti di grande successo                                                                               |          | X            |

| ALTRI INDICATORI                                                                                                                                      | PRESENTE | NON PRESENTE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conforme ad altre norme di legge                                                                 |          | X            |
| Procedimenti legali o regolamentari in corso che potrebbero comportare richieste di risarcimento in cui l'impresa potrebbe non riuscire a fare fronte |          | X            |
| Modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa                             |          | X            |

Si conferma che non si sono manifestati indici di crisi e i principali indici economici, finanziari e patrimoniali siano positivi. Risulta quindi confermato il presupposto di continuità dell'attività aziendale in quanto la società dimostra la capacità di conseguire ricavi superiori ai costi e di soddisfare il fabbisogno finanziario anche grazie al ricorso a terze economie. Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare ad operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico e finanziario. L'azienda, nella prospettiva della continuità, costituisce - come indicato nell'OIC 11(§22) - un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

1. Non sono state subite perdite economiche che abbiano eroso il patrimonio netto; la società, anche considerata la natura pubblica, reinveste sistematicamente gli utili come principale forma di finanziamento.
2. L'organo di controllo nella propria attività non ha manifestato dubbi sulla continuità aziendale o criticità al riguardo
3. I principali indici finanziari e reddituali presentano risultati positivi nel periodo considerato
4. Gli indicatori di crisi non quantitativi più comunemente applicati non risultano verificati
5. Non si sono manifestati fattori di crisi interna o esterna

**Non si sono manifestati fattori di insolvenza.** L'art.2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n.155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *"probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica"*; insolvenza a sua volta intesa - ex art.5, R.D. 16 marzo 1942, n.267 - come la situazione che *"si manifesta con inadempimenti o ad altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni"* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, recante "Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19

ottobre 2017, n.155”), il quale all’art.2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come adeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”*.

In particolare, si fa riferimento al concetto per il quale, il rischio di crisi aziendale rappresenta la probabile manifestazione di difficoltà dell’azienda non limitandosi ad osservare per l’appunto i soli dati relativi all’andamento economico e finanziario ma comprendono anche profili non direttamente desumibili dai soli dati contabili ma che abbracciano anche l’organizzazione e la realtà aziendale nel suo complesso.

Anche ai fini delle valutazioni imposte dal Codice della Crisi di Impresa è possibile rilevare come gli indicatori di crisi debbano dare evidenza dell’incapacità dell’impresa di assicurare (articolo 13 CCRI):

- o La sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi
- o Le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso

Gli indicatori del CCRI si basano su:

1. Rapporto tra flusso di cassa e attivo (squilibrio di carattere reddituale)
2. Rapporto tra patrimonio netto e passività (squilibrio di carattere patrimoniale)
3. Rapporto tra oneri finanziari e ricavi (squilibrio di carattere finanziario)
4. Reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.

Vi sono due indici preliminari al verificarsi dei quali scatta l’obbligo di esaminare gli altri indici:

- Passivo > Attivo e Patrimonio netto negativo
- DSCR = debit service coverage ratio (rapporto tra i flussi di cassa operativi e il peso dei debiti)

Nel caso della Società Val Cavallina Servizi srl entrambi gli indici preliminari non presentano risultati di alert considerato che:

- Il patrimonio netto non è negativo e ha rilevato un andamento crescente nel periodo considerato
- È presente indebitamento finanziario e i flussi di cassa della gestione corrente sono positivi

Pertanto, per quanto sopra rappresentato e illustrato, l’analisi della Società e l’attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex. Art.6, co. 2 e 14, co. 2, 4, 5 del D.Lgs 175/2016 s.m.i, anche tenuto conto di quanto introdotto dal Codice della Crisi di Impresa, inducono a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Val Cavallina Servizi srl sia da escludere.



## 4. Articolazione e contenuti del PEFA

### 4.1 Premessa

Val Cavallina Servizi S.r.l. in qualità di gestore del servizio rifiuti elabora il Piano Economico Finanziario di Affidamento del servizio fornito al Comune di Riva di Solto. L'affidamento del servizio ha una durata complessiva di 10 anni con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2035.

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento redatto ai sensi dell'allegato A della Delibera 385 del 3 agosto 2023 si compone dei seguenti prospetti:

1. Piano Tariffario
2. Conto Economico
3. Stato Patrimoniale
4. Rendiconto Finanziario

### 4.2 Natura e descrizione del servizio fornito

Il Comune ha affidato alla Val Cavallina Servizi S.r.l. (di seguito denominata Società) i servizi inerenti la gestione dei rifiuti urbani, così come classificati dall'art 184 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni nelle fasi dal conferimento al trattamento, secondo il modello giuridico denominato *in house providing* (disciplinato del D.lgs. 201/22 e D.lgs. 175/2016) fissandone gli obblighi reciproci al fine di garantire autonomia gestionale della società ed il contemporaneo perseguimento degli obblighi di servizio dell'Amministrazione Comunale a favore della cittadinanza.

Costituiscono oggetto dell'affidamento i seguenti servizi:

- A. Servizio di raccolta e trasporto agli impianti finali di smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti riciclabili, compostabili, recuperabili e/o valorizzabili, raccolti sul territorio del Comune di RIVA DI SOLTO con il metodo "porta a porta";
- B. Gestione Centro di Raccolta di RIVA DI SOLTO, FONTENO E SOLTO COLLINA compresa custodia, vigilanza e spese del personale addetto.
- C. Spazzamento strade
- D. Servizio svuotamento cestini settimanale
- E. Fornitura annuale gratuita, presso la sede comunale, di sacchi per il conferimento della frazione secca (per le utenze domestiche n° 32.000 sacchi/anno sacchi da 30 Litri di colore rosso trasparente con logo; per le utenze non domestiche, n° 8000 sacchi/anno da 110 Litri di colore azzurro trasparente con logo VCS);
- F. Servizio raccolta rifiuti per n° 2 sagre/annuali e ritiro rifiuti a fine sagra;

G. Servizio Centralino, Assistenza "qualità ARERA", Assistenza Tari.

### 4.3 Piano Tariffario

La Società Val Cavallina Servizi S.r.l. ha elaborato, a partire dall'anno 2026, il piano tariffario per l'intera durata dell'affidamento del servizio.

Il Piano Tariffario, di cui all'allegato A, è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente (MTR-2) nonostante l'avvio del servizio coincide con il primo anno del terzo quadriennio regolatorio.

Ai fini delle entrate tariffarie delle annualità 2026-2029 la Società, in relazione alle disposizioni emanate dall'Autorità, elaborerà il documento di propria competenza sulla base della Delibera 397/2025/R/rif (MTR-3) e procederà con l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di affidamento.

Nel piano tariffario sono valorizzati:

- I costi operativi di gestione di competenza di Val Cavallina Servizi S.r.l.;
- I costi di uso del capitale determinati secondo le regole del MTR-2 a partire dalla valorizzazione del costo storico dei cespiti impiegati nell'affidamento;
- I proventi derivanti dalla cessione delle frazioni riciclabili ai consorzi e al libero mercato.

### 4.4 Conto Economico

Il Conto Economico riporta i ricavi e i costi previsionali, di competenza della Società relativamente all'affidamento del servizio erogato nel Comune di Riva di Solto.

In relazione ai RICAVI:

- sono stati definiti dal Piano Tariffario. L'art.6 della Delibera 385/2023/R/Rif stabilisce che il corrispettivo contrattuale è determinato secondo il metodo tariffario pro tempore vigente;
- sono stati valorizzati gli importi dei proventi derivanti dalla cessione delle frazioni riciclabili;
- è stato applicato il tasso di rivalutazione del 2%. L'incremento è stato determinato in relazione al tasso di inflazione target stabilito dalla BCE.

Di seguito è riportato il dettaglio della composizione dei proventi derivanti dalla cessione delle frazioni riciclabili.

| Descrizione rifiuto    | KG/anno | €/ton | €/anno        |
|------------------------|---------|-------|---------------|
| Carta cartone          | 53.001  | 40    | 2.120         |
| Imballaggi in plastica | 21.920  | 270   | 5.918         |
| Vetro e lattine        | 51.050  | 25    | 1.276         |
| Metalli                | 13.176  | 140   | 1.845         |
| <b>Ricavi</b>          |         |       | <b>11.159</b> |

In relazione ai COSTI:

- sono valorizzati i valori previsionali per l'intera durata dell'affidamento;
- per i costi operativi è stato applicato il tasso di rivalutazione del 2%. L'incremento è stato determinato in relazione al tasso di inflazione target stabilito dalla BCE;
- gli ammortamenti sono determinati in relazione al piano di ammortamento dei cespiti impiegati nell'erogazione del servizio;
- le imposte sono state stimate in relazione risultato aziendale (IRES 24% e IRAP 3,90%).

Di seguito è riportato il dettaglio della stima composizione dei costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

| <b>Raccolta sul territorio</b>         | <b>KG/anno</b> | <b>€/ton</b> | <b>€/anno</b> |
|----------------------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Costi Forsu                            | 70.240         | 61           | 4.285         |
| Costi secco                            | 95.800         | 111          | 10.634        |
| Costi spazzamento strade               | 10.580         | 84           | 889           |
| <b>Totale</b>                          |                |              | <b>15.807</b> |
| <b>Centro di raccolta</b>              | <b>KG/anno</b> | <b>€/ton</b> | <b>€/anno</b> |
| Costi smaltimento farmaci              | 120            | 400          | 48            |
| Costi smaltimento inerti               | 25.571         | 14           | 358           |
| Costi smaltimento legno                | 43.450         | 70           | 3.042         |
| Costi smaltimento non pericolosi       |                |              | -             |
| costi smaltimento pericolosi/raee      |                |              | -             |
| Costi smaltimento pneumatici           |                | 260          | -             |
| Costi smaltimento residui vegetali     | 60.944         | 25           | 1.524         |
| Costi smaltimento toner, vernici e t/F | 1.094          | 1.000        | 1.094         |
| Costi smaltimento ingombranti          | 76.129         | 238          | 18.119        |
| <b>Totale</b>                          |                |              | <b>24.184</b> |
| <b>Totale costi di smaltimento</b>     |                |              | <b>39.991</b> |

| CONTO ECONOMICO                                                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                    | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           |
| Ricavo contrattuale MTR                                                            | 107.737        | 109.892        | 112.090        | 114.331        | 116.618        | 118.950        | 121.329        | 123.756        | 126.231        | 128.756        |
| Ricavi dalla vendita delle frazioni riciclabili                                    | 11.159         | 11.383         | 11.610         | 11.842         | 12.079         | 12.321         | 12.567         | 12.819         | 13.075         | 13.336         |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                                                               | <b>118.896</b> | <b>121.274</b> | <b>123.700</b> | <b>126.174</b> | <b>128.697</b> | <b>131.271</b> | <b>133.897</b> | <b>136.575</b> | <b>139.306</b> | <b>142.092</b> |
| B6 - Costi per materie prime, di consumo e merci                                   | 12.729         | 12.984         | 13.244         | 13.508         | 13.779         | 14.054         | 14.335         | 14.622         | 14.914         | 15.213         |
| B7 - Costi per servizi                                                             | 62.070         | 63.312         | 64.578         | 65.869         | 67.187         | 68.531         | 69.901         | 71.299         | 72.725         | 74.180         |
| B8 - Costi per godimento di beni di terzi                                          | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| B9 - Costi per personale                                                           | 35.273         | 35.979         | 36.698         | 37.432         | 38.181         | 38.944         | 39.723         | 40.518         | 41.328         | 42.155         |
| B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| B14 - Oneri diversi di gestione                                                    | 621            | 633            | 646            | 659            | 672            | 685            | 699            | 713            | 727            | 742            |
| <b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>                                                      | <b>110.693</b> | <b>112.907</b> | <b>115.165</b> | <b>117.469</b> | <b>119.818</b> | <b>122.214</b> | <b>124.659</b> | <b>127.152</b> | <b>129.695</b> | <b>132.289</b> |
| <b>Margine Operativo Lordo - EBITDA</b>                                            | <b>8.203</b>   | <b>8.367</b>   | <b>8.534</b>   | <b>8.705</b>   | <b>8.879</b>   | <b>9.057</b>   | <b>9.238</b>   | <b>9.423</b>   | <b>9.611</b>   | <b>9.803</b>   |
| B10 - Ammortamenti                                                                 | 3.789          | 2.920          | 2.069          | 1.511          | 1.234          | 720            | 720            | 683            | 683            | 683            |
| B12/B13 - Accantonamenti                                                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Reddito Operativo - EBIT</b>                                                    | <b>4.414</b>   | <b>5.447</b>   | <b>6.466</b>   | <b>7.194</b>   | <b>7.645</b>   | <b>8.337</b>   | <b>8.518</b>   | <b>8.740</b>   | <b>8.928</b>   | <b>9.121</b>   |
| Gestione finanziaria                                                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Reddito ante imposte</b>                                                        | <b>4.414</b>   | <b>5.447</b>   | <b>6.466</b>   | <b>7.194</b>   | <b>7.645</b>   | <b>8.337</b>   | <b>8.518</b>   | <b>8.740</b>   | <b>8.928</b>   | <b>9.121</b>   |
| Imposte                                                                            | 2.039          | 2.680          | 2.998          | 3.311          | 3.545          | 3.701          | 3.926          | 4.008          | 4.103          | 4.189          |
| <b>RISULTATO NETTO</b>                                                             | <b>2.375</b>   | <b>2.766</b>   | <b>3.468</b>   | <b>3.883</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.636</b>   | <b>4.592</b>   | <b>4.732</b>   | <b>4.826</b>   | <b>4.932</b>   |

## 4.5 Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale riporta la situazione patrimoniale e finanziaria del servizio erogato nel Comune di Riva di Solto.

Le attività sono così composte:

- Le immobilizzazioni sono determinate dal valore contabile dei cespiti impiegati nell'erogazione del servizio;
- I crediti sono stati determinati in funzione dei ricavi di esercizio in relazione al tempo medio di incasso pari a 30 giorni;
- La liquidità generata dalla gestione del servizio.

Le passività sono così composte:

- Il Patrimonio Netto: mezzi propri;
- Il fondo TFR è determinato in relazione al personale impiegato nell'erogazione del servizio;
- I debiti a medio lungo termine non sono valorizzati in quanto la Società, in merito all'affidamento in oggetto, non ha stipulato finanziamenti a medio lungo termine;
- I debiti correnti sono determinati sulla base dei costi sostenuti dalla Società in relazione al tempo medio di pagamento pari a 60 giorni.

| STATO PATRIMONIALE           |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ATTIVO                       | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033           | 2034           | 2035           |
| Immobilizzazioni             | 23.030        | 20.110        | 18.041        | 16.531        | 15.296        | 14.577        | 13.857        | 13.174         | 12.491         | 11.808         |
| Magazzino                    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              | -              |
| Credit                       | 10.750        | 10.965        | 11.184        | 11.407        | 11.636        | 11.868        | 12.106        | 12.348         | 13.015         | 13.703         |
| Liquidità                    | 17.363        | 26.377        | 34.970        | 43.472        | 51.889        | 60.308        | 68.810        | 77.332         | 85.979         | 94.784         |
| <b>Totale ATTIVO</b>         | <b>51.143</b> | <b>57.451</b> | <b>64.195</b> | <b>71.410</b> | <b>78.822</b> | <b>86.754</b> | <b>94.773</b> | <b>102.854</b> | <b>111.485</b> | <b>120.296</b> |
| PASSIVO                      | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033           | 2034           | 2035           |
| Patrimonio Netto             | 30.047        | 32.814        | 36.282        | 40.165        | 44.265        | 48.901        | 53.493        | 58.225         | 63.050         | 67.982         |
| Fondo TFR                    | 2.520         | 5.089         | 7.711         | 10.384        | 13.112        | 15.893        | 18.731        | 21.625         | 24.577         | 27.588         |
| Debiti a medio lungo termine | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              | -              |
| Debiti correnti              | 18.576        | 19.548        | 20.202        | 20.860        | 21.445        | 21.959        | 22.549        | 23.004         | 23.858         | 24.726         |
| <b>Totale PASSIVO</b>        | <b>51.143</b> | <b>57.451</b> | <b>64.195</b> | <b>71.410</b> | <b>78.822</b> | <b>86.754</b> | <b>94.773</b> | <b>102.854</b> | <b>111.485</b> | <b>120.296</b> |

## 4.6 Rendiconto Finanziario

Il Rendiconto Finanziario rappresenta le entrate e le uscite di denaro determinate dalla gestione del servizio per ogni annualità dell'affidamento. Dal rendiconto emerge come la liquidità della commessa derivi esclusivamente dall'attività caratteristica.

Durante l'intero periodo di affidamento non sono presenti le fonti di finanziamento esterne e la gestione finanziaria in quanto la Società fa ricorso all'autofinanziamento; inoltre non è prevista la distribuzione degli utili nel periodo considerato.

| RENDICONTO FINANZIARIO            |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                   | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          |
| <b>REDDITO OPERATIVO (EBIT)</b>   | 4.414         | 5.447         | 6.466         | 7.194         | 7.645         | 8.337         | 8.518         | 8.740         | 8.928         | 9.121         |
| AMMORTAMENTI                      | 3.789         | 2.920         | 2.069         | 1.511         | 1.234         | 720           | 720           | 683           | 683           | 683           |
| ACCANTONAMENTI                    | 2.520         | 2.570         | 2.621         | 2.674         | 2.727         | 2.782         | 2.837         | 2.894         | 2.952         | 3.011         |
| VAR CIRCOLANTE NETTO              | 7.826         | 757           | 435           | 434           | 356           | 282           | 352           | 213           | 187           | 180           |
| <b>CF GESTIONE CARATTERISTICA</b> | <b>18.549</b> | <b>11.694</b> | <b>11.591</b> | <b>11.813</b> | <b>11.963</b> | <b>12.120</b> | <b>12.428</b> | <b>12.530</b> | <b>12.750</b> | <b>12.994</b> |
| INVESTIMENTI                      | - 26.819      | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>CF OPERAZIONALE</b>            | <b>-8.270</b> | <b>11.694</b> | <b>11.591</b> | <b>11.813</b> | <b>11.963</b> | <b>12.120</b> | <b>12.428</b> | <b>12.530</b> | <b>12.750</b> | <b>12.994</b> |
| FONDI FINANZIAMENTO ESTERNE       | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| FONDI FINANZIAMENTO INTERNE       | 27.672        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| GESTIONE FINANZIARIA              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| GESTIONE STRAORDINARIA            | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| IMPOSTE                           | - 2.039       | - 2.680       | - 2.998       | - 3.311       | - 3.545       | - 3.701       | - 3.926       | - 4.008       | - 4.103       | - 4.189       |
| DISTRIBUZIONE UTILE               | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>CF FINALE</b>                  | <b>17.363</b> | <b>9.014</b>  | <b>8.593</b>  | <b>8.502</b>  | <b>8.418</b>  | <b>8.419</b>  | <b>8.502</b>  | <b>8.521</b>  | <b>8.647</b>  | <b>8.805</b>  |
| <b>LIQUIDITA'</b>                 | <b>17.363</b> | <b>26.377</b> | <b>34.970</b> | <b>43.472</b> | <b>51.889</b> | <b>60.308</b> | <b>68.810</b> | <b>77.332</b> | <b>85.979</b> | <b>94.784</b> |

| RENDICONTO FINANZIARIO Riclassificato                   |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                         | 2026           | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033          | 2034          | 2035          |
| <b>Reddito Operativo (EBIT)</b>                         | 4.414          | 5.447         | 6.466         | 7.194         | 7.645         | 8.337         | 8.518         | 8.740         | 8.928         | 9.121         |
| Ammortamenti                                            | 3.789          | 2.920         | 2.069         | 1.511         | 1.234         | 720           | 720           | 683           | 683           | 683           |
| Accantonamenti                                          | 2.520          | 2.570         | 2.621         | 2.674         | 2.727         | 2.782         | 2.837         | 2.894         | 2.952         | 3.011         |
| Variazione CCN                                          | 7.826          | 757           | 435           | 434           | 356           | 282           | 352           | 213           | 187           | 180           |
| <b>Cash Flow - gestione caratteristica</b>              | <b>18.549</b>  | <b>11.694</b> | <b>11.591</b> | <b>11.813</b> | <b>11.963</b> | <b>12.120</b> | <b>12.428</b> | <b>12.530</b> | <b>12.750</b> | <b>12.994</b> |
| Imposte                                                 | - 2.039        | - 2.680       | - 2.998       | - 3.311       | - 3.545       | - 3.701       | - 3.926       | - 4.008       | - 4.103       | - 4.189       |
| <b>Cash Flow - gestione caratteristica dopo imposte</b> | <b>16.510</b>  | <b>9.014</b>  | <b>8.593</b>  | <b>8.502</b>  | <b>8.418</b>  | <b>8.419</b>  | <b>8.502</b>  | <b>8.521</b>  | <b>8.647</b>  | <b>8.805</b>  |
| Investimenti                                            | - 26.819       | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| <b>Cash Flow - di esercizio residuale</b>               | <b>-10.309</b> | <b>9.014</b>  | <b>8.593</b>  | <b>8.502</b>  | <b>8.418</b>  | <b>8.419</b>  | <b>8.502</b>  | <b>8.521</b>  | <b>8.647</b>  | <b>8.805</b>  |

#### 4.7 Piano degli investimenti

Il piano degli investimenti, relativo all'affidamento del servizio nel Comune di Riva di Solto, è stato definito in relazione al fabbisogno di immobilizzazioni materiali e immateriali per lo svolgimento dell'attività per tutto il periodo di affidamento.

All'01/01/2026 sono valorizzate le immobilizzazioni già iscritte a libro cespiti il 31/12/2025. Tali cespiti sono impiegati per l'erogazione del servizio in più Comuni per tanto si è definito un driver di allocazione per i cespiti comuni a più affidamenti.

| Cespiti                                          | VNC           |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Altre attrezzature (bidoni, aspirafoglie, ecc.)  | 251           |
| Altre immobilizzazioni materiali                 | 689           |
| Altri impianti                                   | 421           |
| Cassonetti, Campane e Cassoni                    | 935           |
| Compattatori, Spazzatrici e Autocarri attrezzati | 5.799         |
| Fabbricati                                       | 18.637        |
| Sistemi informativi                              | 60            |
| Telecontrollo                                    | 27            |
| <b>Totale</b>                                    | <b>26.820</b> |

#### 5. Verifica dell'equilibrio economico finanziario

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento riporta, per l'intera durata dell'affidamento, la proiezione dei costi, dei ricavi e dell'assetto patrimoniale e finanziario relativi all'affidamento del servizio nel Comune di Riva di Solto. Il presente documento riporta i soli dati di competenza del gestore Val Cavallina Servizi srl, non sono quindi stati considerati i costi di competenza degli altri gestori operanti nell'ambito tariffario.

Il valore dei ricavi è determinato secondo il Metodo Tariffario pro tempore vigente (in applicazione della Deliberazione 385/2023/R/rif) pertanto la definizione del valore dei ricavi sarà oggetto di aggiornamento secondo le nuove disposizioni previste dall'Autorità Regulatoria (MTR-3 e MTR-4).

La percentuale di rivalutazione applicata ai costi operativi è stata determinata in relazione alle informazioni conoscibili al momento di redazione del presente documento e che in relazione all'aleatorietà connessa alla realizzazione di eventi futuri, non possano escludersi anche significativi scostamenti tra i valori consuntivi e i valori preventivati nel presente Piano Economico Finanziario di Affidamento. Eventuali variazioni di servizio non sono state contemplate nella stesura degli schemi, qualsiasi variazione che subirà il servizio comporterà l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento e la determinazione di una nuova situazione di equilibrio economico finanziario.

A partire dall'anno 2026 e per le successive annualità il Piano Economico Finanziario di Affidamento presentato nel presente documento sarà l'elemento essenziale per la determinazione dell'equilibrio economico finanziario del gestore Val Cavallina Servizi S.r.l. in merito all'affidamento nel Comune di Riva di Solto.

I valori economici e finanziari esposti evidenziano per l'intera durata del contratto l'esistenza di un equilibrio economico finanziario.

Il conto economico rileva per l'intera durata dell'affidamento un risultato netto positivo, inoltre, il margine operativo lordo (EBITDA) e il reddito operativo (EBIT) sono in costante aumento. Il valore e l'andamento di tali indici indicano una redditività soddisfacente per l'intera durata dell'affidamento.

Lo stato patrimoniale rileva una condizione di equilibrio patrimoniale e l'assenza di mezzi di terzi comporta che tutti gli investimenti relativi all'affidamento siano interamente finanziati con mezzi propri.

Il rendiconto finanziario rileva, per tutte la durata dell'affidamento, un flusso di cassa positivo. Se si considera il solo cash flow dell'attività caratteristica nel primo anno di affidamento il flusso monetario è negativo per effetto degli investimenti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto di affidamento.

Al fine di verificare la sostenibilità economico finanziaria dell'affidamento sono stati calcolati:

- VAN: valore attuale netto
- TIR: tasso interno di rendimento
- Payback period

Il VAN è pari ad € 45.790 e rappresenta il valore attuale dei flussi di cassa operativi generati dall'affidamento (i flussi di cassa sono attualizzati al tasso del 5,9% pari al WACC). Il valore è maggiore a zero indicando la sostenibilità economica del progetto.

|                                        | 2026    | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  | 2034  | 2035  |
|----------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Flusso di cassa di esercizio residuale | -10.309 | 9.014 | 8.593 | 8.502 | 8.418 | 8.419 | 8.502 | 8.521 | 8.647 | 8.805 |



|                                 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Tasso di attualizzazione (WACC) | 5,90%         | 5,90%        | 5,90%        | 5,90%        | 5,90%        | 5,90%        | 5,90%        | 5,90%        | 5,90%        | 5,90%        |
| <b>Valore attuali netti</b>     | <b>-9.735</b> | <b>8.037</b> | <b>7.236</b> | <b>6.760</b> | <b>6.320</b> | <b>5.969</b> | <b>5.692</b> | <b>5.387</b> | <b>5.162</b> | <b>4.963</b> |

Il TIR eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa attesi in uscita al valore attuale dei flussi di cassa attesi in ingresso. Esso è pertanto quel tasso che rende il valore attuale netto uguale a 0. Il TIR dell'affidamento, calcolato per i 10 anni dell'affidamento, è pari a 84,48%; il valore dell'indice è superiore rispetto al costo del capitale indicando la redditività e la convenienza dell'affidamento.

Il payback period (periodo di pareggio) detto anche periodo di recupero, dell'affidamento, è il tempo necessario che occorre attendere affinché i flussi di cassa positivi compensino le uscite sostenute. Il payback period è pari a 3 indicando che dal terzo anno si verifica il recupero completo dell'investimento, nonostante a partire già dal primo anno l'affidamento genera un flusso di cassa positivo.

|                | 2026    | 2027   | 2028  | 2029   | 2030   | 2031   | 2032   | 2033   | 2034   | 2035   |
|----------------|---------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PAYBACK PERIOD | -10.309 | -1.296 | 7.298 | 15.799 | 24.217 | 32.636 | 41.138 | 49.659 | 58.307 | 67.112 |

Non sono stati considerati altri indicatori finanziari legati all'indebitamento e gli oneri finanziari in quanto gli investimenti sono interamente finanziati da mezzi propri.

In conclusione, è possibile affermare che: la costante presenza dell'utile di esercizio, l'aumento della liquidità, l'aumento dei mezzi propri e l'assenza di indebitamento consentono di definire la condizione di equilibrio economico finanziario dell'affidamento e per l'intera durata di esso.

|                                                                                                                                             |                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbanizzati inceneriti                                                              | <b>CR1</b>                                     |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani                                                                         | <b>CR2</b>                                     |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani                                                                            | <b>CR3</b>                                     |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati                                                                | <b>CRD</b>                                     |
| Costi operativi variabili prevalenti di cui all'articolo 91 del MIUR 2                                                                      | <b>CR<sub>operativi</sub><sup>MIUR 2</sup></b> |
| Costi operativi variabili prevalenti di cui all'articolo 92 del MIUR 2                                                                      | <b>CR<sub>operativi</sub><sup>MIUR 2</sup></b> |
| Costi operativi inceneritori variabili di cui all'articolo 93 del MIUR 2                                                                    | <b>CR<sub>operativi</sub><sup>MIUR 2</sup></b> |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivanti da rifiuti AR                                                                      | <b>RA</b>                                      |
| Raffine di Shoring                                                                                                                          | <b>B</b>                                       |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivanti da rifiuti dopo shoring                                                            | <b>RA<sub>SH</sub></b>                         |
| Rischi derivanti dai competitori economici dai sistemi collettivi di compliance AR                                                          | <b>RA<sub>SH</sub></b>                         |
| Raffine di Shoring                                                                                                                          | <b>B<sub>SH</sub></b>                          |
| Raffine di Shoring                                                                                                                          | <b>B<sub>SH</sub></b>                          |
| Rischi derivanti dai competitori economici dai da sistemi collettivi di compliance dopo shoring                                             | <b>B<sub>SH</sub></b>                          |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili                                                                                         | <b>RCM<sub>SH</sub></b>                        |
| Costi relativi all'attività inalterabile - FARE VARIALE                                                                                     | <b>FARE VARIALE</b>                            |
| Recupero netto ECU Etnoni di cui al comma 4.3 del MIUR 2 - FARE VARIALE                                                                     | <b>FARE VARIALE</b>                            |
| <b>Totale della attività inalterabile relativa dei componenti di costo totale dopo la deduzione di cui all. Art. 4.4 Del. 363/2011/MIUR</b> |                                                |
| <b>Costi dell'attività di smaltimento e di shoring: CR</b>                                                                                  |                                                |
| Costi per l'attività di gestione della bolla e dei trasporti con gli utenti                                                                 | <b>CARC</b>                                    |
| Costi generali di gestione                                                                                                                  | <b>CGD</b>                                     |
| Costi relativi alla quota di costi di inagibilità                                                                                           | <b>CCD</b>                                     |
| Altri costi                                                                                                                                 | <b>CD<sub>SH</sub></b>                         |
| Costi comuni                                                                                                                                | <b>CC</b>                                      |
| Attribuzioni                                                                                                                                | <b>Ann</b>                                     |
| Accantonamenti                                                                                                                              | <b>Azz</b>                                     |
| - di cui di gestione post-operativa della discarica                                                                                         | <b>Azz<sub>gest</sub></b>                      |
| - di cui per ceduti                                                                                                                         | <b>Azz<sub>ced</sub></b>                       |
| - di cui per cedere oneri previsti da normativa di settore sia da contratto di affidamento                                                  | <b>Azz<sub>ced</sub></b>                       |
| - di cui per cedere in eccesso rispetto a norme filobulle                                                                                   | <b>Azz<sub>ced</sub></b>                       |
| Remunerazione del capitale investito netto                                                                                                  | <b>R</b>                                       |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in conto                                                                                               | <b>R<sub>cost</sub></b>                        |
| Costi di gestione di cui all'art. 13.1 del MIUR 2                                                                                           | <b>CR<sub>operativi</sub></b>                  |
| Costi di costo del capitale                                                                                                                 | <b>CE</b>                                      |
| Costi operativi più prevalenti di cui all'articolo 91 del MIUR 2                                                                            | <b>CR<sub>operativi</sub><sup>MIUR 2</sup></b> |
| Costi operativi più prevalenti di cui all'articolo 92 del MIUR 2                                                                            | <b>CR<sub>operativi</sub><sup>MIUR 2</sup></b> |
| Costi operativi inceneritori fissi di cui all'articolo 93 del MIUR 2                                                                        | <b>CR<sub>operativi</sub><sup>MIUR 2</sup></b> |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivanti da rifiuti AR                                                                      | <b>RA</b>                                      |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi                                                                                             | <b>RCM<sub>SH</sub></b>                        |
| Costi relativi all'attività inalterabile - FARE FISSA                                                                                       | <b>FARE FISSA</b>                              |
| Recupero netto ECU Etnoni di cui al comma 4.3 del MIUR 2                                                                                    | <b>FARE FISSA</b>                              |
| <b>Totale della attività inalterabile relativa dei componenti di costo fisso dopo la deduzione di cui all. Art. 4.4 Del. 363/2011/MIUR</b>  |                                                |
| <b>Totale T<sub>SH</sub> + T<sub>SH</sub> prima della deduzione di cui all. Art. 4.4 Del. 363/2011/MIUR</b>                                 |                                                |
| <b>Totale T<sub>SH</sub> + T<sub>SH</sub> dopo la deduzione di cui all. Art. 4.4 Del. 363/2011/MIUR</b>                                     |                                                |

[illegible]

# Montevecchio Fabio

Dottore commercialista e Revisore legale dei Conti

Componente della Commissione Enti Pubblici  
dell'Ordine Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo

Spettabile  
Val Cavallina Servizi S.r.l.  
Piazza Salvo d'Acquisto n. 80  
24069 Trescore Balneario (BG)

**Oggetto:** Asseverazione del Piano Economico Finanziario – Rinnovo Affidamento in House del Servizio di Igiene Urbana | Val Cavallina Servizi S.r.l. | Comune di Riva di Solto

Il sottoscritto dott. Fabio Montevecchio, iscritto nel registro dei revisori legali al n. 128007 (D.M. 21/01/2003 - G.U. n. 8 del 28/01/2003), ai sensi del D.lgs. 39/2010, in qualità di professionista incaricato da Val Cavallina Servizi S.r.l. (di seguito, "Società affidataria"), ha esaminato il Piano Economico-Finanziario (di seguito, "Piano") predisposto dalla Società affidataria, relativo al rinnovo dell'affidamento del servizio di igiene urbana nel Comune di Riva di Solto, secondo il modello dell'in-house providing ai sensi degli artt. 7 comma 1, 14 comma 4 e 17 comma 4 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

Il Piano, riferito al periodo decennale 2026-2035, è stato redatto tenendo conto della specificità del territorio comunale e del modello organizzativo del servizio, dei dati gestionali storici già in possesso della Società affidataria, nonché delle previsioni tecniche ed economiche contenute nella proposta formulata al Comune.

## 1. Oggetto e limiti dell'incarico

La presente relazione costituisce asseverazione del Piano Economico-Finanziario di Affidamento (PEFA), redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 4, del Decreto Legislativo n. 201/2022, nonché in conformità agli standard professionali ISAE 3400 "The Examination of Prospective Financial Information".

L'incarico ha l'obiettivo di esprimere un giudizio sulla coerenza logico-metodologica, sull'attendibilità complessiva delle ipotesi e sulla sostenibilità economico-finanziaria del Piano, a supporto dell'affidamento del servizio di igiene urbana.

L'attività è stata svolta esclusivamente sulla base della documentazione predisposta e trasmessa dalla Società affidataria.

Il sottoscritto, in qualità di revisore incaricato, ha operato una valutazione di coerenza interna e congruità metodologica del Piano, con riferimento agli scenari previsionali, agli indicatori economico-finanziari dichiarati e, in via complementare, agli indicatori economico-finanziari calcolati sui dati storici di bilancio della società.

In particolare, sono state esaminate:

- la struttura logico-metodologica del Piano;
- la coerenza interna tra ipotesi e risultati previsionali;
- la ragionevolezza delle assunzioni formulate.

## **2. Principi e standard di riferimento**

L'attività è stata svolta in conformità ai Principi Internazionali ISAE 3400 – *The Examination of Prospective Financial Information* – emanati dall'IFAC (International Federation of Accountants), i quali:

- consentono di fare affidamento sui dati e sulle informazioni forniti dalla Società affidataria;
- non prevedono l'espressione di un giudizio di attendibilità assoluta né costituiscono audit contabile.

## **3. Verifiche svolte**

Sono state effettuate le seguenti verifiche tecniche:

- Analisi della struttura metodologica del Piano, con particolare attenzione alla formulazione delle ipotesi sottostanti, al modello di costruzione e alla coerenza logica tra assunzioni e risultati;
- Verifica della coerenza interna tra gli scenari previsionali elaborati, i parametri assunti (costi operativi, ricavi attesi, inflazione, WACC) e gli output economico-finanziari;
- Controllo della congruenza contabile e strutturale dei prospetti previsionali: conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario e piano tariffario;
- Esame del piano degli investimenti e valutazione della coerenza del relativo piano di copertura finanziaria;
- Analisi della sostenibilità economico-finanziaria del servizio sull'orizzonte decennale (2026–2035), tramite l'applicazione di indicatori consolidati, quali:
  - VAN (Valore Attuale Netto)
  - TIR (Tasso Interno di Rendimento)
  - Payback period (Periodo di Pareggio)

- Verifica del rispetto delle disposizioni normative di riferimento, con particolare riguardo all'art. 17, comma 4, del D.Lgs. n. 201/2022, in merito all'idoneità del Piano a garantire l'equilibrio economico-finanziario di lungo periodo;
- Controllo della conformità alle disposizioni ARERA, con riferimento a:
  - piano tariffario;
  - struttura e articolazione dei corrispettivi;
  - tasso di remunerazione del capitale investito (WACC);
  - criteri di ammissibilità e riconoscibilità degli investimenti: è stato verificato che il Piano non prevede nuovi investimenti durante il periodo di affidamento, in quanto il servizio sarà erogato mediante l'impiego di beni già in dotazione della Società;
  - congruità e sostenibilità dei costi di gestione;

#### **4. Analisi dei parametri economico - finanziari**

Sono stati verificati i seguenti principali parametri:

- WACC (Tasso di attualizzazione): 5,9%;
- Inflazione prevista (IPCA medio): 2,00% annuo;
- Crescita dei costi operativi e del personale: +2,00% annuo;
- Politica di distribuzione degli utili: il Piano prevede il reinvestimento integrale degli utili generati senza distribuzione di dividendi ai soci;
- Investimento iniziale (anno 2026): € 26.819,00

L'investimento iniziale è relativo a mezzi, attrezzature e altri beni strumentali necessari per l'avvio del servizio secondo gli standard previsti dal progetto gestionale. Nel dettaglio, l'importo comprende:

- Beni già iscritti a libro cespiti, che saranno impiegati nell'ambito dell'affidamento, il cui valore è stato imputato al PEFA tramite apposito driver di allocazione per cespiti comuni a più affidamenti;
- Non sono previsti nuovi investimenti durante il periodo di affidamento;
- Assenza di forme di finanziamento esterne per sostenere le attività previste;
- Payback Period (tempo di rientro dell'investimento iniziale): 3 anni;
- Valore Attuale Netto (VAN): € 45.790,00;
- Tasso Interno di Rendimento (TIR): 84,48%

Il TIR è coerente con la strategia di autofinanziamento adottata, che prevede la capitalizzazione degli utili;

Tali parametri risultano coerenti con le finalità del servizio e confermano l'equilibrio economico-

finanziario del Piano, nonché la capacità dell'operatore di garantire una gestione sostenibile nel periodo di affidamento.

## **5. Valutazioni sull'attendibilità del Piano**

Alla luce dell'attività svolta e degli elementi probativi acquisiti, si attesta che:

Non sono emersi elementi che facciano ritenere irragionevoli le ipotesi e le assunzioni alla base del Piano.

In particolare, si evidenzia che:

- la struttura dei ricavi e dei costi operativi risulta coerente con le assunzioni di base;
- la struttura finanziaria è sostenibile nel periodo di riferimento, anche in assenza di fonti di finanziamento esterne, in quanto basata interamente sull'impiego di risorse proprie;
- la normativa vigente è stata correttamente recepita;
- le proiezioni sono metodologicamente congrue e coerenti con l'oggetto dell'affidamento.

## **6. Ipotesi e limiti dell'asseverazione**

L'asseverazione è stata condotta esclusivamente sulla base della documentazione e dei dati forniti dalla Società affidataria. Non sono state eseguite verifiche contabili indipendenti (due diligence tecnico-contabile) sui dati storici, né controlli esterni rispetto alle fonti documentali trasmesse. L'attività si è limitata alla verifica della coerenza logico-metodologica del Piano e alla ragionevolezza delle ipotesi rispetto al contesto regolatorio e operativo vigente.

Si segnala che le previsioni economiche, in particolare quelle relative alla crescita dei costi operativi e del personale, sono formulate secondo criteri prudenziali.

Tali stime potranno subire variazioni in funzione dell'evoluzione del contesto di mercato.

## **7. Raccomandazioni e avvertenze**

Il Piano, pur risultando attualmente coerente, si basa su ipotesi soggette a incertezza, con possibili scostamenti futuri tra previsioni e risultati consuntivi.

L'asseverazione riguarda la congruità metodologica dei prospetti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano:

- Allegato 1: Stato Patrimoniale Previsionale
- Allegato 2: Conto Economico Previsionale
- Allegato 3: Rendiconto Finanziario Previsionale
- Allegato 4: Rendiconto Finanziario Riclassificato

Si precisa che la presente asseverazione:

- è rivolta esclusivamente alla Società affidataria;

- non comporta l'assunzione di responsabilità pubblica o sostitutiva in relazione alla valutazione della Pubblica Amministrazione;
- non impegna il sottoscritto a fornire aggiornamenti futuri derivanti da mutamenti normativi, economici o operativi.

## **8. Asseverazione**

Alla luce delle verifiche effettuate, delle evidenze raccolte e della documentazione esaminata, **si assevera**

il Piano Economico-Finanziario, redatto dalla Società affidataria per l'affidamento in-house del servizio di igiene urbana nel Comune di Riva di Solto.

A tale riguardo, si dà atto che :

- le ipotesi previsionali formulate risultano ragionevoli e coerenti con il contesto tecnico e normativo;
- la struttura dei ricavi e dei costi è compatibile con i livelli attesi di efficienza operativa;
- L'apporto iniziale di beni risulta congruente con gli obiettivi del piano gestionale;
- i flussi di cassa e i principali parametri economico-finanziari (VAN, TIR, Payback Period) risultano sostenibili per l'intero periodo orizzonte temporale previsto.

La coerenza del Piano è stata valutata considerando:

- la durata dell'affidamento (10 anni);
- i tempi previsti per l'avvio del servizio;
- i criteri di determinazione e articolazione dei ricavi tariffari;
- la congruità tra ricavi, costi operativi, investimenti e cash flow rispetto alle assunzioni;
- la struttura finanziaria adottata.

In base all'esame complessivo dei dati previsionali, delle ipotesi formulate e dei prospetti allegati (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario Previsionale e Riclassificato), si conferma che il Piano è metodologicamente coerente e idoneo a supportare la deliberazione di affidamento da parte dell'Ente competente.

Dalmine, 2 dicembre 2025

Allegati:

- Allegato 1: Stato Patrimoniale Previsionale 2026-2035
- Allegato 2: Conto Economico Previsionale 2026-2035
- Allegato 3: Rendiconto Finanziario Previsionale 2026-2035
- Allegato 4: Rendiconto Finanziario Previsionale Riclassificato 2026-2035



**Dott. Fabio Monteverchio**

Firmato digitalmente da:  
**MONTEVECCHIO FABIO**  
Firmato il 02/12/2025 09:10  
Seriale Certificato: 4112650  
Valido dal 20/12/2024 al 20/12/2027  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



**ALLEGATO 1**

**STATO PATRIMONIALE PREVISIONALE 2026-2035**

| STATO PATRIMONIALE           |               |               |               |               |               |               |               |                |                |                |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ATTIVO                       | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033           | 2034           | 2035           |
| Immobilizzazioni             | 23.030        | 20.110        | 18.041        | 16.531        | 15.296        | 14.577        | 13.857        | 13.174         | 12.491         | 11.808         |
| Magazzino                    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              | -              |
| Crediti                      | 10.750        | 10.965        | 11.184        | 11.407        | 11.636        | 11.868        | 12.106        | 12.348         | 13.015         | 13.703         |
| Liquidità                    | 17.363        | 26.377        | 34.970        | 43.472        | 51.889        | 60.308        | 68.810        | 77.332         | 85.979         | 94.784         |
| <b>Totale ATTIVO</b>         | <b>51.143</b> | <b>57.451</b> | <b>64.195</b> | <b>71.410</b> | <b>78.822</b> | <b>86.754</b> | <b>94.773</b> | <b>102.854</b> | <b>111.485</b> | <b>120.296</b> |
| PASSIVO                      | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          | 2031          | 2032          | 2033           | 2034           | 2035           |
| Patrimonio Netto             | 30.047        | 32.814        | 36.282        | 40.165        | 44.265        | 48.901        | 53.493        | 58.225         | 63.050         | 67.982         |
| Fondo TFR                    | 2.520         | 5.089         | 7.711         | 10.384        | 13.112        | 15.893        | 18.731        | 21.625         | 24.577         | 27.588         |
| Debiti a medio lungo termine | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -              | -              | -              |
| Debiti correnti              | 18.576        | 19.548        | 20.202        | 20.860        | 21.445        | 21.959        | 22.549        | 23.004         | 23.858         | 24.726         |
| <b>Totale PASSIVO</b>        | <b>51.143</b> | <b>57.451</b> | <b>64.195</b> | <b>71.410</b> | <b>78.822</b> | <b>86.754</b> | <b>94.773</b> | <b>102.854</b> | <b>111.485</b> | <b>120.296</b> |

**ALLEGATO 2**

**CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2026-2035**

| CONTO ECONOMICO                                                                    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                    | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           | 2031           | 2032           | 2033           | 2034           | 2035           |
| Ricavo contrattuale MTR                                                            | 107.737        | 109.892        | 112.090        | 114.331        | 116.618        | 118.950        | 121.329        | 123.756        | 126.231        | 128.756        |
| Ricavi dalla vendita delle frazioni riciclabili                                    | 11.159         | 11.383         | 11.610         | 11.842         | 12.079         | 12.321         | 12.567         | 12.819         | 13.075         | 13.336         |
| <b>TOTALE RICAVI</b>                                                               | <b>118.896</b> | <b>121.274</b> | <b>123.700</b> | <b>126.174</b> | <b>128.697</b> | <b>131.271</b> | <b>133.897</b> | <b>136.575</b> | <b>139.306</b> | <b>142.092</b> |
| B6 - Costi per materie prime, di consumo e merci                                   | 12.729         | 12.984         | 13.244         | 13.508         | 13.779         | 14.054         | 14.335         | 14.622         | 14.914         | 15.213         |
| B7 - Costi per servizi                                                             | 62.070         | 63.312         | 64.578         | 65.869         | 67.187         | 68.531         | 69.901         | 71.299         | 72.725         | 74.180         |
| B8 - Costi per godimento di beni di terzi                                          | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| B9 - Costi per personale                                                           | 35.273         | 35.979         | 36.698         | 37.432         | 38.181         | 38.944         | 39.723         | 40.518         | 41.328         | 42.155         |
| B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              | -              |
| B14 - Oneri diversi di gestione                                                    | 621            | 633            | 646            | 659            | 672            | 685            | 699            | 713            | 727            | 742            |
| <b>TOTALE COSTI OPERATIVI</b>                                                      | <b>110.693</b> | <b>112.907</b> | <b>115.165</b> | <b>117.469</b> | <b>119.818</b> | <b>122.214</b> | <b>124.659</b> | <b>127.152</b> | <b>129.695</b> | <b>132.289</b> |
| <i>Margine Operativo Lordo - EBITDA</i>                                            | <i>8.203</i>   | <i>8.367</i>   | <i>8.534</i>   | <i>8.705</i>   | <i>8.879</i>   | <i>9.057</i>   | <i>9.238</i>   | <i>9.423</i>   | <i>9.611</i>   | <i>9.803</i>   |
| B10 - Ammortamenti                                                                 | 3.789          | 2.920          | 2.069          | 1.511          | 1.234          | 720            | 720            | 683            | 683            | 683            |
| B12/B13 - Accantonamenti                                                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Reddito Operativo - EBIT</b>                                                    | <b>4.414</b>   | <b>5.447</b>   | <b>6.466</b>   | <b>7.194</b>   | <b>7.645</b>   | <b>8.337</b>   | <b>8.518</b>   | <b>8.740</b>   | <b>8.928</b>   | <b>9.121</b>   |
| Gestione finanziaria                                                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <i>Reddito ante imposte</i>                                                        | <i>4.414</i>   | <i>5.447</i>   | <i>6.466</i>   | <i>7.194</i>   | <i>7.645</i>   | <i>8.337</i>   | <i>8.518</i>   | <i>8.740</i>   | <i>8.928</i>   | <i>9.121</i>   |
| Imposte                                                                            | 2.039          | 2.680          | 2.998          | 3.311          | 3.545          | 3.701          | 3.926          | 4.008          | 4.103          | 4.189          |
| <b>RISULTATO NETTO</b>                                                             | <b>2.375</b>   | <b>2.766</b>   | <b>3.468</b>   | <b>3.883</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.636</b>   | <b>4.592</b>   | <b>4.732</b>   | <b>4.826</b>   | <b>4.932</b>   |

**ALLEGATO 3**

**RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE 2026-2035**

| RENDICONTO FINANZIARIO      |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                             | 2026     | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
| REDDITO OPERATIVO (EBIT)    | 4.414    | 5.447   | 6.466   | 7.194   | 7.645   | 8.337   | 8.518   | 8.740   | 8.928   | 9.121   |
| AMMORTAMENTI                | 3.789    | 2.920   | 2.069   | 1.511   | 1.234   | 720     | 720     | 683     | 683     | 683     |
| ACCANTONAMENTI              | 2.520    | 2.570   | 2.621   | 2.674   | 2.727   | 2.782   | 2.837   | 2.894   | 2.952   | 3.011   |
| VAR CIRCOLANTE NETTO        | 7.826    | 757     | 435     | 434     | 356     | 282     | 352     | 213     | 187     | 180     |
| CF GESTIONE CARATTERISTICA  | 18.549   | 11.694  | 11.591  | 11.813  | 11.963  | 12.120  | 12.428  | 12.530  | 12.750  | 12.994  |
| INVESTIMENTI                | - 26.819 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| CF OPERAZIONALE             | -8.270   | 11.694  | 11.591  | 11.813  | 11.963  | 12.120  | 12.428  | 12.530  | 12.750  | 12.994  |
| FONTI FINANZIAMENTO ESTERNE | -        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| FONTI FINANZIAMENTO INTERNE | 27.672   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| GESTIONE FINANZIARIA        | -        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| GESTIONE STRAORDINARIA      | -        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| IMPOSTE                     | - 2.039  | - 2.680 | - 2.998 | - 3.311 | - 3.545 | - 3.701 | - 3.926 | - 4.008 | - 4.103 | - 4.189 |
| DISTRIBUZIONE UTILE         | -        | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| CF FINALE                   | 17.363   | 9.014   | 8.593   | 8.502   | 8.418   | 8.419   | 8.502   | 8.521   | 8.647   | 8.805   |
| LIQUIDITA'                  | 17.363   | 26.377  | 34.970  | 43.472  | 51.889  | 60.308  | 68.810  | 77.332  | 85.979  | 94.784  |

**ALLEGATO 4**

**RENDICONTO FINANZIARIO PREVISIONALE RICLASSIFICATO 2026-2035**

| RENDICONTO FINANZIARIO Riclassificato            |          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                                                  | 2026     | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    | 2031    | 2032    | 2033    | 2034    | 2035    |
| Reddito Operativo (EBIT)                         | 4.414    | 5.447   | 6.466   | 7.194   | 7.645   | 8.337   | 8.518   | 8.740   | 8.928   | 9.121   |
| Ammortamenti                                     | 3.789    | 2.920   | 2.069   | 1.511   | 1.234   | 720     | 720     | 683     | 683     | 683     |
| Accantonamenti                                   | 2.520    | 2.570   | 2.621   | 2.674   | 2.727   | 2.782   | 2.837   | 2.894   | 2.952   | 3.011   |
| Variazione CCN                                   | 7.826    | 757     | 435     | 434     | 356     | 282     | 352     | 213     | 187     | 180     |
| Cash Flow - gestione caratteristica              | 18.549   | 11.694  | 11.591  | 11.813  | 11.963  | 12.120  | 12.428  | 12.530  | 12.750  | 12.994  |
| Imposte                                          | - 2.039  | - 2.680 | - 2.998 | - 3.311 | - 3.545 | - 3.701 | - 3.926 | - 4.008 | - 4.103 | - 4.189 |
| Cash Flow - gestione caratteristica dopo imposte | 16.510   | 9.014   | 8.593   | 8.502   | 8.418   | 8.419   | 8.502   | 8.521   | 8.647   | 8.805   |
| Investimenti                                     | - 26.819 | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Cash Flow - di esercizio residuale               | -10.309  | 9.014   | 8.593   | 8.502   | 8.418   | 8.419   | 8.502   | 8.521   | 8.647   | 8.805   |

## CAPITOLATO PRESTAZIONALE

il presente documento allegato al contratto di servizio contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi presso il Comune di Riva di Solto.

### **Art 1 PERSONALE IN SERVIZIO**

Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di Servizio, la Società dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dalla Società, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

La Società è tenuta:

- osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico-normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- mantenere aggiornato il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, completo del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Su richiesta del Comune di Riva di Solto, la Società sarà tenuta a trasmettere alla stessa copia dei versamenti contributivi eseguiti.

Il personale dipendente dalla Società dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

Il personale in servizio dovrà:

- essere fornito, a cura e spese della Società, di divisa ad alta visibilità completa di targhetta di identificazione e di tutti gli opportuni dispositivi di protezione individuale D.P.I., a norma di legge, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro;
- adottare un contegno corretto e riguardoso nei confronti della cittadinanza e delle autorità e uniformarsi agli ordini della Società stessa.

### **Art.2 OGGETTO**

Il presente capitolato ricomprende le prestazioni ed i servizi di seguito specificati e comunque ogni onere relativo al personale, alla sua gestione, alle attrezzature e mezzi e relativa manutenzione:

Servizio a) Servizio di raccolta e trasporto agli impianti finali di smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti riciclabili, compostabili, recuperabili e/o valorizzabili, raccolti sul territorio del Comune di RIVA DI SOLTO con il metodo "porta a porta";

Servizio b) Gestione Centro di Raccolta di RIVA DI SOLTO, FONTENO E SOLTO COLLINA compresa la custodia, vigilanza e spese del personale addetto.

Servizio c) Spazzamento strade

Servizio d) Passaggio aggiuntivo per ritiro rifiuti vetro/lattine da n° 6 attività commerciali dal 1° Giugno al 30 Settembre

Servizio e) Servizio svuotamento cestini settimanale (il lunedì). Servizio di svuotamento cestini nella giornata di venerdì dal 1°Giugno al 30 Settembre. compreso il trasporto e il conferimento dei rifiuti dai cestini agli impianti finali di smaltimento e/o recupero. Servizio di svuotamento cestini nei mesi di luglio e agosto anche nelle giornate di mercoledì e domenica

Servizio f) Fornitura annuale gratuita, presso la sede comunale, di sacchi per il conferimento della frazione secca (per le utenze domestiche n° 32.000 sacchi/anno sacchi da 30 Litri di colore rosso trasparente con logo; per le utenze non domestiche, n° 8000 sacchi/anno da 110 Litri di colore azzurro trasparente con logo VCS);

Servizio g) Servizio raccolta rifiuti per n° 2 sagre/annuali e ritiro rifiuti a fine sagra;

Servizio i) Servizio Centralino, Assistenza "qualità ARERA", Assistenza Tari

### **Art.3 CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI MEZZI E ATTREZZATURE DA UTILIZZARSI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI**

La Società dovrà garantire il possesso di tutte le attrezzature necessarie ed idonee allo svolgimento dei servizi oggetto del contratto. La Società s'impegna ad utilizzare i mezzi e le attrezzature in perfetto stato di efficienza e di decoro mediante frequenti ed attente manutenzioni. Inoltre, s'impegna a provvedere alla pulizia dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione ogni qualvolta risultasse necessario.

La Società dovrà rispettare le ordinanze in materia di circolazione stradale esistenti e/o di futura emissione.

La Società dovrà attenersi alle seguenti specifiche dei mezzi da utilizzarsi per l'espletamento del servizio:

#### **a) Specifiche dei mezzi da utilizzarsi per la raccolta "porta a porta"**

Per effettuare la raccolta della frazione organica, del vetro e delle latte e lattine, si richiedono mezzi con vasca stagna di adeguata capacità. I mezzi devono essere dotati di idoneo sistema di svuotamento a ribalta posteriore e di sistema meccanico di volta-cassonetti.

Per la raccolta della frazione indifferenziata, della carta e della plastica si richiedono mezzi compattatore di adeguata volumetria, affiancati a mezzi satelliti (tipo Porter, Daily, o altro) per rendere più agevoli ed economiche le operazioni, dotati di sistema di svuotamento automatizzato dei cassonetti con attacco DIN e a pettine.

I mezzi satelliti devono essere dotati di vasca stagna di adeguata capacità e devono essere dotati d'idoneo sistema di svuoto a ribalta posteriore e di sistema meccanico di volta-cassonetti con attacco DIN e a pettine.

#### **b) Specifiche dei mezzi da utilizzarsi per lo spazzamento**

Per effettuare lo spazzamento strade si richiedono delle spazzatrici meccaniche che dovranno essere dotate di cassone contenitore di adeguata capacità. L'apparato di convogliamento e raccolta dei rifiuti rimossi potrà essere aspirante o meccanico.

Gli interventi delle spazzatrici potranno essere coadiuvati dal supporto di un operatore ecologico munito di apparecchi soffiatori – o altre idonee attrezzature – in grado di intervenire su spazi di ridotte dimensioni e che, precedendo la macchina, provveda a liberare i marciapiedi e gli spazi lungo il percorso inaccessibili alla stessa – quali ad esempio per auto in sosta – dai rifiuti ivi giacenti per convogliarli sulla sede stradale agibile dall'autospazzatrice in modo che possano essere raccolti.

### **Art. 4 DOCUMENTI CONTABILI**

La Società s'impegna ad effettuare i seguenti adempimenti per conto del Comune di Riva di Solto:

- gestione dei servizi amministrativi legati ai rifiuti, come la emissione, registrazione dei formulari per l'identificazione del rifiuto;
- tenuta dei registri di carico e scarico per tutti i rifiuti urbani prodotti sul territorio;
- predisposizione, compilazione e invio del MUD;
- compilazione della scheda rifiuti Provinciale (O.r.s.o.);
- elaborazione ed invio dei dati sui rifiuti all'ISTAT;
- tenuta dei rapporti con i consorzi degli imballaggi (COMIECO, COREPLA, COREVE, RICREA, ecc,)
- redazione di ogni tipo di statistica sui rifiuti raccolti e la relativa messa a disposizione sul proprio sito web;
- segnalazione all'utente in caso di conferimento di rifiuti non corrispondente alle norme regolamentari;
- fornitura del calendario annuale per le raccolte domiciliari programmate conforme allo standard impiegato in tutti i propri Comuni gestiti (i calendari da fornire dovranno avere veste grafica concordata, preventivamente, con l'Amministrazione);
- l'assistenza e la consulenza nella redazione dei regolamenti comunali per la gestione dei rifiuti e l'applicazione della tassa/tariffa;

#### **Art. 5 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI**

Qualora richiesto, compatibilmente con i propri impegni e le attività svolte, Val Cavallina Servizi S.r.l. dovrà rendersi disponibile allo svolgimento di servizi complementari.

In tali casi il corrispettivo sarà concordato tra le parti.

La società potrà essere incaricata, previo accordo tra le parti e definizione di modalità e costi, del servizio di:

- 1) Lavori di manutenzione del verde pubblico;
- 2) Servizi di esumazioni/estumulazioni ordinarie;
- 5) Raccolta rifiuti abbandonati ai margini delle strade e aree pubbliche

#### **Art. 6 FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

I formulari, necessari per il trasporto di tutti i materiali raccolti e per il conferimento ai vari impianti di trattamento e/o smaltimento, saranno compilati dalla Società.

La Società dovrà fornire i dati quantitativi, riferiti all'anno precedente, dei rifiuti conferiti per conto del Comune di Riva di Solto ai vari impianti di destinazione finale, indicando per ogni tipologia di rifiuto il codice CER/EER, i quantitativi trasportati e ogni altra informazione che l'ufficio preposto ritenga di richiedere.

#### **Art. 7 PROPRIETA' E TRASPORTO DEI RIFIUTI**

I rifiuti ed i materiali provenienti dai servizi di cui al presente capitolato sono di esclusiva proprietà della Società che provvede, con propri oneri, al trasporto dei rifiuti raccolti. Gli stessi dovranno essere conferiti in impianti di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente. A tal proposito Il comune di Riva di Solto s'impegna a sottoscrivere le necessarie deleghe annuali a Val Cavallina Servizi S.r.l. per la sottoscrizione dei contratti con i vari consorzi CONAI.

#### **Art.8 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA RACCOLTA R.S.U. CON METODO "PORTA A PORTA"**

Il servizio di raccolta, selezione e trasporto agli impianti finali di smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti riciclabili, compostabili, recuperabili e/o valorizzabili, raccolti sul territorio del Comune di Riva di Solto con il metodo "porta a porta" avverrà secondo la seguente modalità:

##### **a) Frazione organica:**

- la raccolta avverrà con cadenza settimanale (lunedì) nel periodo invernale mentre bisettimanale (lunedì e giovedì) nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre. L'orario di raccolta potrà essere compreso tra le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l'anno;
- la frazione organica verrà conferita dagli utenti in appositi sacchetti biodegradabili inseriti in contenitori a rendere (bidoncini/bidoni carrellati) in plastica della capienza da 20 lt dotati di sistema antirandagismo. Gli utenti dovranno collocare detti contenitori sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi e comunque su suolo pubblico accessibile ai mezzi di raccolta entro e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta;
- La capienza non dovrà superare i 20 litri di volume, per volumi superiori dovranno essere utilizzati appositi contenitori dotati di aggancio per lo svuotamento meccanizzato.
- gli addetti al servizio svuoteranno i contenitori nell'automezzo e li ricollocheranno al loro posto in modo da consentire agli utenti il ritiro degli stessi con sollecitudine.

##### **b) Frazione secca:**

- la raccolta avverrà con cadenza settimanale (il lunedì). L'orario di raccolta potrà essere compreso tra le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l'anno;
- la frazione secca verrà conferita dagli utenti domestici in appositi sacchi in plastica di colore rosso di dimensioni di circa cm. 50 x 60 con la scritta leggibile "RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA – UTENZE DOMESTICHE".
- la frazione secca verrà conferita dalle utenze non domestiche in appositi sacchi in plastica di colore azzurro di dimensioni di circa cm. 70 x 110 con la scritta leggibile "RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA – UTENZE NON DOMESTICHE".
- Gli utenti dovranno collocare detti sacchi sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi e comunque su suolo pubblico accessibile ai mezzi di raccolta entro e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta;
- gli addetti al servizio dovranno prelevare i sacchi collocati dagli utenti e caricare gli stessi sul mezzo di raccolta.
- E' a carico della società la fornitura annuale gratuita, presso la sede comunale, di sacchi per il conferimento della frazione secca (per le utenze domestiche n° 32.000 sacchi/anno sacchi da 30 Litri di colore rosso trasparente con logo VCS; per le utenze non domestiche, n° 8000 sacchi/anno da 110 Litri di colore azzurro trasparente con logo VCS);

##### **c) Vetro e lattine (raccolta congiunta):**

- la raccolta avverrà con cadenza quindicinale (il martedì). L'orario di raccolta potrà essere compreso tra le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l'anno;

- il vetro e le lattine in metallo verranno conferiti dagli utenti in contenitori rigidi a fondo chiuso, muniti di manico, aventi una capienza e una robustezza tale da consentirne un agevole prelevamento manuale da parte degli addetti al servizio di raccolta senza la fuoriuscita del materiale contenuto e/o la rottura del contenitore, e in modo da non pregiudicare il decoro, la sicurezza e l'igiene del sito ove il materiale è deposto. La capienza non dovrà superare i 40 litri, per volumi superiori dovranno essere utilizzati appositi contenitori dotati di aggancio per lo svuotamento meccanizzato.
- I contenitori dovranno essere posizionati sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi e comunque su suolo pubblico accessibile ai mezzi di raccolta entro e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta;
- gli addetti al servizio di raccolta dovranno svuotare i contenitori e restituirli all'utente che avrà cura di recuperarli con sollecitudine.

**d) Imballaggi in Plastica:**

- la raccolta avverrà con cadenza quindicinale (il giovedì). L'orario di raccolta potrà essere compreso tra le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l'anno;
- la plastica verrà conferita dagli utenti in appositi sacchi in plastica trasparente, preferibilmente di colore giallo di dimensioni di circa cm. 70 x 110. Gli utenti dovranno collocare detti sacchi sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi e comunque su suolo pubblico accessibile ai mezzi di raccolta entro e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta;
- gli addetti al servizio dovranno prelevare i sacchi collocati dagli utenti e caricare gli stessi sul mezzo di raccolta.

**e) Carta e cartone:**

- la raccolta avverrà con cadenza quindicinale (il giovedì). L'orario di raccolta potrà essere compreso tra le ore 6.00 e le ore 14.00 e mantenuto costante per tutto l'anno;
- la carta e cartone verranno conferiti dagli utenti in contenitori di cartone scartati dagli utenti stessi o in pacchi di carta tenuti legati da spago in modo da non pregiudicare il decoro, la sicurezza e l'igiene del sito ove il materiale è deposto. La carta non potrà essere conferita mediante sacchi di plastica. I materiali oggetto di raccolta, dovranno essere posizionati sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi e comunque su suolo pubblico accessibile ai mezzi di raccolta entro e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta;
- gli addetti al servizio di raccolta dovranno successivamente caricare sull'automezzo i cartoni ed i pacchi di carta legati.

**f) Ingombranti:**

- Per le persone con più di 75 anni di età, non autosufficienti o sole, che hanno necessità di smaltire rifiuti ingombranti, la Società provvederà a ritirare gratuitamente gli stessi presso il domicilio.
- I rifiuti dovranno essere posti fuori dall'abitazione e comunque in punti facilmente raggiungibili dai mezzi adibiti al ritiro.
- Questo servizio si effettua solamente per le tipologie di rifiuto conferibili presso il centro di raccolta dei rifiuti intercomunale sito nel comune di Solto Collina.
- Le richieste di ritiro, recanti l'elenco dei materiali da smaltire, dovranno pervenire alla Società in forma scritta unitamente al documento d'identità del richiedente, le stesse verranno evase con cadenza periodica al raggiungimento di un numero minimo di ritiri.

Le tipologie di rifiuti non raccolti con il sistema porta a porta (sfalci e ramaglie-raee-inerti-legno-olio esausto-metalli ferrosi e ingombranti) potranno essere conferiti al centro di raccolta da parte delle utenze domestiche.

Le utenze non domestiche potranno conferire i rifiuti con i CER presenti al centro di raccolta solo se iscritti all'albo gestori ambientali e per le tipologie di rifiuti previsti per legge (rif. Dlgs 116/2020).

Durante le raccolte con il metodo "porta a porta", gli addetti saranno dotati di idonea attrezzatura manuale/meccanica per il ritiro dei rifiuti. Inoltre, gli stessi dovranno effettuare il controllo del materiale conferito tramite valutazione visiva del contenuto dei sacchi e/o contenitori. In caso di riscontro visivo e/o diretto di materiale improprio e non corrispondente qualitativamente a quanto prescritto nel regolamento del Comune di Riva di Solto e sugli opuscoli informativi distribuiti all'utenza, gli addetti alla raccolta dovranno lasciare il sacco sul luogo collocato dall'utente e apporvi un cartello appositamente predisposto dalla Società che segnala l'anomalia del conferimento.

Ad ogni raccolta i rifiuti devono essere trasportati nel più breve tempo possibile all'impianto di smaltimento/recupero. Tutte le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti dovranno avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene al fine di evitare qualsiasi danno a persone o cose.

**Art. 9 CALENDARIO DELLE RACCOLTE**

La Società, entro il mese di dicembre, s'impegna a fornire, a proprie spese, c/o la casa comunale il calendario delle raccolte dell'anno successivo. Il calendario dovrà avere un formato A3. La distribuzione alla cittadinanza resta in capo agli uffici comunali.

**Art. 10 RACCOLTA DEI FARMACI SCADUTI E PILE ESAUSTE**

Il servizio consiste nella raccolta dei farmaci scaduti e pile esauste depositati direttamente dagli utenti nei predisposti contenitori posizionati sul territorio. La Società concessionaria deve provvedere allo svuotamento dei contenitori stessi. Il trasporto delle pile esauste e dei farmaci scaduti unitamente a quelli raccolti nel centro di raccolta sono in carico alla Società concessionaria.

**Art. 11 SPAZZAMENTO STRADE**

Il servizio di spazzamento strade con automezzo meccanico, compreso il trasporto e il conferimento dei rifiuti agli impianti finali di smaltimento e/o recupero, riguarderà lo spazzamento delle vie, dei marciapiedi, dei piazzali e dei parcheggi ome da richiesta dell'Amministrazione comunale.

La pulizia dovrà essere eseguita accuratamente in modo da asportare completamente i rifiuti.

Lo spazzamento dovrà, inoltre, essere effettuato cercando di utilizzare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il sollevamento di polvere. Il servizio in oggetto sarà effettuato come indicato dall'Amministrazione di RIVA DI SOLTTO e secondo il seguente monte ore: 6 ore/mese

Al fine di rendere agevole il servizio di spazzamento strade alla Società, l'Amministrazione del Comune di RIVA DI SOLTO s'impegna a far rispettare i divieti mediante servizio di dissuasione preventivo. Laddove si renda necessario, utilizzerà specifici divieti di sosta e/o fermata fissi o apposti con almeno 48 ore di preavviso a propria cura.

#### **Art. 12 GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA**

Essendo il Centro di Raccolta di proprietà del comune di SOLTO COLLINA e ubicato sul territorio di SOLTO COLLINA, ci si attiene a quanto previsto dal regolamento del Comune di SOLTO COLLINA.

L'orario di apertura al pubblico del Centro di Raccolta è stabilito in 15 ore settimanali come specificato a seguito:

|            | MATTINO       | POMERIGGIO    |
|------------|---------------|---------------|
|            |               |               |
| LUNEDI'    | 09:00 – 12:00 | CHIUSO        |
| MARTEDI'   | CHIUSO        | CHIUSO        |
| MERCOLEDI' | 09:00 – 12:00 | CHIUSO        |
| GIOVEDI'   | CHIUSO        | 13:30 – 15:30 |
| VENERDI'   | CHIUSO        | CHIUSO        |
| SABATO     | 08:00 – 12:00 | 14:00 – 17:00 |
| DOMENICA   | CHIUSO        | CHIUSO        |

Durante l'orario di apertura l'operatore addetto dovrà provvedere a:

- istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
- vigilare, in base alle disposizioni, sulla correttezza dei conferimenti, sia relativamente alla qualità dei materiali che ai soggetti conferenti;
- mantenere l'area ordinata ed efficiente;
- provvedere a comunicare la necessità dello svuotamento dei contenitori;

I rifiuti conferibili presso il centro di raccolta sono:

1. Rifiuti ingombranti
2. Inerti
3. Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose
4. Sfalci e ramaglie
5. Carta e cartone
6. Imballaggi in vetro
7. Ferro e acciaio
8. RAEE
9. Medicinali
10. Pile
11. Accumulatori per auto
12. Cartucce toner
13. Oli e grassi

#### **Art. 13 SERVIZIO PASSAGGIO AGGIUNTIVO RACCOLTA VETRO E LATTINE**

Il servizio comprende n° 8 passaggi aggiuntivi per la raccolta del vetro e lattine dedicato esclusivamente a n°6 attività commerciali (Ristorante Miranda, Ristorante Zu, Bar del Porto, Gelateria Malù e Trattoria del Lago e AREA Bogn) dal 1°Giugno al 30 Settembre. Il servizio di ritiro sarà effettuato tutti i martedì dal 1° Giugno al 30 Settembre non previsti dall'ordinario passaggio quindicinale di raccolta del vetro e lattine indicato nel calendario di raccolta rifiuti del Comune di Riva di Solto.

Le utenze non domestiche indicate nel presente articolo dovranno usare appositi contenitori dotati di aggancio per lo svuotamento meccanizzato. Tali contenitori, di proprietà degli utenti stessi, dovranno essere posizionati sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi e comunque su suolo pubblico accessibile ai mezzi di raccolta entro e non oltre le ore 06.00 del giorno di raccolta;

#### **Art. 14 SERVIZIO SVUOTAMENTO CESTINI e PASSAGGI AGGIUNTIVI estivi**

Il Servizio svuotamento cestini avverrà con cadenza settimanale (il lunedì), dal 1°Gennaio al 31 Maggio e dal 1° Ottobre e al 31 Dicembre, mentre avrà cadenza bisettimanale (lunedì e venerdì) dal 1°Giugno al 30 Settembre, compreso il trasporto e il conferimento dei rifiuti dai cestini agli impianti finali di smaltimento e/o recupero.

Oltre a quanto sopra, nei mesi di Luglio e Agosto sono previsti due passaggi aggiuntivi (il mercoledì e la domenica) per il servizio di svuotamento di circa 25 cestini con sostituzione sacchetti, compreso il trasporto e il conferimento dei rifiuti dai cestini agli impianti finali di smaltimento e/o recupero. I cestini interessati sono ubicati a Riva presso il Giardino della Doana, lungolago Via Porto, Passeggiata degli Ulivi e Bogn, a Gargarino in Piazza e a Zorzino lungo via Principale.

#### **Art. 15 FORNITURE**

La Società, entro il mese di dicembre di ogni anno, s'impegna a consegnare c/o la casa comunale i sacchi per la frazione secco indifferenziato e imballaggi in plastica. Nel particolare:

- N° 32000 sacchi rossi – raccolta frazione secca utenze domestiche logo vcs- da 30 litri in rotoli da 13 pz.
- N° 8000 sacchi azzurri – raccolta frazione secca utenze non domestiche logo vcs - da 110 litri in rotoli da 26 pz.

**Art. 16 SERVIZI AGGIUNTIVI**

Compresi nel canone annuale vi sono i seguenti servizi:

- Servizio raccolta rifiuti per n° 2 sagre/annuali e ritiro rifiuti a fine sagra;
- Assistenza TARI come di seguito meglio descritto:
  - a) registrazioni pratiche;
  - b) caricamento e rendicontazioni incassi;
  - c) gestione rapporti con utenze (telefono/mail/posta);
  - d) elaborazione ruolo TARI annuale e impaginazione grafica bollette con stampa f/r, bianco e nero, imbustamento, spedizione (max 3 fogli busta);
  - e) simulazione tariffaria.

**Art. 17 SERVIZIO CENTRALINO**

Sono affidate alla società le seguenti attività:

- la Gestione del Numero Verde unico (800.40.11.06) dedicato al contatto e servizio degli utenti, registrazione e deviazione delle chiamate agli uffici competenti (sia di Val Cavallina Servizi Srl sia del Comune) mettendo a disposizione anche il software gestionale per la rendicontazione così come previsto dalla delibera 15/2022 (TQRIF) di ARERA.
- Gestione del Numero Verde H24 (800.64.66.01) – secondo numero VERDE raggiungibile 24 ore su 24 dedicato esclusivamente al pronto intervento per situazioni di pericolo.

**Art. 18 DURATA**

L'affidamento ha durata di anni 10 dal 1/01/2026 e sino al 31/12/2035.

Allegato 1 Personale addetto presso Comune di Riva di Solto

N° 2 operatori livello 3

N° 1 operatore livello 4

Allegato 2 Automezzi impiegati\* presso Comune di Riva di Solto

N° 1 automezzo scarrabile con gru su 3 assi diesel euro 6 o superiore

N° 1 costipatore 50 q diesel euro 5 o superiore

N° 1 automezzo compattatore con gru su 3 assi diesel euro 5 o superiore

N° 1 spazzatrice monoscocca diesel euro 5 o superiore

\* In caso di emergenza e/o guasti potranno essere utilizzati altri mezzi appartenenti alla flotta di Val Cavallina Servizi srl



**SCHEMA DI**  
**CONTRATTO DI SERVIZIO**  
**SCRITTURA PRIVATA**  
**TRA**  
**COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI**  
**COMUNE DI RIVA DI SOLTO**  
**E**  
**VAL CAVALLINA SERVIZI SRL**

## Sommarrio

|                                                                                                             |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>                                                                  | <b>5</b>                                     |
| Articolo 1 - <i>Definizioni</i> .....                                                                       | 5                                            |
| Articolo 2 - <i>Oggetto e finalità</i> .....                                                                | 6                                            |
| Articolo 3 - <i>Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato</i> .....                            | 6                                            |
| Articolo 4 - <i>Perimetro del Servizio affidato</i> .....                                                   | 6                                            |
| Articolo 5 - <i>Durata dell'affidamento</i> .....                                                           | 7                                            |
| <b>Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO .....</b>                        | <b>8</b>                                     |
| Articolo 6 - <i>Corrispettivo contrattuale</i> .....                                                        | 8                                            |
| Articolo 7 - <i>Aggiornamento del corrispettivo contrattuale</i> ..                                         | <b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b> |
| Articolo 8 - <i>Piano Economico Finanziario di Affidamento</i> .....                                        | 9                                            |
| Articolo 9 - <i>Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento</i> .....                      | 10                                           |
| Articolo 10 - <i>Istanza di riequilibrio economico-finanziario</i> .....                                    | 10                                           |
| Articolo 11 - <i>Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario</i> .....                 | 10                                           |
| Articolo 12 - <i>Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio</i> ..... | 11                                           |
| <b>Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO .....</b>                                                 | <b>11</b>                                    |
| Articolo 13 - <i>Obblighi in materia di qualità e trasparenza</i> .....                                     | 11                                           |
| <b>Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI .....</b>                                                      | <b>11</b>                                    |
| Articolo 14 - <i>Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente</i> .....                         | 11                                           |
| Articolo 15 - <i>Ulteriori obblighi del Gestore</i> .....                                                   | 12                                           |
| <b>Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI .....</b>                                                              | <b>13</b>                                    |
| Articolo 16 - <i>Obblighi del Gestore</i> .....                                                             | 13                                           |
| Articolo 17 - <i>Programma di controlli</i> .....                                                           | 13                                           |
| Articolo 18 - <i>Modalità di esecuzione delle attività di controllo</i> .....                               | 14                                           |
| <b>Titolo VI PENALI E SANZIONI .....</b>                                                                    | <b>14</b>                                    |
| Articolo 19 - <i>Penali</i> .....                                                                           | 14                                           |
| Articolo 20 - <i>Sanzioni</i> .....                                                                         | 14                                           |
| Articolo 21 - <i>Condizioni di risoluzione</i> .....                                                        | 14                                           |
| <b>Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO.....</b>                                                                | <b>15</b>                                    |
| Articolo 22 - <i>Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente</i>       | 15                                           |
| Articolo 23 - <i>Trattamento del personale</i> .....                                                        | 16                                           |
| <b>Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI.....</b>                                                                 | <b>17</b>                                    |
| Articolo 24 - <i>Garanzie</i> .....                                                                         | 17                                           |
| Articolo 25 - <i>Assicurazioni</i> .....                                                                    | 17                                           |
| a) <i>Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di 5.000.000 €;</i> .....                        | 17                                           |
| b) <i>Protezione dei beni strumentali del Gestore Val Cavallina Servizi Srl all'esecuzione del.....</i>     | 17                                           |

|                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| servizio contro i rischi di calamità naturali rif polizza assicurazione incendi con i seguenti .... | 17 |
| massimali:.....                                                                                     | 17 |
| Articolo 26 - <i>Modalità di aggiornamento e modifica del contratto</i> .....                       | 17 |
| Articolo 27 - <i>Allegati</i> .....                                                                 | 18 |

L'anno ----- il giorno ----- del mese di -----, presso la sede della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi in Lovere (BG) alla Via del Cantiere n. 4, si sono costituiti i signori:

1) \_\_\_\_ (C.F. -----), nato a ----- (-----) il -----, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, codice fiscale n. 90029430163, partita IVA 03606190167, che rappresenta nella sua qualità in qualità di \_\_\_\_\_ (di seguito anche "Comunità Montana");

e

2) MORETTI Paolo (C.F. MRTPLA69M30A794T), nato a Bergamo (BG) il 30 agosto 1969, in qualità di Amministratore Unico della Società "Val Cavallina Servizi S.r.l." (C.F. e P. IVA 02544690163), con sede in Trescore Balneario (BG) alla Piazza Salvo d'Acquisto n. 80 (di seguito anche "Gestore", "Appaltatore" o "Società");

### **PREMESSO CHE**

- la "Convenzione per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani" è stata approvata dall'Assemblea della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi con deliberazione n. 40 del 28.11.2023 e dal Comune di Riva di Solto (di seguito anche "Comune") con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.11.2023.

- La Società Val Cavallina Servizi s.r.l. con sede in Trescore Balneario (BG) alla Piazza Salvo d'Acquisto n. 80, è a capitale interamente pubblico, partecipata dalla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi per lo 1,01%.

- Con la deliberazione n. 181, in occasione della seduta del 27 ottobre 2017, la Giunta Esecutiva della Comunità Montana ha approvato la bozza di proposta del contratto per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani nel Comune di Riva di Solto per la durata di 8 anni e 6 mesi con decorrenza dal 1° luglio 2017 e termine il 31 dicembre 2025.

- In sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di promuovere dinamiche competitive che assicurino la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il d.lgs. 201/22 è stata ribadita la centralità dell'azione delle Autorità nazionali di regolazione per garantire condizioni di elevata qualità nei vari contesti, in linea con l'obiettivo di coesione sociale e territoriale.

- In particolare, l'articolo 7 del citto Decreto prevede che, negli ambiti di competenza, le medesime Autorità predispongano schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo secondo quanto disposto dalle discipline di settore (comma 2).

- L'articolo 203, comma 1, del d. lgs. 152/06 prevede che *"I rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi ad uno schema tipo (...)".*

- Il medesimo articolo, al comma 2, prevede inoltre che, nell'ambito degli schemi tipo dei contratti di servizio siano, tra l'altro, trattati i seguenti temi: *"a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; b) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione; c) la durata dell'affidamento, comunque non inferiore a quindici anni; d) i criteri per definire il piano economico finanziario per la gestione integrata del servizio; e) le modalità di*

*controllo del corretto esercizio del servizio; f) i principi e le regole generali relativi alle attività ed alle tipologie di controllo, in relazione ai livelli del servizio ed al corrispettivo, le modalità, i termini e le procedure per lo svolgimento del controllo e le caratteristiche delle strutture organizzative all'uopo preposte; g) gli obblighi di comunicazione e trasmissione di dati, informazioni e documenti del gestore e le relative sanzioni; h) le penali, le sanzioni in caso di inadempimento e le condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile, diversificate a seconda della tipologia di controllo; i) il livello di efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione degli impianti; l) la facoltà di riscatto secondo i principi di cui al titolo I, capo II, del regolamento approvato con d.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902; m) l'obbligo di riconsegna delle opere, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del servizio in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione; n) idonee garanzie finanziarie e assicurative; o) i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze (...)"*.

- Alla luce di quanto sopra, dopo aver concluso l'iter di consultazione con gli operatori di settore, con deliberazione n. 385/2023, ARERA ha adottato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani, quale atto che fissa i contenuti minimi essenziali obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Parti nel disciplinare contenuti ulteriori, nel rispetto della normativa vigente.

- Al contempo, ARERA ha previsto che i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024, termine quest'ultimo postergato dal D.L. 39/2024 (c.d. Decreto Superbonus) al 30 giugno 2024..

- In data 4 dicembre 2025 è stato presentato il Piano Economico Finanziario di affidamento asseverato 2026-2035;

- In data \_\_\_\_\_ con delibera di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del 2025 è stata approvata la relazione di affidamento redatta ai sensi dell'art. 14 comma 3 del D.Lgs. n. 201/2022 (contenente Piano Economico Finanziario di affidamento) e il relativo schema di contratto di servizio;

Tutto ciò premesso e considerato, nel rispetto di quanto sopra dedotto, si conviene quanto segue.

## **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Definizioni**

1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:

- **Capitolato prestazionale** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del Servizio affidato;

- **Parti** sono la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e il Gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;

• **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al Gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente.

## **Articolo 2 - Oggetto e finalità**

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, la Comunità Montana e il Comune si impegnano a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dal Comune (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.3, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

## **Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato**

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello dell'affidamento diretto in *house providing*, in adempimento alla Deliberazione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, nella quale sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

## **Articolo 4 - Perimetro del Servizio affidato**

4.1 Il Servizio affidato al Gestore è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

Servizio a) Servizio di raccolta e trasporto agli impianti finali di smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani, dei rifiuti riciclabili, compostabili, recuperabili e/o valorizzabili, raccolti sul territorio del Comune di RIVA DI SOLTO con il metodo "porta a porta";

Servizio b) Gestione Centro di Raccolta di RIVA DI SOLTO, FONTENO E SOLTO COLLINA compresa la custodia, vigilanza e spese del personale addetto.

Servizio c) Spazzamento strade

Servizio d) Passaggio aggiuntivo per ritiro rifiuti vetro/lattine da n° 6 attività commerciali dal 1° Giugno al 30 Settembre

Servizio e) Servizio svuotamento cestini settimanale (il lunedì). Servizio di svuotamento cestini nella giornata di venerdì dal 1° Giugno al 30 Settembre. compreso il trasporto e il conferimento dei rifiuti dai cestini agli impianti finali di smaltimento e/o recupero. Servizio di svuotamento cestini nei mesi di luglio e agosto anche nelle giornate di mercoledì e domenica

Servizio f) Fornitura annuale gratuita, presso la sede comunale, di sacchi per il conferimento della frazione secca (per le utenze domestiche n° 32.000 sacchi/anno sacchi da 30 Litri di colore rosso trasparente con logo; per le utenze non domestiche, n° 8000 sacchi/anno da 110 Litri di colore azzurro trasparente con logo VCS);

Servizio g) Servizio raccolta rifiuti per n° 2 sagre/annuali e ritiro rifiuti a fine sagra;

Servizio i) Servizio Centralino, Assistenza "qualità ARERA", Assistenza Tari

4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nel territorio comunale.

#### **Articolo 5 - Durata dell'affidamento**

5.1 L'affidamento ha durata di anni 10 dal 01/01/2026 e sino al 31/12/2035.

5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;

b) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

5.3 Tutti i servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono, quindi, attività di pubblico interesse sottoposte alla normativa di cui all'art. 178, comma 1, D.Lgs. 152/2006. Pertanto, non possono essere sospesi salvo caso di forza maggiore, quali calamità atmosferiche, scioperi di categoria del personale, fatte salve le norme che riguardano la salvaguardia dei servizi pubblici essenziali e, in particolar, quelle contenute nella Legge 12.06.1990 n. 146.

5.4 In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero o per riunioni sindacali, il Gestore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella Legge 12.06.90 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In particolare, il Gestore si farà carico della dovuta informazione all'ufficio competente della Comunità Montana e del Comune di Riva di Solto con congruo preavviso prima dell'inizio della sospensione o ritardo del servizio. Dovranno essere, altresì, comunicati i modi, i tempi e l'entità di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.

5.5 I servizi oggetto del presente contratto continueranno anche in caso di adesione del Comune ad una unione di comuni o ad altra forma associativa obbligatoria che subentrerà al Comune ai sensi della normativa vigente.

5.6 Ai sensi dell'art. 204 del D.lgs. 152/2006, qualora sia istituito e organizzato il

servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito (art. 201 del D.lgs. 152/2006), il contratto può essere sciolto anticipatamente, senza alcuna richiesta di risarcimento, riconoscimento di spese o danno o qualunque tipo di pretesa a favore del Gestore, cioè senza alcun onere o spesa a carico dell'Ente. È fatta salva la corresponsione del canone maturato per l'esecuzione dei servizi fino alla data di scioglimento anticipato del contratto. È fatta salva, inoltre, la corresponsione del prezzo residuo, alla data di scioglimento anticipato del contratto, delle attrezzature (contenitori, cassonetti, sacchi, mastelli, pattumiere od altri investimenti) che rimangono in proprietà all'Ente. Il prezzo residuo dei predetti investimenti è dato dalle quote di ammortamento non comprese nei canoni d'appalto sino a allora dallo stesso percepiti. Il tutto, fatta salva la disciplina di settore applicabile al momento del subentro, così come previsto dall'art. 19 comma 2 del D.Lgs. n. 2021/2022.

## **Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

### **Articolo 6 - Corrispettivo contrattuale**

6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente. Precisamente corrisponde al valore annuale inserito nel rigo " $\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$  dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif" della colonna "Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune", del Piano Economico Finanziario, approvato dal Comune di Riva di Solto

6.2 Per le successive annualità di affidamento, il corrispettivo sarà determinato sempre sulla base del valore annuale inserito nel rigo " $\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$  dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif" della colonna "Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune", del Piano Economico Finanziario che sarà approvato Comune, sulla base del metodo tariffario applicato pro tempore vigente, derivante dalle disposizioni ARERA.

6.3 Il costo annuo sarà corrisposto a fronte dell'espletamento del servizio in condizione di perfetta efficienza e regolarità.

6.4 Il pagamento dei canoni relativi ai vari servizi sarà effettuato dalla Comunità Montana dei Lghi Bergamaschi in rate mensili pari a 1/12 dei canoni annui convenuti, con pagamento da effettuarsi a 30 giorni dalla data della ricezione della relativa fattura elettronica, che sarà emessa al termine della mensilità di riferimento.

6.5 Decorso inutilmente tale termine, si applicherà automaticamente la disciplina di cui al D.Lgs. 09/11/2012, n. 192, in attuazione di Legge delega (art.10, Legge 11/11/2011, n.180) che apporta modifiche e integrazioni al D.Lgs. 231/2002, al fine dell'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE.

6.6 I servizi che non prevedono un canone saranno fatturati a consuntivo (es. manutenzioni ordinarie/straordinarie macchine, servizi a chiamata, ecc...).

6.7 Il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. In particolare, il Gestore si obbliga:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a, dedicati anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ad eccezione di quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge 136/2010.
- b) a comunicare alla Comunità Montana e al Comune gli estremi identificativi del conto



corrente dedicati entro sette giorni dalla loro accensione nonché nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

c) ad inserire, nei contratti sottoscritti da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

d) a trasmettere alla Comunità Montana e al Comune i contratti di cui alla precedente lettera c) affinché la stessa possa accertare l'inserimento in essi della clausola inerente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;

e) ad informare contestualmente la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, il Comune e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo qualora abbia notizie che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposto dalla Legge n. 136/2010;

6.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 5 della Legge 136/2010, la stazione appaltante, come sopra rappresentata dichiara che il codice identificativo gara (CIG) è quello in oggetto indicato.

6.9 Entrambi le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

6.10 Val Cavallina Servizi Srl si impegna inoltre ad eseguire quanto richiesto dagli uffici comunali competenti relativamente al servizio in oggetto.

#### **Articolo 7 - Aggiornamento del corrispettivo contrattuale**

7.1 La Comunità Montana e il Comune garantiscono per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

#### **Articolo 8 - Piano Economico Finanziario di Affidamento**

8.1 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale [redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste] riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio

integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;

c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

### **Articolo 9 - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento**

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:

a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette al Comune;

b) Il Comune di Riva di Solto, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

c) Il Comune competente adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

9.3 Il Comune competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

### **Articolo 10 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario**

10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta al Comune istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

### **Articolo 11 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario**

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle entrate e al contenimento delle uscite) non siano sufficienti a preservare i *target* di qualità stabiliti, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

b) la modifica del perimetro (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

### **Articolo 12 - Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio**

12.1 Il Comune competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dal Comune nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

## **Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO**

### **Articolo 13 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza**

13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.

13.2 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) del 7 aprile 2025 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti)." (G.U. n. 92 del 19 aprile 2025).

## **Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI**

### **Articolo 14 - Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente**

14.1 Il Comune è obbligato a:

a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;

b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

14.2 L'osservanza da parte dei terzi dei regolamenti comunali è condizione essenziale per consentire il corretto e regolare svolgimento dei servizi.

14.3 Il Comune è, quindi, impegnato ad intervenire d'ufficio o su richiesta del Gestore, per esercitare i poteri autoritativi che ad esso competono per assicurare, anche in via coattiva, il rispetto

delle norme.

14.4 Il Gestore si riserva di agire nei confronti dei contravventori per il risarcimento degli eventuali danni.

14.5 Il Comune comunicherà al Gestore, con congruo anticipo, i piani di sviluppo urbanistico e economico onde acquisirne eventuali osservazioni relative ai servizi affidati e consentire una opportuna pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria degli eventuali investimenti necessari.

14.6 Il Comune comunicherà, altresì, al Gestore l'avvio di ogni procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento destinato a produrre effetti diretti nei confronti del Gestore e/o del servizio affidato, in tutte le materie di competenza del Comune.

### **Articolo 15 - Ulteriori obblighi del Gestore**

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dal Comune competente;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere al Comune le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;
- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che il Comune competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
- f) dare tempestiva comunicazione al Comune del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Comune;
- g) restituire al Comune e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
- h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
- i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- k) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.

15.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

15.3 Il Gestore, inoltre, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", dovrà comunicare il numero di conto corrente "dedicato" su cui avverrà obbligatoriamente il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto e, altresì, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta la nullità assoluta del contratto.

15.4 Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta la nullità assoluta del contratto.

## **Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

### **Articolo 16 - *Obblighi del Gestore***

16.1 Il Gestore predispone con cadenza annuale una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a due anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
- beni strumentali di terzi.

16.5 Il Gestore solleva il Comune di Riva di Solto e la Comunità Montana da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi, derivante da obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose o persone, dovute all'espletamento delle varie fasi del servizio in base al presente contratto.

16.6 Il Gestore è direttamente responsabile, sotto ogni aspetto, della corretta gestione tecnica e amministrativa dei rifiuti raccolti, a partire dal momento del loro asporto dal territorio del Comune di Riva di Solto e sino alla destinazione finale per lo smaltimento, in ciò comprendendo eventuali tappe e/o stoccaggi intermedi ancorché provvisori.

16.7 Il Gestore è, inoltre, responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni, nessuno escluso, che il proprio personale o i propri mezzi potessero arrecare al Comune di Riva di Solto a terzi nell'esercizio del contratto.

16.8 Prima dell'inizio del servizio, il Gestore dovrà produrre le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti attestanti l'idoneità dei Centri di Smaltimento e di stoccaggio a ritirare i vari tipi di rifiuti, in conformità ai contratti stipulati dal Gestore con i centri di conferimento.

### **Articolo 17 - *Programma di controlli***

17.1 Il Comune predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.

17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e al Comune anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.

17.3 Nell'ambito dei controlli il Comune verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.

17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto del Comune.

### **Articolo 18 - Modalità di esecuzione delle attività di controllo**

18.1 Il Comune effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

18.2 La Comunità Montana e il Comune di Riva di Solto si riservano la facoltà di procedere, direttamente o a mezzo di propri delegati quali gli uffici comunali preposti e la Polizia Locale del Comune di Riva di Solto, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea od opportuna, in ordine al rispetto da parte del Gestore degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dai quali direttamente Val Cavallina Servizi s.r.l. dipenderà per tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale potrà emanare in merito al servizio stesso.

## **Titolo VI PENALI E SANZIONI**

### **Articolo 19 - Penali**

19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le seguenti penali, fatte salve quelle previste dalla regolazione *pro tempore* vigente:

- 20 €/gg per ogni giorno di inadempienza.

19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si possono applicare al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.

19.4 Il Comune comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

### **Articolo 20 - Sanzioni**

20.1 Il Comune è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

### **Articolo 21 - Condizioni di risoluzione**

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C., nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile, le parti possono risolvere il presente contratto di servizio quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) reiterate inadempienze contrattuali, ivi compreso i pagamenti, contestati alla parte inadempiente nelle forme di legge;

b) gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge e della presente convenzione imputabili direttamente a Val Cavallina Servizi S.r.l.;

c) assoluta e totale inefficienza della gestione dei servizi di Igiene Urbana per colpa e fatto della Val Cavallina Servizi S.r.l. e per una durata di 15 gg consecutivi.

## **Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO**

### **Articolo 22 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente**

22.1 La Comunità montana e il Comune sono tenuti ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, la Comunità Montana e il Comune verificano la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.

22.4 La Comunità montana e il Comune dispongono l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5 La Comunità montana e il Comune individuano, con proprie deliberazioni, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette alla Comunità montana e al Comune le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento; la Comunità montana e il Comune deliberano entro i successivi sessanta giorni e trasmettono all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con la Comunità montana e il Comune il sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse alla Comunità montana e al Comune, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.

22.8 il Gestore dovrà comunicare alla Comunità Montana e al Comune di Riva di Solto se intende procedere al sub-appalto ad altra impresa di alcuni servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il sub-appalto deve essere regolarmente autorizzato dagli uffici comunali preposti.

22.9 il Gestore resta comunque totalmente responsabile nei confronti della Comunità montana e del Comune di Riva di Solto dello svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente contratto.

22.10 Rimane in ogni caso vietata la cessione in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma del presente contratto; ogni atto contrario è nullo di diritto. È fatto salvo, in materia di cessione, il disposto di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

22.11 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le seguenti penali:

- trasmissione da parte del Gestore Uscente delle informazioni e dati necessari per l'individuazione del valore di subentro: € 20,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al secondo periodo del comma 5.

### **Articolo 23 - Trattamento del personale**

23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

23.2 Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, il Gestore dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.

23.3 Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dal Gestore, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

23.4 Il Gestore è tenuto:

a) osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico-normativo stabilito dai C.C.N.L. e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;

b) osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

c) mantenere aggiornato il piano delle misure adottate per la sicurezza fisica dei lavoratori, completo del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

23.5 Su richiesta del Comune di Riva di Solto e della Comunità Montana, il Gestore sarà tenuto a trasmettere alla stessa copia dei versamenti contributivi eseguiti.

23.6 Il personale dipendente del Gestore dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla Legge, dal C.C.N.L. e dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

23.7 Il personale in servizio dovrà:

a) essere fornito, a cura e spese del Gestore, di divisa ad alta visibilità completa di targhetta di identificazione e di tutti gli opportuni dispositivi di protezione individuale D.P.I., a norma di legge, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro;

b) adottare un contegno corretto e riguardoso nei confronti della cittadinanza e delle autorità e uniformarsi agli ordini del Gestore stesso.

23.8 Il Gestore, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente contratto, ha l'obbligo di predisporre il Piano di Sicurezza e il Documento di Valutazione dei Rischi previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.

23.9 In particolare, assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

23.10 Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25.07.96 n. 459



(regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/68/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.L.vo 4.12.1992 n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I.), e loro successive modificazioni o integrazioni.

23.11 I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati, dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

23.12 Dovrà essere garantito in ogni caso ai lavoratori l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della Legge 20.05.70 n. 300.

23.13 Il Gestore è tenuto a comunicare per iscritto il nominativo del responsabile al quale intende affidare i compiti del servizio di Prevenzione e Protezione previsto D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, indicandone il recapito telefonico fisso e mobile. In caso di sostituzione, il Gestore dovrà darne immediata comunicazione.

## **Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 24 - Garanzie**

24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.

24.2 Tenendo conto della natura del rapporto di affidamento diretto che qualifica, attraverso l'istituto giuridico del controllo analogo, il Gestore quale organismo di diritto pubblico che opera in delegazione interorganica per gli stessi enti partecipanti ed affidanti, la Comunità Montana e il Comune esonerano il Gestore per tutta la durata del contratto dal presentare cauzioni e fidejussioni.

24.3 Quanto indicato al precedente punto 24.2 non esonera il Gestore dal provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

### **Articolo 25 - Assicurazioni**

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di 5.000.000 €;
- b) Protezione dei beni strumentali del Gestore Val Cavallina Servizi Srl all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali rif polizza assicurazione incendi con i seguenti massimali:
  - Fabbricato uffici 1.700.000 € e contenuto 100.000 €;

### **Articolo 26 - Modalità di aggiornamento e modifica del contratto**

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle

modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse.

26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.

26.4 In presenza di nuove disposizioni legislative e regolamentari che possano incidere sugli aspetti economici e tecnico-operativi del servizio, le parti, di comune accordo, potranno procedere all'adeguamento del contratto.

#### **Articolo 27 - Allegati**

27.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- a) Deliberazione \_\_\_\_\_ di ..... n. ---- del -----
- b) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento.
- c) Piano Economico Finanziario di Affidamento.
- d) Elenco personale addetto del Gestore
- e) Elenco automezzi utilizzati dal Gestore;
- f) Capitolato prestazionale.
- g) Offerta del gestore

Questa Scrittura privata consta di n° \_\_\_\_ pagine

Per la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi  
F.to digitalmente \_\_\_\_\_

Per la Società Val Cavallina Servizi Srl  
F.to digitalmente Moretti Paolo



VAL CAVALLINA **SERVIZI** SRL

# ***CARTA DELLA QUALITA'*** ***DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE*** ***DEI RIFIUTI URBANI***



***Comune di Riva di Solto***



VAL CAVALLINA **SERVIZI** SRL



L'ambiente,  
una risorsa per tutti

## SOMMARIO

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| SOMMARIO .....                                                           | 2  |
| Sezione 1: Introduzione .....                                            | 3  |
| 1.1 Premessa .....                                                       | 3  |
| 1.2 Normativa di riferimento .....                                       | 3  |
| Sezione 2: I gestori del servizio .....                                  | 4  |
| 2.1 Il gestore Val Cavallina Servizi s.r.l. ....                         | 4  |
| 2.1.1 Assetto societario .....                                           | 4  |
| 2.1.2 Certificazioni di qualità .....                                    | 4  |
| 2.1.3 Contatti e reperibilità delle informazioni .....                   | 5  |
| 2.2 Il Comune.....                                                       | 5  |
| Sezione 3: I principi fondamentali.....                                  | 6  |
| Sezione 4: Modalità di effettuazione del servizio.....                   | 7  |
| 4.1 Raccolta porta a porta .....                                         | 7  |
| 4.1.1 Raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati.....              | 8  |
| 4.1.2 Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati.....                | 8  |
| 4.1.3 Ritiro dei rifiuti ingombranti a chiamata .....                    | 9  |
| 4.1.4 Altri servizi di raccolta .....                                    | 10 |
| 4.2 Servizi di spazzamento e lavaggio strade .....                       | 10 |
| 4.3 Gestione del centro di raccolta .....                                | 11 |
| Sezione 5: La tassa rifiuti.....                                         | 11 |
| Sezione 6: Standard di qualità contrattuale e qualità tecnica.....       | 12 |
| 6.1 Schema regolatorio .....                                             | 12 |
| 6.2 Obblighi di qualità tecnica – gestione operativa del servizio.....   | 13 |
| 6.3 Obblighi di qualità contrattuale – gestione della tassa rifiuti..... | 15 |
| Glossario.....                                                           | 18 |

## Sezione 1: Introduzione

### 1.1 Premessa

La **Carta della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani** (di seguito Carta della qualità) è il documento destinato ai cittadini che illustra le modalità, i principi, le regole e gli standard qualitativi del servizio svolto nel Comune. La finalità della Carta della Qualità è quella di informare, tutelare le esigenze dell'utente, garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni.

La Carta è anche uno strumento di comunicazione, il cui fine è di implementare la qualità dei servizi pubblici erogati anche attraverso una maggiore informazione e partecipazione degli utenti destinatari degli stessi, che da attori passivi dei servizi medesimi ne diventano parte attiva nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e specificati nella Carta stessa.

L'elaborazione di un'unica Carta della Qualità garantisce un rapporto trasparente e chiaro tra i cittadini e il Comune.

**Val Cavallina Servizi s.r.l.** è il gestore dell'attività di:

- *Raccolta e trasporto*
- *Spazzamento e lavaggio strade*
- *Assistenza amministrativa al servizio di gestione del tributo*

Il **Comune** è il gestore dell'attività di:

- *Gestione tariffe e rapporto con gli utenti*

La presente Carta della qualità ha validità a decorrere dal 01/01/2023 ed è soggetta a revisione periodica. Potrà essere aggiornata in relazione a modifiche normative, di affidamento, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di nuovi standard qualitativi da parte dell'Ente Territorialmente Competente; nel caso specifico l'Ente Territorialmente Competente coincide con il Comune.

La Carta della qualità unica è approvata dall'Ente Territorialmente Competente, nel rispetto dell'art.5.1 del TQRIF è gratuita ed è a disposizione di ogni cittadino che la può richiedere ai gestori che operano sul territorio.

### 1.2 Normativa di riferimento

La Carta è predisposta nel rispetto delle seguenti normative:

- **Atti dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):**
  - **TQRIF:** testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani
  - **TITR:** è il testo integrato in tema di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti.

- **Deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA):**
  - del 31/10/2019, n.444/2019, “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani”
  - del 18/0/2022, n. 15/2022, “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”
- **D.Lgs. n. 33/2013**, in attuazione della delega in materia di trasparenza, conferita dalla **L. n. 190/2012** c.d. Legge Anticorruzione, che all'art. 32 prescrive alle Amministrazioni pubbliche l'obbligo di pubblicare la propria carta dei servizi o il documento recante gli standard di qualità dei servizi pubblici erogati;
- **D.Lgs. n.198/2009, art. 1 comma 1**, in materia di qualità di servizi pubblici locali anche ai fini della tutela giuridica degli interessi dei cittadini;
- **D.Lgs. 30/07/1999 n. 286 (Art. 11)**, che prevede l'obbligo dell'utilizzo dello strumento della carta dei servizi da parte dei soggetti erogatori, al fine di assicurare la tutela dei cittadini e degli utenti la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi;
- **D.P.C.M. del 19/05/1995** in cui sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici;
- **D.P.C.M. del 27/01/94**, “Principi sull'erogazione dei servizi pubblici”.

## Sezione 2: I gestori del servizio

### 2.1 Il gestore Val Cavallina Servizi s.r.l.

#### 2.1.1 Assetto societario

Val Cavallina Servizi s.r.l. è una Società a capitale interamente pubblico che nasce nel 1997 dalla volontà dei Comuni, soci fondatori, di garantire ai propri cittadini servizi pubblici locali efficienti. La società gestisce il servizio di igiene urbana per i 34 Comuni soci.

#### 2.1.2 Certificazioni di qualità

Val Cavallina Servizi s.r.l. promuove a capisaldi aziendali la cultura della qualità, l'orientamento al cliente e la soddisfazione che deriva dal far bene il proprio lavoro. Val Cavallina Servizi s.r.l. è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 per i seguenti prodotti – processi – servizi:

- Gestione igiene ambientale (raccolta, trasporto, conferimento rifiuti urbani ed ammissibili, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, raccolta differenziata e spazzamento stradale)
- Recupero di rifiuti di carta e cartone (EOW – secondo il D.M. 188/2020)
- Erogazione del servizio “Sportello Unico Attività Produttive”.

### 2.1.3 Contatti e reperibilità delle informazioni

Tutte le informazioni relative al servizio rifiuti, per i servizi di competenza, possono essere reperite tramite i recapiti del gestore.

| VAL CAVALLINA SERVIZI SRL                   |                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sede</b>                                 | Piazza Salvo d'Acquisto n. 80, Trescore Balneario (BG)                                                                                               |
| <b>Numero Verde</b>                         | 800 40 11 06 da Lunedì a Venerdì 08:30- 18:00                                                                                                        |
| <b>Numero Verde H24 – Pronto Intervento</b> | 800 64 66 01                                                                                                                                         |
| <b>E-mail</b>                               | <a href="mailto:info@vcsonline.it">info@vcsonline.it</a>                                                                                             |
| <b>Sito web/Portale</b>                     | <a href="http://www.vcsonline.it/">http://www.vcsonline.it/</a>                                                                                      |
| <b>Pec</b>                                  | <a href="mailto:segreteria.valcavallinaservizi@legalmail.it">segreteria.valcavallinaservizi@legalmail.it</a>                                         |
| <b>Trasparenza rifiuti</b>                  | <a href="http://www.vcsonline.it/servizio-clienti/trasparenza-gestione-rifiuti/">www.vcsonline.it/servizio-clienti/trasparenza-gestione-rifiuti/</a> |

### 2.2 Il Comune

Il Comune assicura la gestione del servizio di igiene urbana descritto nella presente Carta della Qualità; tutte le informazioni relative al servizio possono essere reperite dagli utenti tramite i recapiti del Comune.

| Comune di RIVA DI SOLTTO                    |                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sede</b>                                 | Via Papa Giovanni XXIII, 22 - 24060 Riva di Solto (BG)                                                       |
| <b>Numero Verde</b>                         | 800 40 11 06 da Lunedì a Venerdì 08:30 - 18:00                                                               |
| <b>Numero Verde H24 – Pronto Intervento</b> | 800 64 66 01                                                                                                 |
| <b>E-mail</b>                               | <a href="mailto:tributi@comune.rivadisolto.bg.it">tributi@comune.rivadisolto.bg.it</a>                       |
| <b>Sito web/Portale</b>                     | <a href="http://www.comune.rivadisolto.bg.it/#">www.comune.rivadisolto.bg.it/#</a>                           |
| <b>Pec</b>                                  | <a href="mailto:comune.rivadisolto@pec.regione.lombardia.it">comune.rivadisolto@pec.regione.lombardia.it</a> |
| <b>Trasparenza rifiuti</b>                  |                                                                                                              |
| <b>Modulistica</b>                          |                                                                                                              |
| <b>Sportello rifiuti</b>                    | Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00                                                                       |
|                                             |                                                                                                              |

### Sezione 3: I principi fondamentali

I principi fondamentali ai quali i gestori uniformano il proprio operare sono i seguenti:

#### **A. EGUAGLIANZA**

I gestori effettuano il servizio di gestione dei rifiuti urbani rispettando il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti, evitando qualsiasi discriminazione di sesso, razza, lingua, religione e opinioni pubbliche;

#### **B. IMPARZIALITA'**

Le attività dei gestori si ispirano a criteri di imparzialità, giustizia ed obiettività ed in base ad essi interpreta le norme che regolamentano il settore;

#### **C. CONTINUITA'**

I gestori garantiscono servizi continui e regolari, e provvedono affinché gli eventuali disservizi siano limitati come frequenza e durata, garantendo agli utenti il minor disagio possibile e informandoli preventivamente sui tempi e sulle motivazioni del disservizio stesso;

#### **D. PARTECIPAZIONE**

I gestori favoriscono il coinvolgimento dei propri utenti nella gestione dei servizi, sia in una prospettiva di miglioramento degli stessi, che in quella di tutelare il diritto del cliente medesimo alla loro fruizione. Al cliente è riconosciuto il diritto di prestare osservazioni, formulare suggerimenti ed inoltrare i reclami;

#### **E. EFFICIENZA ED EFFICACIA**

I gestori forniscono il servizio di gestione dei rifiuti urbani in modo efficiente, cioè con diligenza, e in modo efficace, cioè il più utile possibile ai suoi utenti. L'obiettivo della qualità, perseguito dai gestori stessi, è finalizzato al miglioramento delle prestazioni erogate. Tale ricerca ha carattere continuo e si avvale delle opportune soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali;

#### **F. GENTILEZZA E CORTESIA**

I gestori curano la formazione del proprio personale, sia sotto l'aspetto della professionalità specifica, che sotto il profilo della cortesia, del rispetto e della disponibilità nei confronti dei clienti;

#### **G. CHIAREZZA E COMPRENSIBILITA' DEI MESSAGGI**

I gestori pongono particolare attenzione alla comunicazione con i propri clienti ed alla scelta degli strumenti da utilizzare. Il cliente avrà il diritto di accedere in modo analitico ed approfondito alle informazioni sui servizi offerti ed ai contenuti dei rapporti di carattere economico che li riguardano.



## H. CONDIZIONI PRINCIPALI DI FORNITURA

I gestori garantiscono agli utenti il diritto di avere risposte in tempi certi e definiti, assicurando altresì ai clienti il diritto di conoscere le caratteristiche qualitative del servizio erogato e le ragioni ed entità di ogni eventuale variazione della tariffa.

## I. MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI

La Val Cavallina Servizi s.r.l. fornisce nel dettaglio le modalità di esecuzione dei servizi specificando il numero, la qualità e l'età delle attrezzature utilizzate, nonché le tecnologie e la quantità di personale che saranno impiegate per l'esecuzione di ciascuna tipologia di servizio.

## J. I PRINCIPI DEL GESTORE

I gestori inoltre, nello svolgimento dell'attività, si impegnano a:

- erogare i servizi con continuità e regolarità in relazione alle diverse caratteristiche del territorio;
- garantire la qualità dei servizi;
- tutelare l'ambiente scegliendo modalità di trattamento dei rifiuti finalizzate al recupero e riciclaggio e trasferendo al termovalorizzatore i rifiuti non riciclabili;
- promuovere la sensibilizzazione dei cittadini alle tematiche ambientali e all'importanza della raccolta differenziata.

## Sezione 4: Modalità di effettuazione del servizio

### 4.1 Raccolta porta a porta

Nel territorio Comunale la raccolta dei rifiuti urbani avviene con il sistema porta a porta e riguarda: la frazione umida, la frazione secca, imballaggi vetro e lattine, carta e cartone e imballaggi in plastica. Le modalità di raccolta sono le medesime sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche.

I rifiuti devono essere esposti all'esterno della proprietà privata non prima delle ore 20.00 del giorno precedente alla raccolta e comunque entro le ore 6.00 del giorno stesso di ritiro.

Per tutti i rifiuti raccolti con il metodo porta a porta il servizio è svolto nella fascia oraria compresa tra le 06.00 e le 14.00.

Nell'ipotesi in cui il rifiuto o il contenitore non sia conforme alle caratteristiche previste dalla tipologia del materiale raccolto, l'operatore apporrà un adesivo riportante il motivo del mancato ritiro del rifiuto.



I giorni di raccolta sono riportati nel calendario annuale definito in accordo tra l'amministrazione comunale e la società Val Cavallina Servizi s.r.l., pubblicato sul sito del gestore e del comune nella sezione "trasparenza rifiuti".

Per la corretta differenziazione dei rifiuti il Comune fornisce le seguenti attrezzature:

- fornitura di sacchi da 30 litri per utenze domestiche;
- fornitura di sacchi da 110 litri per utenze non domestiche.

La Società Val Cavallina Servizi s.r.l. fornisce le seguenti attrezzature:

- contenitori di volumetrie maggiori adatti allo svuotamento meccanizzato (carrellati o cassonetti) per la raccolta differenziata (a pagamento).

#### **4.1.1 Raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati**

La raccolta della **frazione secca indifferenziata** avviene secondo le seguenti modalità:

- cadenza **settimanale**
- la **frazione secca** viene conferita dalle utenze domestiche in **sacchi di plastica semitrasparente forniti** esclusivamente dal Comune, della capacità di 30 lt, mentre dalle utenze non domestiche in sacchi della capacità di 110 lt. Gli utenti collocano detti sacchi sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi o comunque in luoghi pubblici accessibili ai mezzi adibiti alla raccolta.

#### **4.1.2 Raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati**

La raccolta della **FRAZIONE ORGANICA** avviene secondo le seguenti modalità:

- cadenza **settimanale e bisettimanale nel periodo estivo**;
- la frazione organica viene conferita in appositi **contenitori rigidi a riuso** della capienza da 10/20 lt che vengono collocati dagli utenti sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi o comunque in luoghi pubblici accessibili ai mezzi di raccolta.

La raccolta del **VETRO, LATTINE e LATTINE E METALLO** (raccolta congiunta) avviene secondo le seguenti modalità:

- la raccolta avviene con cadenza **quindicinale**;
- il vetro e le lattine in metallo vengono conferiti dagli utenti in maniera congiunta mediante **contenitori rigidi a riuso** (contenitori di capacità massima di 40 lt nel caso di sollevamento

manuale e di capacità superiore solo in caso di sollevamento meccanizzato) – detti contenitori vengono collocati dagli utenti sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove esistente), presso i cancelli o i vari ingressi o comunque i luoghi pubblici accessibili ai mezzi di raccolta.

La raccolta degli **IMBALLAGGI IN PLASTICA** avviene secondo le seguenti modalità:

- la raccolta avviene con cadenza **quindicinale**;
- la plastica viene conferita dagli utenti in appositi **sacchi in plastica trasparente di colore giallo**. Gli utenti collocano detti sacchi sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove presente), presso i cancelli o i vari ingressi o comunque in luoghi pubblici accessibili ai mezzi adibiti alla raccolta.

La raccolta della **CARTA e CARTONE** avviene secondo le seguenti modalità:

- la raccolta avviene con cadenza **quindicinale**;
- la carta e il cartone vengono conferiti dagli utenti in **contenitori rigidi a riuso compatibili con lo svuotamento manuale oppure contenitori di cartone** scartati dagli utenti stessi o in pacchi tenuti legati da spago in modo da non pregiudicare il decoro, la sicurezza e l'igiene del sito ove il materiale è deposto. I materiali oggetto di raccolta sono posizionati sul ciglio stradale, sul marciapiede (ove presente), presso i cancelli o i vari ingressi o comunque in luoghi pubblici accessibili agli automezzi adibiti alla raccolta.

#### 4.1.3 Ritiro dei rifiuti ingombranti a chiamata

Il Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi dell'art. 29.4 TQRIF (allegato A) ha previsto:

- la possibilità di conferimento diretto da parte dell'utente presso il Centro di Raccolta Comunale;
- la possibilità di chiedere attraverso il portale il ritiro presso il proprio domicilio. Il servizio avverrà a fronte del versamento di un corrispettivo e verrà messo in calendario informando l'utente circa il giorno e la fascia oraria nella quale esporre il materiale. I colli dovranno essere esposti a bordo strada. Il numero massimo di colli per chiamata è stabilito in n. 3. Il servizio verrà svolto secondo i prezzi indicati nella tabella di seguito riportata:

| Tipologia di Intervento                             | Costo/€ |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Ritiro primo collo con automezzo mono-operatore     | 30,00*  |
| Ritiro primo collo con automezzo e due operatori    | 60,00*  |
| Colli aggiuntivi oltre al primo (prezzo cad. collo) | 8,00*   |

\* i prezzi sopra indicati si intendono iva esclusa

L'utente dovrà corrispondere l'importo dovuto prima della data di esecuzione del ritiro.

- la possibilità, per le persone con più di 75 anni di età e/o non autosufficienti, che hanno necessità di smaltire rifiuti ingombranti o vecchi elettrodomestici, di richiedere alla Società Val Cavallina Servizi s.r.l. il ritiro gratuito degli stessi presso il domicilio (max 2 colli cad. richiesta).

I rifiuti dovranno essere posti fuori dall'abitazione, in aree pubbliche e comunque in punti facilmente raggiungibili dai mezzi adibiti al ritiro assicurando che non vi siano ostacoli o intralci ai pedoni e alla viabilità. I rifiuti devono essere esposti entro il giorno e l'orario concordato per il ritiro.

Questo servizio si effettua solamente per le tipologie di rifiuto conferibili presso il Centro di Raccolta Comunale.

Il ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio avviene su richiesta dei cittadini che possono prenotare il servizio tramite il modulo di richiesta ritiro ingombranti disponibile sul sito <https://apps-vcsonline-wordpress.ckube.it/servizio-clienti/modulistica-on-line/modulo-di-richiesta-ritiro-rifiuti-ingombranti/>

#### 4.1.4 Altri servizi di raccolta

Nel territorio comunale sono attive anche altre raccolte per specifiche tipologie di rifiuto:

- **Pile e farmaci:** periodicamente e al bisogno viene effettuato lo svuotamento dei contenitori per farmaci scaduti e pile esauste dislocati sul territorio comunale.

## 4.2 Servizi di spazzamento e lavaggio strade

Il Servizio di **spazzamento stradale** viene svolto su tutte le strade e piazze pubbliche o ad uso pubblico dell'intero territorio comunale.

Il servizio è organizzato con l'impiego di una autospazzatrice aspirante con l'eventuale supporto di un operatore appiedato munito di soffiatore per convogliare i rifiuti presenti sui marciapiedi, aree pubbliche o ad uso pubblico, sulle aree di passaggio delle spazzatrici che provvedono alla raccolta dei rifiuti.

La frequenza degli interventi del servizio di spazzamento meccanizzato è mensile ed è effettuata in relazione alle esigenze dell'Ente e del territorio.

Il servizio si svolge nella fascia oraria compresa tra le 06:00 e le 12:00.

Il servizio **svuotamento cestini** avviene:

- con frequenza settimanale (il lunedì) nel periodo dal 1° Gennaio al 31 Maggio e dal 1° Settembre al 31 Dicembre
- con frequenza bisettimanale (lunedì e venerdì) nel periodo dal 1° Settembre al 31 Dicembre

### 4.3 Gestione del centro di raccolta

Il centro di raccolta intercomunale è gestito dalla società Val Cavallina Servizi s.r.l.

L'accesso per il conferimento dei rifiuti urbani agli utenti abilitati avviene con la tessera dei servizi ecologici nel caso di utenza domestica e non domestica.

Il centro di raccolta è situato in Loc. Panteno a Solto Collina ed è aperto al pubblico negli orari indicati nella tabella seguente.

|                  | ORARI                          |
|------------------|--------------------------------|
| <b>Lunedì</b>    | 08:00 – 12:00                  |
| <b>Martedì</b>   | CHIUSO                         |
| <b>Mercoledì</b> | 13:00 – 17:00                  |
| <b>Giovedì</b>   | CHIUSO                         |
| <b>Venerdì</b>   | CHIUSO                         |
| <b>Sabato</b>    | 08:00 – 12:00<br>14:00 - 17:00 |

### Sezione 5: La tassa rifiuti

L'applicazione della tari, nel territorio comunale, è disciplinata dal Regolamento Tari approvato dal Comune. Il Comune applica la Tari in regime di tributo.

La tariffa è formata da una componente fissa e una componente variabile. La componente fissa è destinata alla copertura dei costi fissi valorizzati nel Piano Economico Finanziario mentre la componente variabile è finalizzata alla copertura dei costi variabili del Piano Economico Finanziario.

Val Cavallina Servizi s.r.l. supporta l'ETC nel servizio di gestione tariffe e rapporto con gli utenti utilizzando le forme e gli strumenti organizzativi e gestionali ritenuti più idonei per il raggiungimento dei più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità.

Il gestore affianca l'ETC nella determinazione delle tariffe da approvare in Consiglio Comunale; cura l'iscrizione in banca dati di tutti i dati imponibili che determinano il tributo. Si occupa dell'acquisizione delle denunce di occupazione, di cessazione e variazione, elabora la liquidazione del tributo, ne cura la stampa ed il recapito. La gestione amministrativa del tributo comprende le attività di gestione di uno sportello TARI che ha funzione di front e back office.

Con la qualificazione della natura tributaria della TARI, il soggetto titolare del tributo è il Comune che approva il PEF e le tariffe TARI

## Sezione 6: Standard di qualità contrattuale e qualità tecnica

### 6.1 Schema regolatorio

Il Comune, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi dell'art. 3.1 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 15/2022/R/rif ha indicato il quadrante "SCHEMA I". Inoltre, il Comune non ha approvato standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio approvato.

#### APPENDICE I – Allegato A Deliberazione n.15/2022/R/rif

**Tabella 2 – Obblighi di servizio previsti Schema I**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Adozione e pubblicazione di un'unica Carta della qualità del servizio per gestione di cui all'Articolo 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI                |
| Modalità di attivazione del servizio di cui all'Articolo 6 e all'Articolo 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI                |
| Modalità per la variazione o cessazione del servizio di cui all'Articolo 10 e all'Articolo 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI                |
| Procedura per la gestione dei reclami, delle richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 13, all'Articolo 17 e all'Articolo 18                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                |
| Obblighi e requisiti minimi dello sportello fisico e <i>online</i> di cui all'Articolo 19 e all'Articolo 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.a. <sup>1</sup> |
| Obblighi di servizio telefonico di cui all'Articolo 20 e all'Articolo 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI                |
| Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti di cui al Titolo V (ad eccezione dell'Articolo 28.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SI                |
| Obblighi in materia di servizi di ritiro su chiamata e modalità per l'ottenimento di tali servizi di cui all'Articolo 29 e all'Articolo 30                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI                |
| Obblighi in materia di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare di cui all'Articolo 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                |
| Predisposizione di una mappatura delle diverse aree di raccolta stradale e di prossimità di cui all'Articolo 35.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SI                |
| Predisposizione di un <i>Programma delle attività di raccolta e trasporto</i> di cui all'Articolo 35.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI                |
| Nelle gestioni che non hanno adottato sistemi di telecontrollo del livello di riempimento dei contenitori, ovvero anche laddove l'implementazione di tali sistemi non assicuri ancora un'adeguata copertura del territorio servito, predisposizione di un <i>Piano di controlli periodici sullo stato di riempimento e di corretto funzionamento delle aree di raccolta stradale o di prossimità</i> di cui agli Articoli 35.3 e 35.4 | n.a.              |
| Registrazione delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto di cui all'Articolo 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.a.              |
| Predisposizione di un <i>Programma delle attività di spazzamento e lavaggio delle strade</i> di cui all'Articolo 42.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI                |
| Registrazione delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade di cui all'Articolo 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.a.              |
| Obblighi in materia di sicurezza del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'Articolo 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI                |

**Tabella.1 - Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani Schema I**

|                                                                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Percentuale minima di risposte alle richieste di attivazione di cui all'Articolo 8, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi | n.a. <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|

<sup>1</sup> Per n.a. si intende "non applicato" allo schema di riferimento

<sup>2</sup> N.A. si intende "non applicato" allo schema di riferimento

|                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo                                                                                                                       | n.a. |
| Percentuale minima di attrezzature per la raccolta di cui all'Articolo 9, consegnate all'utente entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo                                                                                                                         | n.a. |
| Percentuale minima di risposte alle richieste di variazione e di cessazione del servizio di cui all'Articolo 12, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi                                                                                                                | n.a. |
| Percentuale minima di risposte a reclami scritti, di cui all'Articolo 14, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi                                                                                                                                                       | n.a. |
| Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni, di cui all'Articolo 15, inviate entro trenta (30) giorni lavorativi                                                                                                                                     | n.a. |
| Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di reclami, ovvero di richieste inoltrate al gestore della raccolta e trasporto e/o spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 51, entro cinque (5) giorni lavorativi                                   | n.a. |
| Nei casi di cui all'Articolo 50.1, percentuale minima di risposte ricevute dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, inoltrate all'utente, di cui all'Articolo 52, entro cinque (5) giorni lavorativi                                        | n.a. |
| Percentuale minima di risposte a richieste scritte di rettifica degli importi addebitati, di cui all'Articolo 16, inviate entro sessanta (60) giorni lavorativi                                                                                                             | n.a. |
| Tempo medio di attesa, di cui Articolo 21, tra l'inizio della risposta e l'inizio della conversazione con l'operatore o la conclusione della chiamata per rinuncia prima dell'inizio della conversazione con l'operatore (Tempo medio di attesa per il servizio telefonico) | n.a. |
| Percentuale minima di rettifiche degli importi non dovuti di cui all'Articolo 28.3, effettuati entro centoventi (120) giorni lavorativi                                                                                                                                     | n.a. |
| Percentuale minima di ritiri di rifiuti su chiamata, di cui all'Articolo 31, entro quindici (15) giorni lavorativi                                                                                                                                                          | n.a. |
| Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro cinque (5) giorni lavorativi, senza sopralluogo                                                                                                                        | n.a. |
| Percentuale minima di segnalazioni per disservizi, di cui Articolo 33, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, con sopralluogo                                                                                                                          | n.a. |
| Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro dieci (10) giorni lavorativi, senza sopralluogo                                                                    | n.a. |
| Percentuale minima di richieste per la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, di cui all'Articolo 34, con tempo di intervento entro quindici (15) giorni lavorativi, con sopralluogo                                                                   | n.a. |
| Puntualità del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 39                                                                                                                                                                                                     | n.a. |
| Diffusione dei contenitori della raccolta stradale e prossimità non sovra-riempiti, di cui all'Articolo 40                                                                                                                                                                  | n.a. |
| Durata delle interruzioni del servizio di raccolta e trasporto, di cui all'Articolo 41, non superiori a ventiquattro (24) ore                                                                                                                                               | n.a. |
| Puntualità del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 46                                                                                                                                                                                      | n.a. |
| Durata delle interruzioni del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, di cui all'Articolo 47, non superiore a ventiquattro (24) ore                                                                                                                                | n.a. |
| Percentuale minima di prestazioni di pronto intervento, di cui all'Articolo 49, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro quattro (4) ore dall'inizio della conversazione con l'operatore                                                           | n.a. |

## 6.2 Obblighi di qualità tecnica – gestione operativa del servizio



▪ **Reclami e richieste scritte di informazioni riguardanti le attività di raccolta e trasporto e l'attività di spazzamento e lavaggio strade**

Il modulo per il reclamo scritto inerente al **servizio operativo di raccolta** è scaricabile dalla sezione trasparenza del sito internet della Società o compilabile on-line. È inoltre disponibile presso i punti di contatto con l'utente.

Il modulo per il reclamo scritto inerenti al **servizio operativo di spazzamento e lavaggio strade** è scaricabile dalla sezione trasparenza del sito internet della Società o compilabile on-line. È inoltre disponibile presso i punti di contatto con l'utente.

È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto senza utilizzare il modulo di cui sopra, purché la comunicazione contenga almeno gli stessi campi obbligatori sotto riportati:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi dell'utente:
  - il nome, il cognome e il codice fiscale;
  - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
  - il servizio a cui si riferisce il reclamo (**raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade**) e **l'oggetto del reclamo**;
  - il codice utente (reperibile sugli avvisi di pagamento TARI)
  - l'indirizzo e il codice utenza (reperibile sugli avvisi di pagamento TARI).

Il gestore formula risposte motivate, complete, chiare e comprensibili, ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni.

▪ **Ritiro rifiuti su chiamata**

Val Cavallina Servizi s.r.l. in qualità di gestore della raccolta e trasporto garantisce il servizio di ritiro rifiuti su chiamata secondo le modalità e le tempistiche descritte nel precedente paragrafo 4.1.3. Il servizio viene svolto nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dagli art.29 e 30 del TQRIF.

▪ **Interventi per disservizi e per riparazioni delle attrezzature per la raccolta domiciliare**

La segnalazione per disservizi e la richiesta di riparazione delle eventuali attrezzature in dotazione (bidoncini, cestini, contenitori) per danni causati dagli operatori durante lo svolgimento delle loro mansioni, può essere presentata dall'utente al gestore della raccolta e trasporto, ovvero al gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade, in relazione all'attività di propria competenza, a mezzo posta, via e-mail, mediante sportello online e fisico, ove previsto, o tramite il servizio telefonico.

▪ **Continuità e regolarità del servizio di raccolta e trasporto**

Il gestore della raccolta e trasporto predispone il **calendario della raccolta domiciliare** in cui sono indicati i giorni e gli orari per ogni singola frazione di raccolta. Il calendario è consultabile presso il sito internet della società Val Cavallina Servizi s.r.l.. L'attività di raccolta e trasporto delle diverse frazioni di rifiuto si svolge dalle ore 06:00 alle ore 14:00.



## ■ Continuità e regolarità del servizio di spazzamento e lavaggio strade

Il gestore della raccolta e trasporto svolge il servizio di:

- Spazzamento meccanizzato: mensile, in relazione alle necessità del territorio comunale e dell'Ente, nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le 12.00
- Svuotamento cestini: frequenza settimanale/bisettimanale come indicato all'art. 4.2 del presente documento, nella fascia oraria compresa tra le ore 06:00 e le ore 12:00.

## ■ Sicurezza del servizio di pronto intervento H24

Val Cavallina Servizi s.r.l., in qualità gestore della raccolta e trasporto, dispone di un **numero verde 800 64 66 01** dedicato e gratuito raggiungibile 24 ore su 24 **ESCLUSIVAMENTE** per le situazioni di pericolo inerenti al servizio rifiuti.

## 6.3 Obblighi di qualità contrattuale – gestione della tassa rifiuti

### ■ Attivazione, variazione e cessazione del servizio

La **richiesta di attivazione del servizio** deve essere presentata dall'utente al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.

Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

Le **richieste di variazione e di cessazione del servizio** devono essere inviate al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del gestore in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce risposte chiare e comprensibili alle richieste di variazione e di cessazione del servizio.

Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui sopra, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui sopra, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento

dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

▪ **Reclami e richieste scritte di informazioni riguardanti le attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti**

Il gestore del servizio adotta criteri prudenziali nella classificazione di una segnalazione scritta inviata dall'utente, classificando tale segnalazione come reclamo scritto in tutti i casi in cui non sia agevole stabilire se essa sia un reclamo scritto, una richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.

Il modulo per il **reclamo scritto e per la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati** è scaricabile dal sito internet del Comune nella sezione trasparenza.

È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al gestore il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui sopra, purché la comunicazione contenga obbligatoriamente almeno gli stessi campi obbligatori sotto riportati:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b) i dati identificativi dell'utente:
  - il nome, il cognome e il codice fiscale
  - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica
  - il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti) e l'oggetto del reclamo
  - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo
  - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo; le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti formula risposte motivate, complete, chiare e comprensibili, ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni o di rettifica degli importi addebitati.

▪ **Punti di contatto con l'utente**

✓ **Sportello fisico**

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti mette inoltre a disposizione uno sportello situato presso il municipio e aperto al pubblico nei seguenti orari:

Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

✓ **Obbligo servizio telefonico**

I gestori del servizio hanno istituito un **numero verde 800 40 11 06** attivo da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00 a cui l'utente può rivolgersi in modo gratuito sia da telefono fisso che da mobile per qualsiasi necessità relativa al servizio rifiuti (non di pronto intervento per il quale è attivo il numero dedicato).

■ **Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti**

Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata, come riportato nel documento di riscossione.

Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione saranno in nessun caso imputati all'utente.

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita del documento di riscossione. Qualora il gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.

Le **modalità di pagamento** ammesse sono:

- Modello F24 (gratuito)
- Modalità home-banking (se previsto dal proprio istituto di credito)

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti invia, almeno una volta all'anno, il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti ai sensi del TITR.

In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è garantisce all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione.

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce la **possibilità di ulteriore rateizzazione** di ciascuna delle rate di cui al precedente paragrafo:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'ETC;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.

Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate possono essere maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni, a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al gestore.

Qualora le verifiche eseguite a seguito della **richiesta scritta di rettifica** evidenzino un credito a favore dell'utente, il gestore procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:

- a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale associato all'indicatore relativo al tempo di rettifica (qualora applicabile).

In deroga al precedente punto b), resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.

## Glossario

**attivazione** è l'avvio del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

**attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti** comprende le operazioni di: i) accertamento, riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento ovvero l'attività di fatturazione); ii) gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o *call-center*; iii) gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso; iv) promozione di campagne ambientali; v) prevenzione della produzione di rifiuti urbani;

**attività di raccolta e trasporto** comprende le operazioni di raccolta (svolta secondo diversi modelli di organizzazione del servizio) e di trasporto dei rifiuti urbani verso impianti di trattamento, di smaltimento, di riutilizzo e/o recupero;

**attività di spazzamento e lavaggio delle strade** comprende le operazioni di spazzamento meccanizzato, manuale e misto – e di lavaggio delle strade e del suolo pubblico, svuotamento cestini e raccolta foglie, escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

**Autorità** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (**ARERA**);

**Carta della qualità:** è il documento, redatto in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

**Centro di raccolta** è la struttura conforme ai requisiti di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008;

**cessazione del servizio** è la decadenza dei presupposti per il pagamento della tariffa e la contestuale disattivazione del servizio nel caso di raccolta domiciliare o di raccolta stradale e di prossimità con accesso controllato, a seguito della comunicazione attestante la data in cui è intervenuta tale cessazione;

**contenitore sovra-riempito** è il contenitore il cui volume risulta saturato, impedendo ulteriori conferimenti da parte degli utenti;

**disservizio** è il non corretto svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono che provoca disagi all'utente o interruzioni del servizio senza, tuttavia, generare situazioni di pericolo per l'ambiente, le persone, o le cose;

**documento di riscossione** è l'avviso o invito di pagamento, oppure la fattura, trasmesso/a all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

**Ente di governo dell'Ambito** è il soggetto istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

**Ente territorialmente competente (in seguito ETC)** è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente; dal momento che la Regione Lombardia si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 200, comma 7, del D.lgs. 152/2006 (o TUA) di adottare «modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali» (ATO), avendo dimostrato l'adeguatezza del piano regionale di gestione dei rifiuti rispetto agli obiettivi strategici previsti dal Legislatore, l'Ente territorialmente competente tenuto alla predisposizione del piano economico finanziario e alla definizione degli adempimenti connessi alla qualità del servizio di cui alla presente Carta della qualità è il Comune.

**gestione** è l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, sul quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);

**gestore** è il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i Comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'Ente territorialmente competente che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario;

**giorno lavorativo** è il giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;

**interruzione del servizio** è il servizio non effettuato puntualmente rispetto a quanto programmato e non ripristinato entro il tempo di recupero;

**livello o standard generale di qualità** è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti;

**operatore di centralino**: è la persona in grado di raccogliere le informazioni necessarie per attivare il servizio di pronto intervento e di impartire al chiamante le istruzioni per tutelare la sua ed altrui sicurezza;

**prestazione** è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni lavoro o intervento effettuato dal gestore su richiesta;

**Programma delle attività di raccolta e trasporto**: documento redatto dal gestore, in coerenza con quanto previsto dal Contratto di servizio, in cui viene riportata la pianificazione del servizio di raccolta e trasporto all'interno della gestione di riferimento;

**Programma delle attività di spazzamento e lavaggio**: documento redatto dal gestore, in coerenza con quanto previsto dal Contratto di servizio, in cui viene riportata la pianificazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade all'interno della gestione di riferimento;

**reclamo scritto**: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l'utente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un'Associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle segnalazioni per disservizi;

**richiesta di attivazione del servizio:** è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;

**richiesta di variazione e di cessazione del servizio:** è la dichiarazione TARI o la comunicazione/denuncia rispettivamente di variazione e di cessazione dell'utenza effettuata in regime di tariffa corrispettiva;

**richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati:** è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, anche per via telematica, con la quale l'utente esprime, in relazione ad importi già pagati o per i quali è stata richiesta la rateizzazione, lamentele circa la non correttezza degli importi addebitati;

**rifiuti urbani:** sono i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. e al D.Lgs. 116/2020 art. 1, c. 8 l. b-ter;

**segnalazione per disservizio:** comunicazione di un disservizio effettuata tramite servizio telefonico, posta inclusa la posta elettronica, o sportello (fisico e *online*), ove previsto;

**servizio di ritiro dei rifiuti su chiamata** è il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani che per natura o dimensione non sono compatibili con le modalità di raccolta domiciliare o stradale e di prossimità adottate ordinariamente nella gestione, quali, ad esempio, i rifiuti ingombranti, i RAEE, sfalci e potature;

**servizio integrato di gestione** comprende il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

**servizio telefonico:** è il servizio telefonico che permette all'utente di mettersi in contatto con il proprio gestore per richiedere informazioni, segnalare disservizi, prenotare il servizio di ritiro su chiamata, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, e per ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto;

**sportello fisico:** è un punto di contatto sul territorio, che permette all'utente di inoltrare: reclami, richieste di informazioni, di rettifica e rateizzazione degli importi addebitati, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio. L'utente può altresì prenotare il servizio di ritiro su chiamata, segnalare disservizi, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto;

**sportello online:** è la piattaforma *web* che permette all'utente di inoltrare: reclami, richieste di informazioni, di rettifica e rateizzazione degli importi addebitati, richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio. L'utente può altresì prenotare il servizio di ritiro su chiamata, segnalare disservizi, richiedere la riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare, nonché ogni altra prestazione che il gestore rende tramite tale punto di contatto;

**TARI** è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, commi 639 e 651, della legge 147/13, comprensiva sia della TARI determinata coi criteri presuntivi indicati nel d.P.R. 158/99 (TARI presuntiva) sia della TARI determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel d.P.R. 158/99 (tributo puntuale);

**tariffa corrispettiva** è la tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 668, della legge 147/13;

**tariffazione puntuale** è la tariffa corrispettiva o il tributo puntuale istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 651, legge 147/13 ove la TARI sia determinata facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione delle quantità indicati nel d.P.R. 158/99;

**tempo di recupero** è il tempo entro cui il servizio non espletato puntualmente può essere effettuato senza recare una effettiva discontinuità all'utente;

**utente** è la persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del documento di riscossione;

**utenza** è l'immobile o l'area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017;

**variazione del servizio** è la modifica dei presupposti per il pagamento della tariffa. Rientrano nella variazione del servizio anche le fattispecie disciplinate dall'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06.





(Provincia di Bergamo)

Via del Cantiere, 4 - 24065 Lovere (BG)  
Codice fiscale: 90029430163; Partita Iva: 03606190167  
tel: 035/4349811  
cm.laghi\_bergamaschi\_1@pec.regione.lombardia.it

Verbale n. 11 del 19/12/2025

**Oggetto: Scelta del sistema di gestione in house per la gestione associata di funzioni comunali per l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani. Comune di Riva di Solto. Approvazione della relazione per l'affidamento prevista dal D.Lgs. n. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi 1 e 2.**

Il Revisore dei Conti,

ricevuta in data 16/12/2025 la proposta deliberativa in oggetto unitamente alla seguente documentazione:

- Proposta di deliberazione dell'Assemblea n. 40 del 04/12/2025 (con pareri ex art. 49 TUEL).
- Relazione illustrativa ex art. 14, commi 2-4, D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, riferita al Comune di Riva di Solto.
- Capitolato prestazionale (allegato al contratto di servizio).
- Schema di contratto di servizio tra Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi / Comune di Riva di Solto e Val Cavallina Servizi s.r.l. (schema conforme ARERA).
- Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) 2026–2035.
- Asseverazione del PEFA (art. 17, comma 4, D.Lgs. 201/2022).
- Statuto vigente di Val Cavallina Servizi s.r.l. (assemblea straordinaria del 20/12/2017 – adeguamento requisiti in house).

#### **VISTO**

- I** Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in particolare artt. 42, 49, 134 e 239.
- II** Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 (Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), in particolare artt. 3, 14, 17, 24 e 31.
- III** Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), in particolare artt. 2 (definizioni), 4 (finalità), 5 (controllo analogo) e 16 (società in house).
- IV** Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con specifico riguardo ai principi e alla disciplina dell'autoproduzione/affidamenti in house.
- V** Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), in particolare art. 184 (classificazione rifiuti) e art. 204 (ipotesi individuazione gestore d'ambito).
- VI** La Deliberazione ARERA 3 agosto 2023, n. 385/2023/R/RIF (Schema tipo di contratto di servizio per rifiuti urbani) e regolazione tariffaria (MTR-2).



**VII** Il Decreto 7 aprile 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, (CAM gestione rifiuti), pubblicato in G.U. n. 92 del 19/04/2025.

## **1. PREMESSE E PERIMETRO DEL PARERE**

Il presente parere è reso dall'Organo di revisione economico-finanziaria in relazione alla proposta di deliberazione in oggetto, concernente la modalità di gestione del servizio pubblico locale di rilevanza economica avente ad oggetto il servizio di igiene urbana (raccolta, avvio, trattamento/smaltimento e recupero rifiuti urbani) per il Comune di Riva di Solto, nell'ambito della gestione associata in capo alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

Il parere è formulato nei limiti delle competenze attribuite all'Organo di revisione dall'art. 239 TUEL, con particolare riferimento alle «modalità di gestione dei servizi» e alla congruità/attendibilità degli elementi economico-finanziari posti a base dell'affidamento, nonché alla coerenza complessiva del procedimento con il quadro normativo vigente.

## **2. SINTESI DELLA PROPOSTA**

La proposta di deliberazione prevede:

- ✓ l'approvazione della Relazione ex art. 14 D.Lgs. 201/2022, quale motivazione qualificata della scelta gestionale;
- ✓ la scelta della modalità di gestione mediante affidamento in house a Val Cavallina Servizi s.r.l.;
- ✓ l'affidamento per la durata di anni 10, dal 01/01/2026 al 31/12/2035;
- ✓ l'approvazione dello schema di contratto di servizio e dei relativi allegati tecnici (capitolato) ed economico-finanziari (PEFA asseverato);
- ✓ la stipula del contratto decorsi 60 giorni dalla pubblicazione sul sito ANAC, ai sensi dell'art. 31, comma 2, D.Lgs. 201/2022.

Dalla Relazione ex art. 14 e dal PEFA risulta che il corrispettivo annuo del servizio per l'anno 2026 è pari a circa € 107.736, con proiezioni di aggiornamento secondo la regolazione tariffaria ARERA; il servizio è articolato in raccolta domiciliare "porta a porta" delle diverse frazioni di rifiuto urbano, gestione del centro di raccolta intercomunale, spazzamento stradale e servizi accessori connessi (svuotamento cestini, servizi stagionali e di supporto all'utenza).

## **3. VERIFICHE DELL'ORGANO DI REVISIONE**

### **3.1. Competenza e presupposti della gestione associata**

La [Relazione ex art. 14](#) dà atto dell'esistenza di una Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti urbani, [approvata dall'Assemblea della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi e dal Comune di Riva di Solto](#) (atti richiamati in Relazione e nello schema di contratto). Tale richiamo, unitamente alla proposta di deliberazione dell'Assemblea, consente di ritenere integrato il presupposto della gestione associata e della competenza dell'organo deliberante.

### **3.2. Presupposti normativi della scelta in house (note UE/TUSP/D.Lgs. 201/2022)**

Ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 201/2022 l'ente può organizzare il servizio mediante, tra l'altro, affidamento a società in house nei limiti del diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17 del medesimo decreto. L'assetto in house deve inoltre essere coerente con le previsioni del TUSP.

Dallo Statuto vigente di Val Cavallina Servizi s.r.l. risultano i requisiti tipici dell'in house providing, e in particolare:

- (i) capitale interamente pubblico e preclusione all'ingresso di soci privati;
- (ii) oggetto sociale coerente con i servizi ambientali e di igiene urbana;
- (iii) previsione di prevalenza dell'attività svolta a favore degli enti soci in misura superiore all'80%;
- (iv) disciplina del controllo analogo congiunto, mediante organi e meccanismi idonei a consentire agli enti soci un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative, anche attraverso il Comitato di indirizzo e controllo previsto dallo Statuto.

Sulla base dei suddetti elementi statutari, il requisito soggettivo/organizzativo dell'in house providing risulta verificato.

### **3.3. Motivazione qualificata e comparazione (art. 14, commi 2-4, D.Lgs. 201/2022)**

La Relazione ex art. 14:

- qualifica il servizio di igiene urbana quale servizio pubblico locale di rilevanza economica;
- ricostruisce l'assetto gestionale in essere e la scadenza dell'affidamento al 31/12/2025;
- espone obiettivi di servizio (qualità, sostenibilità, incremento RD) e standard attesi;
- effettua confronti di costo (anche mediante dati ISPRA) e fornisce elementi di comparazione e motivazione della convenienza del modello in house;
- esplicita le migliorie incluse nel futuro affidamento e la coerenza con il contesto territoriale.

Pertanto, sotto il profilo della motivazione qualificata richiesta dalla normativa di settore, la Relazione appare idonea e coerente con i contenuti minimi richiesti dall'art. 14 D.Lgs. 201/2022.

### **3.4. Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) e asseverazione (art. 17, comma 4, D.Lgs. 201/2022)**

È stato esaminato il PEFA 2026–2035, redatto secondo lo schema ARERA richiamato e correlato alle prestazioni contrattuali. Il PEFA include Conto economico, Stato patrimoniale, Rendiconto finanziario e Piano tariffario; prevede investimenti iniziali e flussi di cassa operativi complessivamente positivi nel periodo.

È stata altresì esaminata l'asseverazione del PEFA, resa da professionista abilitato, in conformità all'art. 17, comma 4, D.Lgs. 201/2022 e agli standard ISAE 3400, con giudizio sulla coerenza logico-metodologica, attendibilità delle ipotesi e sostenibilità economico-finanziaria del Piano.

Sulla base della documentazione prodotta, la componente economico-finanziaria appare sufficientemente presidiata e supportata dall'asseverazione esterna; non emergono, allo stato, elementi di incongruità manifesta tra corrispettivo, prestazioni e sostenibilità dell'affidamento.

### **3.5. Contratto di servizio, capitolato e regolazione ARERA**

Lo schema di contratto di servizio esaminato recepisce lo schema tipo ARERA (Del. 385/2023/R/RIF) e prevede l'allegazione del capitolato prestazionale e del PEFA. Il capitolato definisce compiutamente le prestazioni operative, nonché gli obblighi in materia di personale, sicurezza e livelli di servizio.

Il contratto contempla altresì obblighi di qualità (ARERA), sistemi di controllo/monitoraggio, penali e clausole inerenti i criteri ambientali minimi applicabili (CAM gestione rifiuti). Il quadro contrattuale risulta, pertanto, coerente con la disciplina regolatoria di settore.

### 3.6. Obblighi di trasparenza e pubblicazione (art. 31 D.Lgs. 201/2022)

La proposta di deliberazione prevede la pubblicazione sul sito ANAC della deliberazione di affidamento e la stipula del contratto decorsi 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in coerenza con l'art. 31 del D.Lgs. 201/2022. Si raccomanda di presidiare puntualmente gli adempimenti di pubblicazione e trasmissione previsti dalla normativa, inclusa la pubblicazione della Relazione ex art. 14 sul sito istituzionale, e di assicurare la piena tracciabilità del procedimento.

## 4. CONCLUSIONI E PARERE

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto Revisore unico, per quanto di competenza,

### **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

alla proposta di deliberazione dell'Assemblea n. 40 del 04/12/2025 ed ai relativi allegati, rilevando la coerenza del procedimento con il quadro normativo richiamato, la presenza della Relazione motivata ex art. 14 del D.Lgs. 201/2022, la sussistenza, sulla base dello Statuto, dei requisiti essenziali dell'affidamento in house e la disponibilità del PEFA asseverato ai sensi dell'art. 17, comma 4, D.Lgs. 201/2022.

### **RACCOMANDA,**

in sede attuativa, di:

- assicurare il rigoroso rispetto dei termini e delle modalità di pubblicazione/trasparenza previsti dall'art. 31 D.Lgs. 201/2022 e dalle ulteriori disposizioni applicabili;
- garantire la coerenza tra deliberazione di affidamento, contratto di servizio e allegati (capitolato e PEFA), con particolare riguardo ai livelli di servizio, alle componenti economiche e ai meccanismi di monitoraggio/penalità;
- presidiare l'applicazione dei CAM e degli obblighi ARERA in fase di gestione, prevedendo reportistica periodica e verifiche in contraddittorio.

Letto, confermato, sottoscritto.

### **Il Revisore dei Conti**

*Rag. Com. Mariano Allegro*  
documento firmato anche digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Firmato digitalmente da: MARIANO  
ALLEGRO  
Luogo: Lodi  
Data: 21/12/2025 22:40:19